

**Sintesi della consultazione pubblica di cui alle delibere n. 238/13/CONS
e n. 65/14/CONS**

Il presente allegato riporta la sintesi dei contributi dei partecipanti alla consultazione pubblica nazionale inviati ai sensi delle delibere n. 238/13/CONS e n. 65/14/CONS e le relative valutazioni dell'Autorità, limitatamente ai temi che non sono stati oggetto di integrazione della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 42/15/CONS, in quanto le sintesi delle posizioni espresse dagli operatori su tali temi sono già state pubblicate nell'allegato C a quest'ultima delibera.

Pertanto, nel presente allegato non sono riportate le sintesi delle osservazioni degli operatori formulate in risposta alle seguenti domande della delibera n. 238/13/CONS, oggetto dell'integrazione della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 42/15/CONS: D3 (definizione geografica dei mercati rilevanti); D6 (per la parte relativa alla possibilità di esternalizzazione dell'attività di manutenzione correttiva in regime di concorrenza), D8 (obbligo di non discriminazione) e D10 (obbligo di controllo dei prezzi).

Per la sintesi delle posizioni espresse dagli operatori sui temi summenzionati si rimanda dunque all'allegato C alla delibera n. 42/15/CONS.

INDICE

| | | |
|----------|--|-----------|
| 1 | DEFINIZIONE DEI MERCATI DEL PRODOTTO/SERVIZIO AL DETTAGLIO | 3 |
| 2 | DEFINIZIONE DEI MERCATI DEL PRODOTTO/SERVIZIO ALL'INGROSSO | 10 |
| 3 | DETERMINAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO | 17 |
| 4 | VALUTAZIONE DELLE PROBLEMATICHE COMPETITIVE ESISTENTI NEI MERCATI DEI SERVIZI DI ACCESSO ALL'INGROSSO | 25 |
| 5 | OBBLIGO DI ACCESSO E DI USO DI DETERMINATE RISORSE DI RETE | 32 |
| 5.1 | CONSIDERAZIONI GENERALI | 32 |
| 5.2 | SERVIZIO END TO END | 37 |
| 5.3 | SERVIZIO BITSTREAM | 38 |
| 5.4 | SERVIZIO WLR | 41 |
| 5.5 | VECTORING E RIMODULAZIONE DELL'OBBLIGO DI SLU | 41 |
| 5.6 | IMPLEMENTAZIONE DEL VECTORING | 44 |
| 5.7 | SERVIZIO VULA AL CABINET | 47 |
| 5.8 | INTERFERENZE | 48 |
| 6 | OBBLIGO DI TRASPARENZA | 49 |
| 7 | OBBLIGO DI SEPARAZIONE CONTABILE..... | 53 |
| 8 | OBBLIGO DI CONTABILITÀ DEI COSTI | 58 |
| 9 | VALUTAZIONE DELLE PROBLEMATICHE COMPETITIVE ESISTENTI NEI MERCATI DEI SERVIZI DI ACCESSO AL DETTAGLIO, DELL'EFFICACIA DELLA REGOLAMENTAZIONE NEI MERCATI ALL'INGROSSO E REGOLAMENTAZIONE PROPOSTA NEI MERCATI DEI SERVIZI DI ACCESSO AL DETTAGLIO | 66 |

1 DEFINIZIONE DEI MERCATI DEL PRODOTTO/SERVIZIO AL DETTAGLIO

Domanda D1 della delibera n. 238/13/CONS: Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla definizione dei mercati del prodotto/servizio al dettaglio?

Le osservazioni dei soggetti intervenuti ai sensi della delibera n. 238/13/CONS

1. Tutti gli operatori che hanno espresso considerazioni in merito alla definizione dei mercati del prodotto al dettaglio, ad eccezione di Telecom Italia, condividono sostanzialmente le conclusioni raggiunte dall'Autorità.

2. Telecom Italia non condivide l'analisi di sostituibilità svolta dall'Autorità tra i servizi di accesso da rete fissa e quelli da rete mobile. In particolare, Telecom Italia evidenzia come, per effettuare e ricevere chiamate ed accedere ai servizi correlati, l'accesso da rete mobile sia percepito come pienamente sostituibile dell'accesso da rete fissa. A supporto di tale tesi, l'operatore riporta alcuni indicatori della sostituibilità esistente dal lato della domanda (quali le consistenze degli accessi, i volumi di traffico e le relative funzionalità e prestazioni) e dal lato dell'offerta (sotto il profilo della "catena tecnologica" e delle tipologie di offerte sul mercato). Anche per i servizi di trasmissione dati a banda larga sono evidenti, per Telecom Italia, gli effetti del fenomeno di sostituzione fisso-mobile, già in atto per la clientela residenziale e, in un'ottica prospettica, anche per la clientela non residenziale. L'operatore sottolinea peraltro che il fenomeno della sostituibilità fisso-mobile riceverà un ulteriore impulso dalla sempre maggiore diffusione della tecnologia LTE. Da ultimo, Telecom Italia è del parere che l'accesso *broadband* in fibra ottica non possa considerarsi un sostituto dell'accesso *broadband* in rame. L'accesso in fibra, secondo Telecom Italia, costituisce un sottomercato in cui l'offerta è caratterizzata da prestazioni specifiche, prezzi più elevati dell'offerta tradizionale ed un *target* specifico di clientela.

3. Sul tema dell'analisi di sostituibilità fisso-mobile, Tiscali pur concordando con le conclusioni dell'Autorità circa l'individuazione di mercati separati per i servizi di accesso alla rete fissa ed i servizi di accesso alla rete mobile – dato il rapporto di complementarità, piuttosto che di sostituibilità, esistente tra le due tipologie di servizi – ritiene che l'analisi di sostituibilità sia stata condotta secondo un'ottica poco prospettica e pertanto auspica che l'analisi regolamentare tenga conto dell'evoluzione delle modalità di fruizione dei servizi di comunicazione.

4. Per quanto riguarda l'analisi di sostituibilità tra i servizi di accesso venduti singolarmente e quelli venduti congiuntamente ad altri servizi, Vodafone, pur ritenendo corrette le conclusioni dell'Autorità sottolinea che, ai fini dell'analisi di concorrenzialità, sia necessario tenere presente che tali offerte richiedono uno "scrutinio regolamentare" volto ad arginare pratiche di *leverage* orizzontale del potere di mercato da un mercato su cui l'*incumbent* gode di una posizione di significativo potere di mercato a quelli contigui (tipicamente dal mercato fisso – dove l'*incumbent* risulta in posizione dominante – a quello mobile).

5. L'associazione AIIP ritiene, inoltre, che la distinzione in base alla clientela finale – residenziale o affari – non debba essere limitata esclusivamente ai servizi di

accesso alla rete fissa che consentono di fruire dei servizi telefonici, ma debba essere estesa anche ai servizi di accesso a banda larga, stanti le differenze fra il servizio a banda larga richiesto dai privati e quello richiesto dalle aziende. BT Italia evidenzia che, nonostante l'analisi mostri la necessità di definire due differenti mercati rilevanti al dettaglio in base alla tipologia di clientela servita, questa distinzione viene persa nell'identificazione dei rimedi. Pertanto, l'operatore auspica che l'Autorità proceda anche ad una differenziazione dei rimedi.

6. Fastweb, pur condividendo le conclusioni dell'Autorità, manifesta perplessità circa le modalità con cui l'analisi è stata svolta. In particolare, Fastweb ritiene che non sia stata condotta alcuna analisi prospettica della domanda di servizi a banda ultra larga, che l'operatore ritiene fondamentale per supportare alcune delle proposte di regolamentazione presentate. Pertanto, Fastweb chiede che l'Autorità effettui tale supplemento di indagine al fine di definire le necessità di banda prevedibili per il prossimo triennio e, quindi, motivare le misure regolamentari che intende proporre.

Le osservazioni integrative dei soggetti intervenuti ai sensi della delibera n. 65/14/CONS

7. Vodafone e Telecom Italia hanno formulato osservazioni rispetto all'evoluzione dei mercati dell'accesso al dettaglio. Vodafone ritiene che non ci siano stati cambiamenti tali da modificare la situazione osservata nella prima metà del 2013. Telecom Italia, al contrario, evidenzia che a partire dal secondo semestre 2013 si sono confermate o sono intervenute importanti evoluzioni nel mercato dei servizi di accesso al dettaglio. In particolare, l'operatore evidenzia: l'accentuazione della sostituzione fisso-mobile (con riferimento a determinate fasce di clientela e di età); la crescente pressione degli OTT, che rappresentano importanti attori in grado di orientare la domanda di connettività da parte della clientela finale; la nuova pressione competitiva derivante dalle piattaforme LTE.

Le valutazioni dell'Autorità

8. Quasi tutti i partecipanti alla consultazione pubblica concordano sostanzialmente con la proposta dell'Autorità sulla definizione dei mercati al dettaglio. In merito alle obiezioni sollevate da Telecom Italia sul tema della sostituibilità tra i servizi di accesso da rete fissa e quelli da rete mobile, l'Autorità osserva quanto segue.

9. Prendendo in esame i risultati dell'ultima indagine sulle abitudini di consumo dei servizi di comunicazione elettronica condotta dall'Eurobarometro nel mese di gennaio 2014, l'Autorità osserva che l'Italia, occupando l'11-esimo posto nella classifica dei Paesi in termini di percentuale di famiglie "mobile only",¹ con una percentuale del 43%, non risulta essere tra i Paesi europei con la più alta percentuale di famiglie con accesso alla sola rete mobile, come invece sostenuto da Telecom Italia: il Paese con la più alta percentuale di famiglie *mobile only* è la Finlandia (85%), seguita

¹ Per famiglie "mobile only" si intendono le famiglie che hanno un accesso da rete mobile e non da rete fissa.

dalla Repubblica Ceca (83%).² Al riguardo, si osserva che neppure in Finlandia l'analisi di mercato ha portato alla definizione di un unico mercato comprendente sia l'accesso da rete fissa che da rete mobile.³ Inoltre, il 50% delle famiglie italiane ha comunque dichiarato di possedere un accesso sia da rete fissa sia da rete mobile. Si osserva altresì che, sebbene la proporzione di famiglie con un accesso da rete fissa si sia ridotto nel periodo 2013-2014, il 55% delle famiglie italiane ha dichiarato di possedere un accesso da rete fissa.⁴ I dati sopra riportati confermano quindi che i due tipi di accesso, da rete fissa e da rete mobile, continuano ad essere visti come complementari, piuttosto che sostitutivi, dalla maggior parte delle famiglie italiane.

10. Con riferimento ai volumi di traffico, i dati dell'ultima Relazione annuale dell'Autorità confermano la flessione del traffico su rete fissa, verso tutte le direttrici analizzate (ad esempio traffico locale, nazionale, internazionale e su rete mobile); tuttavia si osserva che la quota parte di traffico da rete fissa verso rete fissa rimane preponderante rispetto al traffico da rete fissa verso rete mobile.⁵ Le stesse considerazioni sono applicabili alla rete mobile: pur essendo il traffico voce su rete mobile in aumento anche nel 2013, la quota di traffico mobile-mobile è sensibilmente maggiore di quella verso rete fissa.⁶ Inoltre, come anche confermato da un operatore nell'ambito della consultazione pubblica, date le strutture tariffarie presenti sul mercato, i clienti utilizzano i servizi fissi principalmente per effettuare chiamate verso altre numerazioni fisse, quelli mobili principalmente per effettuare chiamate verso altre utenze mobili. Pertanto, il fenomeno della polarizzazione del traffico conferma ulteriormente che, al momento, la maggior parte dei consumatori continua ad utilizzare entrambi gli apparati di telefonia (fissi e mobili) per le proprie comunicazioni.

11. L'Autorità, inoltre, ribadisce che, nonostante le tecniche di miglioramento del segnale vocale, permane il divario "oggettivo" in termini di qualità del servizio (ad esempio copertura, velocità di banda, stabilità, congestione della rete) tra le due tipologie di accesso, come peraltro sottolineato anche da un operatore nel contributo reso in fase di consultazione pubblica. Anche in termini "soggettivi", ossia di percezione della clientela, sulla base di alcune osservazioni pervenute nell'ambito della consultazione pubblica, si rileva che i servizi fissi vengono percepiti dagli utenti finali come prestazioni che, in quanto erogate da una specifica postazione, presentano *standard* qualitativi più stabili. Al contrario, per i servizi mobili, è possibile una differenziazione della qualità della prestazione a seconda della situazione specifica che caratterizza il luogo in cui si utilizza il servizio (ad esempio, il livello di "copertura"). A conferma di ciò, si citano i risultati dell'ultima indagine dell'Eurobarometro disponibile al riguardo,⁷ secondo cui, in Italia, il 49% degli intervistati percepisce come "molto buona" la qualità audio delle chiamate fatte o ricevute su rete fissa, contro il solo 33%

² Cfr. *Special Eurobarometer 414, E-Communication Household Survey Report*, marzo 2014, pag. 17.

³ In particolare, nella più recente analisi di mercato (2010), il regolatore finlandese non avendo riscontrato una piena sostituibilità tra le due tipologie di accesso, ma unicamente una sostituibilità asimmetrica dei servizi di accesso da rete mobile nei confronti di quelli da rete fissa, ha concluso che questi servizi non appartengono allo stesso mercato rilevante del prodotto.

⁴ Cfr. *Special Eurobarometer 414, ibidem*, pag. 18.

⁵ Cfr. AGCOM, Relazione annuale 2014 sull'attività svolta e sui programmi di lavoro, Tabella 2.16.

⁶ Cfr. *ibidem*, Tabella 2.35.

⁷ Cfr. *Special Eurobarometer 396, E-Communication Household Survey Report*, novembre 2013, pag. 86-87.

di coloro che giudicano “molto buona” la qualità audio delle chiamate fatte o ricevute su rete mobile.

12. Infine, l’Autorità ribadisce anche le proprie considerazioni in merito all’analisi di sostituibilità dal lato dell’offerta tra i servizi di accesso da rete fissa e quelli da rete mobile. Infatti, come evidenziato da un operatore nell’ambito della consultazione pubblica, gli elevati costi di ingresso nel mercato dei servizi fissi – rappresentati dalla costituzione di una rete interconnessa a “punti di presenza” o centrali telefoniche della rete dell’*incumbent*, l’acquisto dei servizi di accesso *wholesale* e la creazione delle strutture commerciali di vendita e gestione dell’utenza specifiche per servizi di tipo fisso – rende altamente improbabile l’ingresso in tempi ragionevoli di nuovi soggetti non attivi nella fornitura di servizi di rete fissa.

13. Con riferimento alla definizione del mercato dell’accesso a banda larga al dettaglio, tenuto conto delle osservazioni di Telecom Italia circa il fenomeno di sostituzione fisso-mobile, l’Autorità ha ritenuto opportuno aggiornare le Tabelle 4 e 5 dell’allegato B alla delibera n. 238/13/CONS relative alle caratteristiche delle principali offerte Internet da postazione fissa e da postazione mobile. A seguito di tale verifica (Tabelle seguenti), l’Autorità conferma quanto sostenuto ai punti 101 e 130 dell’allegato B alla delibera n. 238/13/CONS, ossia che le offerte Internet da rete fissa e quelle da rete mobile sono a tutt’oggi strutturate in maniera diversa.

Tabella 1 – Principali offerte Internet da postazione fissa aggiornate a maggio 2015

| Offerta* | Prezzo (Euro/mese) | Velocità | Operatore |
|--|---|--------------|-----------------|
| <i>Internet senza limiti</i> | 22,90** | 7MB | Telecom Italia |
| <i>Internet Fibra</i> | 29** | 30MB | Telecom Italia |
| <i>Super ADSL</i> | 25** | 20MB | Vodafone |
| <i>Super Fibra</i> | 25** | 300/100/30MB | Vodafone |
| <i>Fibra Internet Senza Limiti (solo a Milano e Bologna)</i> | 25** | 300MB | Vodafone |
| <i>Absolute ADSL</i> | 29,95** | 20MB | Wind Infostrada |
| <i>Absolute Fibra ***</i> | 29,95 (con 5 euro in più al mese fino a 100 MG) | 20 MG | Wind Infostrada |
| <i>ADSL Premium</i> | 19,95** | 20MB | Tiscali |
| <i>Jet</i> | 25** | 100MB | Fastweb |

*Le maggior parte delle offerte riportate in tabella prevedono una tariffa *flat* per il servizio di accesso e traffico dati, mentre il traffico telefonico è a consumo (Super ADSL, Super Fibra, Fibra Internet Senza Limiti) o con scatto alla risposta (Internet senza limiti, Internet Fibra, Absolute ADSL, Absolute Fibra, Jet).

**Prezzo in promozione

***Disponibile solo nella città di Milano

Fonte: siti *web* degli operatori (maggio 2015).

Tabella 2 – Principali offerte Internet da postazione mobile aggiornate a maggio 2015

| Offerta | Prezzo (Euro/mese) | Velocità (fino a) | Bitcap | Operatore |
|---------------------------|---------------------------|--------------------------------|--|------------------|
| <i>Internet Start</i> | 10 | 42,2MB | 2GB (4GB se abbonato a Telecom Italia) | Tim |
| <i>Internet 4G</i> | 30 | 100MB | 10GB (20GB se abbonato a Telecom Italia) | Tim |
| <i>Internet 1GIGA</i> | 9,5 | 14,4MB | 1GB | Tiscali Mobile |
| <i>Internet 3GIGA</i> | 15 | 14,4MB | 3GB | Tiscali Mobile |
| <i>Internet 5GIGA</i> | 19 | 14,4MB | 5GB | Tiscali Mobile |
| <i>Super Web**</i> | 10 | 21,6MB | 15GB | Fastweb Mobile |
| <i>Web senza limiti</i> | 14 | 42MB | 15GB | H3G |
| <i>Tre dati plus</i> | 19 | 42MB | 30 GB | H3G |
| <i>Web Easy</i> | 10 | 42MB | 4 GB | H3G |
| <i>Super InternetPlus</i> | 5 | 42MB | 3 GB | H3G |
| <i>Giga Start</i> | 10 | 4G (Fino a 225 MB) | 5GB | Vodafone |
| <i>Giga Extra</i> | 20 | 4G (Fino a 225 MB) | 10 GB | Vodafone |
| <i>Giga Maxi</i> | 30 | 4G (Fino a 225 MB) | 20GB | Vodafone |
| <i>Internet 4GIGA</i> | 9 | Massima velocità disponibile * | 4 GB | Wind |
| <i>Internet 8GIGA</i> | 14 | Massima velocità disponibile * | 8 GB | Wind |
| <i>Internet 14GIGA</i> | 19 | Massima velocità disponibile | 14 GB | Wind |

*Velocità in MB non riportata in offerta

** Prezzo in promozione

Fonte: siti *web* degli operatori (maggio 2015).

14. Infatti dall'aggiornamento risulta, in primo luogo, che le offerte per i servizi di accesso a larga banda da rete mobile, a differenza di quelle da rete fissa, prevedono una tariffazione mensile fino al raggiungimento di una data soglia di traffico – *bitcap* – superata la quale è prevista una tariffazione a consumo oppure la riduzione della velocità di navigazione a 32 o 64 kbps; al riguardo si osserva che, rispetto a quanto riportato nella tabella 5 dell'allegato B alla delibera n. 238/13/CONS, in alcune offerte la soglia *bitcap* è stata ridotta. In secondo luogo, si osserva, come peraltro dichiarato dagli stessi operatori, che la velocità di connessione da rete mobile dipende – in maniera molto più accentuata di quanto accade per le connessioni da rete fissa – da fattori tecnici variabili della rete dell'operatore, dal livello di congestione della rete Internet, dal *server* cui l'utente è collegato e dalle caratteristiche dell'apparecchio utilizzato. Inoltre, possono essere previste delle limitazioni della velocità di connessione ad Internet (*traffic shaping*) nelle fasce orarie in cui il traffico dati è particolarmente elevato. La persistenza di soglie al traffico dati sulla rete mobile non consente agli utenti di utilizzare in maniera indifferente la connessione dati da rete mobile e da rete fissa. Pertanto, ad oggi si esclude che le due tipologie di accesso siano sostituibili.

15. Relativamente a quanto sostenuto da Telecom Italia ossia che il fenomeno della sostituibilità fisso-mobile riceverà un ulteriore impulso dalla sempre maggiore diffusione della tecnologia LTE, dai dati disponibili risulta che, il numero di sottoscrittori di SIM in tecnologia 4G resta esiguo (circa il 3,5% al 2013) in Italia rispetto a quanto si osserva in altri Paesi europei, quali ad esempio la Svezia (circa il 20%) che risulta essere il Paese europeo con la maggior diffusione di abbonati ai servizi LTE.⁸ Inoltre, secondo stime dell'Autorità su previsioni di Idate, il numero di sottoscrittori di SIM in tecnologia 4G dovrebbe attestarsi, nel 2016, al 23% circa. Pertanto, l'Autorità ritiene che, nell'orizzonte temporale della presente analisi, lo sviluppo dell'LTE non sia tale da poter influire nelle proprie valutazioni circa la sostituibilità fisso-mobile.

16. Sulla base di tali considerazioni, supportate peraltro dalle informazioni fornite dagli operatori nell'ambito della consultazione pubblica, l'Autorità ribadisce quanto osservato ai punti 107-120 dell'allegato B alla delibera n. 238/13/CONS, ossia che: *i*) l'andamento parallelo del numero degli accessi di tipo fisso e di tipo mobile, *ii*) le differenze nelle caratteristiche tecniche in termini di velocità e qualità della connessione, *iii*) le differenze nelle modalità di fruizione del servizio, nonché *iv*) le differenze commerciali e tariffarie delle offerte dei servizi di connettività su rete fissa e su rete mobile, rendono non sostituibili i servizi di accesso a banda larga da rete fissa e da rete mobile.

17. In relazione alle osservazioni di Telecom Italia secondo cui l'accesso *broadband* in fibra ottica non sarebbe sostituibile con l'accesso in rame (sintetizzate al punto 2 dell'allegato A del presente provvedimento), l'Autorità osserva che l'inclusione degli accessi in rame ed in fibra nel medesimo mercato rilevante, oltre ad essere supportata dalle caratteristiche della domanda e dell'offerta nel contesto nazionale, risulta essere in linea con gli orientamenti della Commissione europea. A tal proposito, si rammenta quanto espresso dalla Commissione in una lettera di commenti alla

⁸ Dato riferito al 1° semestre 2014, elaborato dall'Autorità sulla base dei dati pubblicati sul sito del regolatore svedese nell'ambito dei “*Key data- the market for electronic communications*”.

proposta di analisi dei mercati n. 4/2007 e n. 5/2007 notificata dal regolatore spagnolo, ossia che – date le marginali differenze tra i servizi a banda larga al dettaglio forniti su fibra e su rame – è possibile affermare l’esistenza di una sostituibilità dal lato della domanda tra le due tipologie di accesso e di una certa omogeneità dei vincoli competitivi tra i servizi di accesso all’ingrosso forniti su rame e su fibra.⁹ Si fa presente inoltre che la Raccomandazione della Commissione relativa all’applicazione degli obblighi di non discriminazione e metodologie di costo si basa proprio sull’esistenza di vincoli concorrenziali esercitati dai servizi di accesso in rame nei confronti dei servizi di accesso in fibra.¹⁰

18. Con riferimento all’osservazione dell’associazione AIIP di estendere ai servizi a banda larga la distinzione dei mercati rilevanti in base alla clientela finale, l’Autorità chiarisce che non essendo il mercato dell’accesso a banda larga al dettaglio incluso nella lista dei mercati individuati dalla Raccomandazione come suscettibili di regolamentazione *ex ante*, la definizione di tale mercato è svolta unicamente in quanto propedeutica alla definizione dei corrispondenti mercati all’ingrosso. Pertanto, di tale mercato sono stati analizzati solo quegli elementi caratterizzanti il servizio offerto alla clientela finale suscettibili di influenzare la definizione dei corrispondenti mercati all’ingrosso, e la definizione di due mercati rilevanti per tipologia di clientela si presenterebbe non pertinente né rilevante ai fini della presente analisi.

19. In relazione alla richiesta di BT Italia di una differenziazione dei rimedi in base alla tipologia di clientela servita, l’Autorità rimanda alle considerazioni svolte nell’ambito delle domande D5 e D6.

20. In merito a quanto espresso da Fastweb secondo cui l’Autorità non avrebbe svolto alcuna analisi prospettica della domanda di servizi a banda ultra larga, si fa presente che tale tipo di analisi è stata svolta – a titolo esemplificativo e comunque non esaustivo – nell’ambito: *i*) della valutazione dei prezzi dei servizi di accesso alla rete in rame di Telecom Italia (cfr. Allegato E, punti 6-8 della delibera n. 238/13/CONS, in cui si effettua una stima prospettica della domanda dei servizi, ipotizzando la migrazione dei clienti verso i servizi NGA a più elevato consumo di banda); *ii*) dello sviluppo del modello BU-LRIC per il calcolo dei costi dei servizi su rete NGA (cfr. Allegato F, paragrafo 5 della delibera n. 238/13/CONS, in cui si effettua una stima prospettica del *take-up* dei servizi NGA a più elevato consumo di banda) e del consumo di banda dei clienti (foglio “*input demand*” del file *excel* del modello di costo NGA). Si aggiunge a quanto sopra quanto svolto nell’ambito della delibera n. 42/15/CONS e confermato, con ulteriori precisazioni e argomentazioni a supporto, nello schema di decisione finale in relazione alle stime di *take-up* di servizi NGA al 2017.

21. Relativamente alle osservazioni di Vodafone, l’Autorità rammenta che le delibere n. 499/10/CONS e n. 604/13/CONS, che attualmente disciplinano le modalità applicative dei *test* di prezzo cui sono sottoposte le offerte al dettaglio in rame ed in fibra dell’operatore notificato, hanno aggiornato la metodologia precedentemente in vigore per le analisi di replicabilità (delibera n. 152/02/CONS), al fine di tenere conto

⁹ Cfr. Casi ES/2008/0804 e ES/2008/0805: *Wholesale (Physical) network infrastructure access and Wholesale Broadband access in Spain*, pag. 6.

¹⁰ Ad esempio, cfr. pag 45 dell’*Impact Assessment* che accompagna la Raccomandazione (SWD (2013) 329 *final*).

delle tipologie di offerta presenti nel mercato, basate sempre più su pacchetti di servizi di accesso venduti in *bundle* con altri servizi. Si fa presente altresì che l'Autorità provvederà ad aggiornare la metodologia dei *test* di replicabilità nell'ambito del procedimento avviato con delibera n. 537/13/CONS – attualmente sospeso con delibera n. 119/15/CONS ma che proseguirà a breve – al fine di tener conto delle innovazioni commerciali delle offerte di Telecom Italia. Pertanto si ritiene che gli strumenti di vigilanza attualmente a disposizione dell'Autorità, ed ancor più quelli che saranno definiti a valle della conclusione del procedimento di cui alla delibera n. 537/13/CONS, possano consentire di verificare anche eventuali pratiche di *leveraging* orizzontale del potere di mercato.

2 DEFINIZIONE DEI MERCATI DEL PRODOTTO/SERVIZIO ALL'INGROSSO

Domanda D2 della delibera n. 238/13/CONS: Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla definizione dei mercati del prodotto/servizio all'ingrosso?

Le osservazioni dei soggetti intervenuti ai sensi della delibera n. 238/13/CONS.

22. Gli operatori Fastweb, Telecom Italia, Vodafone e Wind, pur formulando alcune precisazioni, condividono sostanzialmente l'orientamento dell'Autorità in merito alla definizione dei mercati dei servizi di accesso fisico e virtuale all'ingrosso. Gli operatori AIP, Tiscali e Welcome Italia si pongono su di una posizione più critica. BT Italia, invece, non condivide la definizione dei mercati all'ingrosso dell'Autorità.

23. Circa le dinamiche concorrenziali del mercato n. 4/2007, Telecom Italia afferma che, mentre per i servizi NGA è atteso lo sviluppo di infrastrutture alternative a quella di Telecom Italia, almeno nelle aree commercialmente più interessanti del Paese, la duplicazione della rete in rame non è ipotizzabile. Con riferimento al mercato n. 5/2007, Telecom Italia osserva che la concorrenza a livello *retail* esercitata dai fornitori dei servizi di *mobile broadband* è in grado di condizionare indirettamente la concorrenza nel mercato all'ingrosso dei servizi *bitstream* influenzando le decisioni di prezzo degli operatori e richiama al riguardo l'analisi svolta dal regolatore austriaco. Inoltre, Telecom Italia rileva che, con il lancio delle offerte LTE, la pressione competitiva esercitata dai fornitori di servizi a banda larga su rete mobile potrà riguardare anche il segmento di clientela non residenziale e, pertanto, ritiene che l'Autorità dovrebbe prevedere un supplemento di indagine per tenere conto dell'espansione dell'LTE e dei relativi effetti competitivi sul mercato n. 5/2007.

24. Vodafone condivide in linea generale l'orientamento dell'Autorità di includere nella definizione del mercato i servizi di accesso all'ingrosso offerti sia su rete in rame sia su quella in fibra. In particolare – evidenziando che, dal lato dell'offerta, le soluzioni FTTCab privilegiate dall'*incumbent* implicano l'ammodernamento della sola rete primaria e quindi non la sostituzione della rete in rame, che continuerà ad essere utilizzata per la tratta secondaria di rete, e ritenendo che, dal lato della domanda, i due macro-profilo commerciali basati sull'ADSL e sulla fibra possano per lungo tempo coesistere nel medesimo mercato – Vodafone ritiene essenziale che i rimedi siano

imposti con riferimento a tutte le tecnologie incluse nel mercato, al fine di evitare che la transizione verso le reti NGA si trasformi in un'occasione di ri-monopolizzazione del mercato da parte dell'*incumbent*.

25. AIP, BT Italia, Tiscali, Vodafone e Welcome Italia non condividono la relazione verticale, identificata nell'analisi condotta dall'Autorità, tra il mercato all'ingrosso dell'accesso fisico (mercato n. 4/2007) ed il mercato all'ingrosso dell'accesso virtuale (mercato n. 5/2007) in base alla quale i prodotti del mercato n. 4/2007 costituiscono *input* produttivi per il mercato n. 5/2007.

26. In particolare AIP ritiene errata l'analisi effettuata con riferimento al mercato all'ingrosso dei servizi di accesso *bitstream* così come l'individuazione del perimetro del mercato n. 5/2007 trattato dall'Autorità come "derivata" diretta del mercato n. 4/2007, in quanto il mercato n. 5/2007 non è "automaticamente" costituito da servizi di accesso basati sulle infrastrutture in ULL e, pertanto, la relazione tra i due mercati non può essere rappresentata dalla Figura 1 dello schema di provvedimento. A parere di AIP l'errata valutazione dell'Autorità ha ripercussioni anche sull'analisi del grado di concorrenza riscontrato nell'analisi geografica nonché sull'inadeguatezza delle misure regolamentari proposte. Secondo l'Associazione, affinché un operatore possa formulare offerte di servizi *bitstream* per altri operatori, avvalendosi della disponibilità della collocazione e dell'ULL, occorre che si munisca almeno di un sistema di *provisioning* e di *assurance*, nonché di sistemi per l'apertura elettronica dei *ticket*. L'Associazione evidenzia, altresì, una serie di ragioni sottostanti la mancanza di offerte *bitstream* alternative a quelle di Telecom Italia, quali: i) gli elevati costi che un operatore alternativo dovrebbe sostenere per acquistare tali servizi da un altro operatore alternativo, derivanti dall'assenza di standardizzazione dei sistemi gestionali e del *software*; ii) il problema della migrazione massiva della propria base clienti ad oggi estremamente complesso e non regolamentato; iii) la circostanza che qualsiasi offerta alternativa di accesso *bitstream* non avrebbe le stesse caratteristiche di SLA e di *provisioning* dell'offerta di Telecom Italia, in quanto vi sarebbe un passaggio ulteriore nelle procedure di *provisioning* e di *assurance* (ISP-operatore alternativo-Telecom Italia in luogo del passaggio ISP-Telecom Italia per le offerte di quest'ultima).

27. Analogamente, BT Italia evidenzia che la rivendita di un servizio *wholesale* acquistato da Telecom Italia da parte di un operatore alternativo, per offrire a sua volta un servizio *bitstream*, richiederebbe ingenti investimenti per adeguare gli attuali sistemi e processi di *provisioning* ed *assurance* e rileva che tale aspetto non sia stato valutato nel documento di analisi di mercato.

28. BT Italia ed AIP ritengono, infine, che le offerte di servizi di accesso virtuale da parte di alcuni operatori alternativi non siano da considerare ai fini della valutazione della concorrenza attuale poiché i volumi risultano trascurabili rispetto alla dimensione del mercato.

29. Anche Tiscali e Welcome Italia sottolineano come nella definizione del mercato dei servizi di accesso virtuale non vada ricompresa l'autoproduzione dei servizi *bitstream* in quanto tali servizi non vengono rivenduti all'ingrosso ad altri operatori, ma forniti alle proprie divisioni commerciali. In particolare, Tiscali osserva che l'autoproduzione non può essere considerata facente parte del mercato, in quanto non è verosimile lo sviluppo di offerte *bitstream* da parte di operatori alternativi e ritiene che

l'Autorità non abbia fornito argomentazioni adeguate circa la scelta di includere l'autoproduzione, come invece richiesto dalla Commissione Europea nell'*Explanatory Note* della Raccomandazione sui mercati rilevanti. Tiscali non condivide altresì l'orientamento dell'Autorità di considerare l'autoproduzione anche ai fini dell'inclusione nel mercato rilevante di servizi di accesso forniti su tecnologie diverse dal rame. L'operatore ritiene infatti che i vincoli indiretti derivanti dalla disponibilità di servizi al dettaglio offerti su reti in fibra o WLL, che possono rappresentare un sostituto dei servizi *bitstream* in rame, non siano così forti da giustificare l'inclusione dell'autoproduzione nel mercato. A parere di Tiscali, infatti, l'offerta di servizi al dettaglio su rete in fibra o WLL è marginale e caratterizzata da una copertura parziale del territorio e dall'impossibilità di soddisfare livelli significativi di domanda.

30. Similmente Vodafone ritiene che la relazione verticale fra il mercato dell'accesso fisico e quello dell'accesso virtuale debba avere natura meramente "figurativa", in quanto non è suscettibile di esercitare una pressione competitiva nei confronti delle offerte di servizi *bitstream* dell'*incumbent*, dati i rilevanti costi organizzativi e gestionali sottesi alla creazione di una linea di *business wholesale* (es. strutture di *assurance*, *provisioning* e fatturazione dedicate), l'assenza di capacità produttiva in eccesso e la scarsa capillarità della copertura ULL degli operatori alternativi. Al riguardo, Vodafone considera improbabile che gli operatori alternativi si rivolgano ad altri operatori alternativi per l'acquisto di servizi di accesso virtuale, poiché la copertura parziale in ULL del territorio nazionale da parte di questi ultimi costringerebbe i primi a duplicare i contratti di fornitura (con l'*incumbent* e con fornitori alternativi) con un rilevante aumento dei costi di transazione.

31. Infine, BT Italia osserva che l'Autorità non considera che ciascuno dei mercati *wholesale* in esame serve due distinti mercati finali, affari e residenziale. Tale operatore osserva che i rimedi indifferenziati sinora introdotti nei mercati dei servizi di accesso all'ingrosso non hanno prodotto lo stesso effetto sui mercati finali in considerazione del fatto che Telecom Italia sul mercato affari continua a detenere una posizione di quasi monopolio e, pertanto, ritiene che l'Autorità debba integrare la propria analisi valutando la possibilità di giungere ad una separazione dei mercati *wholesale* specularmente a quella realizzata a livello *retail*, al fine di meglio indirizzare anche l'intervento regolamentare. Al riguardo, anche AIIP – sottolineando le specifiche caratteristiche della domanda di servizi a banda larga di tipo residenziale o aziendale ed, in particolare, l'assenza di economie di densità per la fornitura dei servizi a banda larga alla clientela affari – ritiene che l'Autorità avrebbe dovuto definire due mercati rilevanti all'ingrosso dei servizi a banda larga per le due tipologie di clientela (residenziale ed affari), tra loro distinti, come fatto per il mercato dell'accesso al dettaglio.

Le osservazioni integrative dei soggetti intervenuti ai sensi della delibera n. 65/14/CONS

32. Vodafone ritiene che dal secondo semestre 2013 non siano intervenute modifiche significative tali da alterare la situazione delineata nella delibera n. 238/13/CONS.

33. Telecom Italia, invece, evidenzia che dal secondo semestre 2013 sono intervenuti alcuni elementi di novità nel mercato dei servizi di accesso all'ingrosso, quali: *i*) il rapido avvio della concorrenza infrastrutturale sulle reti *ultra-broadband*, attraverso l'impiego da parte degli operatori del servizio di *sub loop unbundling*; *ii*) la presenza di accordi di cooperazione tra Telecom Italia ed i soggetti interessati ad investire nelle reti di accesso in fibra; *iii*) l'avvio di offerte *wholesale* orientate alla condivisione del rischio di investimento; *iv*) la concentrazione degli interessi commerciali e degli investimenti degli operatori alternativi nelle prime città del piano NGN di Telecom Italia, creando di fatto una differenza tra aree "infrastrutturate" e non; *v*) l'avvio di offerte *wholesale ultra-broadband* sulle reti alternative a quelle di Telecom Italia, con conseguente apertura alla concorrenza del mercato *wholesale* dell'accesso.

Le valutazioni dell'Autorità

34. Con riferimento ai rilievi sollevati da alcuni operatori relativamente alla relazione verticale tra i mercati dei servizi di accesso alla rete fissa rappresentata nella Figura 1 dello schema di provvedimento di cui alla delibera n. 238/13/CONS, si osserva quanto segue.

35. L'Autorità condivide l'osservazione di AIIP secondo cui il mercato dei servizi di accesso a banda larga non è "automaticamente" costituito dai servizi di accesso basati sull'utilizzo dell'ULL, in quanto, sebbene l'ULL costituisca il principale *input* per l'eventuale fornitura del servizio di accesso a banda larga all'ingrosso, al costo dell'acquisto del servizio di ULL vanno comunque aggiunti i costi relativi ad altri elementi di rete e servizi, quali, ad esempio, gli ulteriori spazi ed apparati in centrale (nel caso in cui gli operatori non possano attivare le linee aggiuntive in ULL negli spazi di cui già dispongono), il condizionamento e l'alimentazione, nonché i sistemi gestionali di *provisioning* ed *assurance*. Tuttavia, pur riconoscendo che sarebbero necessari *input* aggiuntivi al servizio di ULL per poter fornire servizi *bitstream* e che, quindi, un operatore in ULL dovrebbe sostenere ulteriori costi per entrare come fornitore nel mercato dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso, l'Autorità ritiene che ciò non metta in discussione la relazione verticale esistente tra i mercati all'ingrosso oggetto di analisi (mercati 3a e 3b, corrispondenti rispettivamente al mercato n. 4/2007 e il mercato n. 5/2007). Al riguardo, si rammenta che la stessa Raccomandazione sui mercati rilevanti riconosce la suddetta relazione.¹¹

36. Sul tema dell'autoproduzione, si intende evidenziare comunque che l'esistenza di una relazione verticale tra i suddetti mercati dei servizi di accesso è una condizione necessaria ma non sufficiente per l'inclusione dell'autoproduzione dei servizi *bitstream* nell'ambito dell'analisi di mercato. Infatti, in un'industria

¹¹ Cfr. *Explanatory memorandum* che accompagna la Raccomandazione sui mercati rilevanti, ag 41 "access seekers would still rely, for the time being, on two different vertically related wholesale inputs to address the retail markets. Bitstream-type products and unbundled access and related fibre inputs are therefore expected to remain complements rather than substitutes. As a result, it is expected that NRAs will continue to define separate product markets for the two types of access, i.e. wholesale access markets upstream and downstream of each other" o pag. 47 "WCA products are typically provided by alternative operators using their own infrastructure or by relying on an upstream access product (for copper LLU or fibre-based equivalents)."

verticalmente integrata, quale quella dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa, l'inclusione dell'autoproduzione – che, come noto, è volta a tenere conto di tutti i vincoli concorrenziali presenti nel mercato oggetto di analisi – risulta giustificata solo se si dimostra l'esistenza di vincoli indiretti (generati dalla competizione che esiste nei mercati/prodotti a valle) sufficientemente forti.

37. Al riguardo – in linea con le indicazioni fornite in merito dalla Commissione europea in alcune lettere di commenti a schemi di provvedimento di analisi del mercato n. 5/2007¹² – si conferma quanto proposto in consultazione pubblica, ossia l'inclusione dell'autoproduzione ai fini della definizione del mercato n. 3b (mercato n. 5/2007), proprio in virtù dell'esistenza di forti vincoli competitivi al comportamento dell'impresa fornitrice del servizio all'ingrosso derivanti, indirettamente, dalle condizioni di sostituibilità esistenti tra i servizi di accesso al dettaglio forniti mediante le diverse tecnologie (*indirect constraints*).

38. In particolare, si rammenta che la Commissione ha sottolineato l'importanza che le Autorità nazionali di regolamentazione (ANR), ai fini dell'inclusione dell'autoproduzione in fase di definizione del mercato, valutino l'esistenza di eventuali vincoli indiretti e ne stimino la forza attraverso la verifica delle seguenti tre condizioni: *i*) se un operatore alternativo sia costretto a trasferire un ipotetico aumento di prezzo dei servizi di accesso all'ingrosso sui servizi al dettaglio tenuto conto del rapporto tra prezzi all'ingrosso e prezzi al dettaglio; *ii*) se ci sia, nel mercato al dettaglio corrispondente, una sufficiente sostituibilità dal lato della domanda tra i servizi che hanno subito l'incremento di prezzo ed altri servizi tale da rendere l'incremento del prezzo all'ingrosso non profittevole; *iii*) se, a seguito dell'incremento dei prezzi al dettaglio (originato dall'incremento dei prezzi all'ingrosso), la domanda di mercato non migri significativamente verso le offerte al dettaglio dell'operatore verticalmente integrato (che originariamente ha aumentato il prezzo all'ingrosso) rendendo in tal modo l'aumento di prezzo profittevole. Nel caso in cui il suddetto *test* dimostri l'esistenza di forti vincoli indiretti, la Commissione invita le ANR a tenerne conto in fase di valutazione del significativo potere di mercato. La stessa Commissione osserva altresì che, se in fase di definizione del mercato un'ANR tenesse in considerazione vincoli indiretti non sufficientemente forti, si correrebbe il rischio di pregiudicare l'analisi SMP e di sottovalutare la reale portata del potere di mercato all'ingrosso, tramite l'inclusione delle quote di mercato autoprodotte di tutti i concorrenti verticalmente integrati, senza considerare se essi effettivamente esercitano un vincolo al comportamento dell'operatore dominante.¹³

¹² Casi UK/2007/0733 (SG-Greffe (2008) D/200640); PT/2008/0850 e 0851 (SG-Greffe (2009) D/3); FI/2009/0900 (SG-Greffe (2009) D/2294); EE/2013/1453 e 1454 (C(2013)/3821).

¹³ Cfr. Casi UK/2007/0733 (SG-Greffe (2008) D/200640), pagina 9 “...if weak constraints are automatically taken into account at the market definition stage, then there is also a risk of prejudging the SMP assessment and understating the real extent of market power at the wholesale level by including self-supplied market shares for all vertically integrated competitors irrespective of whether they are actually constraining the market behaviour of the incumbent” e FI/2009/0900 (SG-Greffe (2009) D/2294), pagina 5 “...with regard to the indirect constraints, the Commission would like to underline that if weak constraints are automatically taken into account at the market definition stage, then there is also a risk of understating the real extent of market power at the wholesale level by including self-supplied market shares for all vertically integrated competitors, irrespective of whether they are actually constraining the market behaviour of the incumbent”.

39. Si conferma in particolare l'analisi svolta ai punti 149-150 dell'allegato B alla delibera n. 238/13/CONS, con la quale si è dimostrata la sussistenza delle summenzionate tre condizioni richieste dalla Commissione e, dunque, la presenza di forti vincoli indiretti esercitati dalla sostituibilità esistente nel mercato al dettaglio tra i servizi di accesso forniti mediante le diverse tecnologie.

40. In dettaglio, con riferimento alla prima condizione, ed in continuità con quanto già accertato nella precedente analisi di mercato, si ritiene che un eventuale aumento di prezzo di circa il 10% dei servizi xDSL all'ingrosso si rifletterebbe in un significativo incremento dei prezzi dei servizi xDSL al dettaglio (di una percentuale di almeno il 5%), in quanto il costo della componente all'ingrosso in esame rappresenta una componente significativa del prezzo del servizio al dettaglio.

41. Inoltre, si osserva che tale incremento del prezzo del servizio xDSL al dettaglio – per via della sostituibilità accertata nel mercato al dettaglio tra servizi di accesso in rame e servizi di accesso forniti in altre tecnologie – determinerebbe una migrazione significativa della domanda del mercato finale verso servizi di accesso a banda larga offerti attraverso la fibra ottica o il WLL, tale da rendere l'incremento del prezzo all'ingrosso non profittevole. Ciò in quanto la migrazione della domanda finale verso servizi in fibra ottica e/o WLL comporta un aumento della capacità all'ingrosso in tali tecnologie (fornita sotto forma di autoproduzione o vendita sul mercato) ed una corrispondente diminuzione nella vendita all'ingrosso di connettività xDSL. Sul tema, con riferimento all'osservazione di Tiscali secondo cui i vincoli indiretti derivanti dalla disponibilità di servizi al dettaglio offerti su reti in fibra o WLL non sono così forti da giustificare l'inclusione dell'autoproduzione nel mercato, si evidenzia che la presenza dei suddetti vincoli era già stata riscontrata nella precedente analisi di mercato quando la penetrazione della rete in fibra era inferiore. Pertanto, l'Autorità ritiene che tali vincoli indiretti siano presenti a maggior ragione nell'arco temporale di riferimento della presente analisi di mercato, considerati gli investimenti in atto da parte degli operatori in reti di nuova generazione ed il conseguente sviluppo di offerte di accesso alla rete in fibra nei mercati al dettaglio.

42. Da ultimo, per dimostrare che l'incremento del prezzo all'ingrosso non sarebbe profittevole, è necessario verificare anche la sussistenza della terza condizione richiesta dalla Commissione. Al riguardo si evidenzia che l'imposizione dell'obbligo di non discriminazione in capo all'operatore notificato (unico operatore verticalmente integrato che offre il servizio *bitstream* su xDSL) comporta che qualsiasi variazione di prezzo del servizio *bitstream* in rame debba necessariamente riflettersi in un aumento di prezzo della corrispondente offerta al dettaglio rendendo in tale modo improbabile una migrazione significativa della domanda di mercato verso le offerte al dettaglio dell'operatore verticalmente integrato (che originariamente ha aumentato il prezzo all'ingrosso).

43. Si fa presente altresì che la prassi di considerare l'autoproduzione sia in fase di definizione dei mercati rilevanti sia in fase di valutazione del significativo potere di mercato è ampiamente consolidata in Europa, come del resto osservato dal BEREC

proprio con riferimento al mercato dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso.¹⁴ Per quanto riguarda l'osservazione di Telecom Italia in merito all'esistenza di una concorrenza di prezzo esercitata dai fornitori dei servizi di *mobile broadband* a livello *retail* tale da condizionare in maniera indiretta il funzionamento del mercato all'ingrosso dei servizi *bitstream*, l'Autorità, pur riscontrando una crescente diffusione di offerte dati da rete mobile nel mercato *retail*, non ritiene che al momento la presenza di tali offerte eserciti indirettamente una sufficiente pressione competitiva sul mercato dei servizi di accesso centrale all'ingrosso. Infatti, come già argomentato nelle proprie valutazioni relative alla definizione dei mercati al dettaglio, l'Autorità non ha riscontrato l'esistenza di una relazione di sostituibilità tra i servizi di accesso dati da rete fissa e da rete mobile. In particolare, si ribadisce che l'analisi di sostituibilità svolta ha evidenziato, tra l'altro, che permangono differenze tra i due servizi nelle caratteristiche tecniche, in termini di velocità e qualità della connessione, nonché differenze nelle modalità di fruizione del servizio. Sono state riscontrate, altresì, differenze commerciali e tariffarie nella formulazione delle offerte tali da rendere non sostituibili i servizi di connettività su rete fissa e su rete mobile. Pertanto, l'Autorità non ritiene condivisibile la posizione espressa da Telecom Italia in merito all'esistenza di una concorrenza indiretta esercitata dalle offerte dati da rete mobile a livello *retail* e tale da condizionare il funzionamento del mercato all'ingrosso dei servizi *bitstream*.

44. Con riferimento alla sostituibilità fisso-mobile, non si condivide inoltre quanto sostenuto da Telecom Italia in merito alla pressione competitiva derivante dalla crescente diffusione della tecnologia LTE. Al riguardo, come già evidenziato precedentemente si ritiene che la diffusione di offerte di servizi di accesso 4G alla larga banda mobile in Italia – ad oggi e nell'orizzonte temporale della presente analisi – non sia tale da condizionare i risultati dell'analisi di sostituibilità fisso-mobile svolta dall'Autorità. Tuttavia, l'Autorità valuterà se avviare, dopo la conclusione dell'analisi di mercato, un'attività di monitoraggio al fine di esaminare gli effetti concorrenziali derivanti dalla futura espansione della tecnologia LTE.

45. L'Autorità fa presente che gli elementi di novità intervenuti a partire dal secondo semestre 2013 ed evidenziati da Telecom Italia sono stati tenuti in considerazione nell'analisi di mercato. Si osserva, infatti, che già nello schema di provvedimento sottoposto a consultazione pubblica è stata svolta un'analisi prospettica dei mercati in esame e, quindi, nella fase di definizione dei mercati rilevanti, nell'analisi del grado di concorrenzialità, nonché nello sviluppo dei modelli BU-LRIC sono stati considerati, ad esempio, l'evoluzione della concorrenza infrastrutturale sulle reti *ultra broadband* determinata anche dallo sviluppo del servizio di *sub loop unbundling* e l'evoluzione dei piani di investimento degli operatori alternativi. Successivamente alla consultazione pubblica nazionale, nel tener conto delle osservazioni formulate dai partecipanti alla consultazione – come integrate dai contributi resi ai sensi delle delibere n. 65/14/CONS e n. 42/15/CONS – l'Autorità ha utilizzato informazioni aggiornate.

46. Con riferimento alla proposta dell'operatore BT Italia di definire mercati dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso differenziati per tipologia di clientela finale

¹⁴ Cfr. BoR(10)09, BEREC *Report on self-supply*, March 2010 ed Inderst e Valletti, 2007, *Market Analysis in the presence of indirect constraints and captive sales*, *Journal of Competition Law and Economics*.

servita, ossia affari o residenziale, l’Autorità non ritiene che sussistano le condizioni per individuare due mercati rilevanti separati. Al riguardo, si osserva che un operatore che fornisce il servizio a larga banda *retail*, acquistando servizi di accesso a banda larga all’ingrosso, utilizza *input* tecnici sostanzialmente analoghi sia che si rivolga ad una clientela affari sia che si rivolga ad una clientela residenziale. Si ritiene che ciò che differenzia, tuttora, l’offerta rivolta alle due tipologie di clientela sono le condizioni contrattuali nella vendita dei servizi di accesso ed i processi di fornitura del servizio che prevedono diversi livelli di qualità e di assistenza. Per tali motivi l’Autorità, pur non ravvisando condizioni dal lato della domanda e dell’offerta tali da giustificare una differenziazione del mercato dei servizi di accesso virtuale all’ingrosso per tipologia di clientela finale servita, ha confermato l’obbligo in capo a Telecom Italia di predisporre specifiche condizioni contrattuali (ad esempio, i cosiddetti *SLA premium*) tali da consentire ad un operatore che si rivolge ad una clientela di tipo *business* di differenziare il servizio offerto per tipologia di clientela.

3 DETERMINAZIONE DEL SIGNIFICATIVO POTERE DI MERCATO

Domanda D4 della delibera n. 238/13/CONS: Si condividono le conclusioni raggiunte dall’Autorità in merito alla determinazione del significativo potere di mercato?

Le osservazioni dei soggetti intervenuti ai sensi della delibera n. 238/13/CONS

47. Tutti gli operatori che hanno formulato osservazioni in merito all’analisi del significativo potere di mercato, ad eccezione di Telecom Italia, condividono sostanzialmente le conclusioni raggiunte dall’Autorità.

48. L’associazione AIPP evidenzia che la dominanza di Telecom Italia è comprovata non solo dagli indicatori considerati dall’Autorità ma anche dal suo “potere sul prezzo”, indicato nella tabella 20 dello schema di provvedimento, dai ricavi crescenti nel tempo a fronte di volumi costanti, se non in leggera diminuzione. Tiscali rileva, inoltre, che i dati relativi alle quote di mercato al dettaglio e all’ingrosso di cui alle tabelle dello schema di provvedimento mostrano un assestamento del mercato a partire dal 2010 e, quindi, che nel corso dell’ultimo triennio di analisi dei mercati non c’è stato un reale miglioramento del livello di concorrenza.

49. Vodafone ritiene che il mercato dell’accesso fisico presenti dal lato dell’offerta una concentrazione pressoché assoluta nelle mani dell’*incumbent* che non sembra passibile di modifiche neanche in prospettiva – per gli alti e non recuperabili costi di ingresso sul mercato delle infrastrutture – anche considerando la creazione di reti di tipo NGA. Ciò, secondo Vodafone, per la natura “embrionale” delle reti di nuova generazione e, soprattutto, data la forte correlazione esistente tra il controllo della rete in rame e la possibilità di sviluppare soluzioni NGA, specie in un contesto di tipo FTTC. Vodafone evidenzia, quindi, che il controllo da parte di Telecom Italia di *asset* che hanno un ruolo chiave per la creazione delle reti NGA mette quest’ultima in una posizione privilegiata anche nel contesto di transizione verso le reti di nuova generazione con possibilità di estendere il proprio potere di mercato in tale ambito.

50. Con riferimento al mercato dell'accesso virtuale all'ingrosso, gli operatori Vodafone e l'associazione AIP non concordano con la definizione delle quote di mercato. In particolare, Vodafone non condivide l'impiego del concetto di autoproduzione per la costruzione delle quote, specie se da tale impostazione si fa dipendere una diversa gradazione del potere di mercato dell'*incumbent* e, come conseguenza, una differenziazione dei rimedi nelle varie aree geografiche. L'associazione AIP evidenzia che il potere di mercato di Telecom Italia nel mercato dei servizi *bitstream wholesale* è maggiore di quanto considerato dall'Autorità, non solo in ragione della errata definizione del mercato – ossia dell'inclusione dell'autoproduzione degli operatori attivi nell'ULL – ma anche per l'eccessiva ampiezza dell'orizzonte temporale considerato nella valutazione della concorrenza potenziale generata dalle NGAN e dall'assunzione che chi realizzerà proprie reti NGAN offrirà servizi *bitstream wholesale*.

51. Con riferimento ai mercati al dettaglio, Vodafone adduce ulteriori elementi per rafforzare le conclusioni cui l'Autorità giunge. In particolare, l'operatore ritiene utile effettuare un'operazione di "pesatura" delle quote di mercato degli operatori alternativi sulla base della redditività conseguita sul mercato, evidenziando che i margini conseguiti da Telecom Italia attraverso la vendita dei servizi fissi sono incomparabilmente più alti (e con un divario crescente nel tempo) rispetto a quelli conseguiti dai *competitors* ed osservando che tali differenziali sembrano in larga misura dovuti alle criticità che caratterizzano gli aspetti tecnico-economici delle offerte *wholesale* dell'*incumbent*. La dinamica del mercato al dettaglio è dunque, secondo Vodafone, largamente insoddisfacente e dominata da comportamenti aggressivi dell'*incumbent*, con evidenti riflessi sulle *performance* di mercato, testimoniate dal grado insoddisfacente di penetrazione, adozione e qualità dei servizi, specie se si raffronta quanto accade nel mercato della telefonia fissa in Italia con quanto accade, sempre nel nostro Paese, sul mobile oppure negli altri mercati fissi europei. Vodafone ritiene, altresì, che l'Autorità dovrebbe giungere ad analoghe conclusioni con riferimento al mercato della banda larga al dettaglio, definendo interventi regolamentari specifici volti a tutelare la concorrenza anche su tale mercato, in quanto non competitivo.

52. BT Italia – pur condividendo le conclusioni raggiunte dall'Autorità – ritiene opportuno rimarcare il peggioramento dell'assetto concorrenziale del mercato affari nell'arco temporale di riferimento, evidenziando che dalle tabelle da 25 a 28 dello schema di provvedimento si desume un elevato differenziale fra le quote di Telecom Italia nel mercato residenziale e affari – cresciuto nel tempo, soprattutto per le quote di mercato in valore – nonché una distanza tra il primo ed il secondo operatore nel mercato affari non comparabile rispetto a quanto accade nel mercato residenziale. Tali dati, secondo BT Italia, indicano in modo chiaro che le dinamiche competitive esistenti sui mercati affari e residenziali sono profondamente diverse e che la previsione di rimedi indifferenziati per tipologia di mercato non ha prodotto gli effetti che la regolamentazione si è finora proposta. BT Italia chiede quindi che l'Autorità concentri la propria azione al fine di rendere maggiormente competitivo il mercato affari, prevedendo dei rimedi, *retail* e *wholesale*, aggiuntivi e/o più stringenti, senza escludere la valutazione di possibili posizioni di *joint dominance* sui servizi basati su reti in fibra

ottica, le quali, qualora verificate, dovrebbero richiedere un rafforzamento della regolamentazione.

53. Telecom Italia dichiara di non condividere l'orientamento dell'Autorità in merito alla determinazione del significativo potere di mercato atteso che le conclusioni cui l'Autorità perviene non tengono in sufficiente conto dei fenomeni di sostituzione fisso-mobile, i piani LTE in fase di sviluppo, la pressione competitiva degli *Over The Top* (OTT) nonché la presenza di condizioni effettive di competizione in alcune aree geografiche, dove si può osservare una significativa riduzione del potere di mercato di Telecom Italia. L'operatore ritiene che la regolamentazione dell'accesso alla rete fissa abbia ridotto in questi anni le barriere all'entrata ed all'espansione, limitando i vantaggi derivanti dall'integrazione verticale e dal controllo di infrastrutture non facilmente duplicabili, rendendo più facile per gli operatori alternativi la risalita lungo la scala degli investimenti e diminuendo sempre più la forza economica di Telecom Italia. Telecom Italia ritiene che in questi anni gli operatori alternativi – basandosi sull'accesso regolamentato alle infrastrutture di rete fissa dell'*incumbent*, e in particolare sull'ULL – abbiano potuto sviluppare reti proprie, che hanno permesso loro di fornire alla clientela finale servizi *broadband*, in particolare con le offerte *multiple-play* ed integrate fisso-mobile, in maniera sempre più competitiva anche grazie alle misure imposte sui *test* di replicabilità delle proprie offerte *retail*. Inoltre, sottolinea l'operatore, la disponibilità dei servizi di accesso WLR e *bitstream naked* ha consentito agli operatori alternativi di estendere la copertura del territorio nella fornitura dei servizi al dettaglio in tempi più rapidi. In aggiunta, Telecom Italia ritiene che la scala produttiva raggiunta dagli operatori nelle aree ULL sia sufficiente a rendere le loro condizioni di efficienza produttiva sostanzialmente simili a quelle di Telecom Italia e che la disponibilità di offerte *wholesale* alternative a quella di Telecom Italia consenta e consentirà sempre più l'ottimizzazione degli investimenti degli operatori alternativi.

54. Telecom Italia rileva, inoltre, che gli Impegni approvati con delibera n. 718/08/CONS, trasformati in obblighi con la delibera n. 731/09/CONS e correttamente applicati da Telecom Italia, come certificato dall'Autorità ai sensi della delibera n. 600/11/CONS, hanno inciso e continuano ad incidere direttamente o indirettamente sui principali criteri individuati dalle Linee direttrici della Commissione per la valutazione del potere di mercato.

55. Con riferimento al mercato n. 4/2007, Telecom Italia evidenzia che sebbene i servizi di accesso fisico all'ingrosso siano forniti prevalentemente da se stessa, che possiede l'unica rete di accesso diffusa capillarmente su tutto il territorio nazionale, occorre tenere conto in termini prospettici dello sviluppo di infrastrutture alternative, almeno nelle aree commercialmente più interessanti del Paese, e richiama al riguardo i piani di copertura NGAN di alcuni operatori alternativi.

56. Con riferimento al mercato n. 5/2007, Telecom Italia ritiene che, in considerazione dei vincoli indiretti indotti dall'elevata sostituibilità fisso-mobile, che sarà ulteriormente accentuata dalla disponibilità della tecnologia LTE, il mercato dell'accesso a banda larga all'ingrosso presenti condizioni di effettiva concorrenza. Inoltre, Telecom Italia concentrando l'analisi esclusivamente sulla piattaforma fissa, evidenzia che le condizioni concorrenziali mostrano un'elevata differenziazione a livello geografico tra le "aree ULL" e le "aree non ULL" e che nelle prime, nelle quali

vi è o vi sarà a breve una competizione infrastrutturale NGAN/LTE, si può concludere l'assenza di posizioni di SMP. Telecom evidenzia altresì che la regolamentazione dell'*unbundling* della rete di accesso in rame di Telecom Italia consente agli operatori alternativi di offrire il servizio *bitstream* con le stesse caratteristiche e gli stessi costi di quello offerto da Telecom Italia – osservando che esiste un mercato di offerte *wholesale broadband* (verso operatori e ISP) pubblicizzato sui siti dei principali operatori di telecomunicazioni – e che è probabile che alcuni operatori alternativi offrano servizi di accesso all'ingrosso su rete in fibra ottica al fine di ottimizzare gli investimenti effettuati per le reti NGAN nelle principali aree metropolitane del Paese. Per le suddette considerazioni secondo l'operatore anche il contropotere degli acquirenti risulta notevolmente aumentato e l'integrazione verticale non si configura come un possibile fattore di vantaggio competitivo per Telecom Italia in questo mercato.

57. Con riferimento ai mercati al dettaglio, secondo Telecom Italia, entrambi i sub-mercati relativi all'accesso telefonico *retail* residenziale e non residenziale, sono caratterizzati da condizioni “effettivamente concorrenziali”, alla luce dei vincoli indiretti derivanti dalla sostituzione fisso-mobile e dalla spinta dei servizi offerti dagli operatori OTT che incentivano la clientela ad orientarsi verso soluzioni alternative all'accesso telefonico tradizionale.

Le osservazioni integrative dei soggetti intervenuti ai sensi della delibera n. 65/14/CONS

58. Telecom Italia ribadisce con maggior vigore quanto già sostenuto nel contributo inviato in risposta alla consultazione pubblica di cui alla delibera n. 238/13/CONS, alla luce delle novità intervenute e dei nuovi dati aggiornati al 31 dicembre 2013. In particolare, l'operatore ritiene che gli eventi sopravvenuti abbiano come conseguenza il riconoscimento della effettiva competitività dei mercati dei servizi di accesso al dettaglio (compreso quello dei servizi di accesso a banda larga) e, pertanto, auspica che l'Autorità preveda la totale rimozione degli obblighi finora vigenti per i mercati al dettaglio, in linea con la bozza della nuova Raccomandazione (marzo 2014) in materia di revisione della lista dei mercati rilevanti. Con riferimento ai mercati all'ingrosso, l'operatore ritiene che le evoluzioni del mercato evidenzerebbero l'esistenza di aree contendibili con dinamiche di mercato e competitive diverse rispetto al resto del territorio, tali da identificare mercati dell'accesso sub-nazionali, alcuni dei quali privi di posizioni SMP. Pertanto Telecom Italia ritiene che gli elementi acquisiti dall'Autorità dovrebbero portare a superare il modello di un'unica regolamentazione nazionale, a favore di un intervento regolamentare differenziato in funzione della caratterizzazione concorrenziale delle aree geografiche.

59. Vodafone, al contrario, sostiene che nel mercato fisso non sono intervenuti cambiamenti nelle condizioni concorrenziali rispetto alla situazione nella prima metà del 2013. L'operatore evidenzia che, nonostante la diminuzione delle linee di accesso – sia per Telecom Italia che per gli altri operatori – che determina una leggera diminuzione della quota di mercato di Telecom Italia, è confermata la posizione di dominanza dell'*incumbent*. Inoltre, Vodafone osserva che le offerte *retail* di Telecom Italia si focalizzano sempre più su offerte convergenti di tipo fisso e mobile che espongono il mercato al rischio di pratiche escludenti.

Le valutazioni dell'Autorità

60. In risposta alle osservazioni presentate dagli operatori nel corso della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 238/13/CONS, l'Autorità, pur rilevando un sostanziale accordo fra tutti gli operatori alternativi sugli esiti della valutazione del significativo potere di mercato, specifica quanto segue.

61. Circa l'inclusione dell'autoproduzione nel calcolo delle quote di mercato dei servizi di accesso a banda larga all'ingrosso, l'Autorità, oltre a rammentare che l'inclusione dell'autoproduzione in fase di analisi di significativo potere di mercato è prassi ampiamente consolidata in Europa¹⁵, ribadisce che la stessa Commissione, in diverse lettere di commenti a proposte di provvedimento aventi ad oggetto il mercato a n. 5/2007 (ora n. 3b)¹⁶, ritiene che le ANR, qualora accertino la presenza di vincoli indiretti sufficientemente forti in fase di definizione dei mercati attraverso la verifica delle tre condizioni indicate dalla Commissione nelle proprie lettere di commenti, precedentemente riportate, debbano tenere conto della loro forza proprio nell'ambito della valutazione del significativo potere di mercato.

62. L'Autorità fa presente che in fase di valutazione del significativo potere di mercato, rilevano non solo i vincoli indiretti sufficientemente forti esercitati dall'autoproduzione dei servizi di accesso virtuale in tecnologie diverse dal rame, ma anche quelli esercitati dall'autoproduzione dei servizi *bitstream* in rame mediante il ricorso al servizio ULL. Di conseguenza, con riferimento al mercato n. 3b, le *captive sales* (autoproduzione) sono rappresentate, per l'operatore dominante, dai servizi *bitstream* che si autoproduce (ossia che fornisce alle proprie divisioni *retail* per la vendita di servizi a banda larga al dettaglio), per gli operatori alternativi, dai servizi *bitstream* autoprodotti su infrastrutture proprietarie (in rame o in altre tecnologie) o su linee acquistate in ULL dall'operatore dominante.

63. L'Autorità, inoltre, osserva che l'esclusione dell'autoproduzione degli operatori alternativi dal calcolo delle quote di mercato non altererebbe le conclusioni cui l'Autorità è giunta in fase di analisi del significativo potere di mercato (ossia l'individuazione di Telecom Italia quale operatore SMP nel mercato rilevante individuato di dimensione geografica nazionale) in quanto determinerebbe un incremento della quota di mercato di Telecom Italia. Si osserva peraltro che l'individuazione di Telecom Italia quale operatore SMP è il risultato di un'analisi completa e globale delle caratteristiche economiche del mercato rilevante, in cui il livello delle quote di mercato è solo uno dei molteplici criteri utilizzati.

64. In merito all'osservazione di AIPP sull'eccessiva ampiezza dell'orizzonte temporale considerato nella valutazione della concorrenza potenziale recata dalle NGAN l'Autorità fa presente che, in accordo con le Linee direttrici, le analisi di mercato devono essere svolte in chiave prospettica e, quindi, nello specifico, si ritiene che l'orizzonte temporale per i piani di sviluppo di reti di nuova generazione – basato su richieste di informazioni che arrivano a coprire l'anno 2017 – non sia eccessivo.

¹⁵ Cfr. BoR (10)09, BEREC *Report on self-supply*, March 2010.

¹⁶ Cfr. nota 12.

65. Relativamente alla richiesta di BT Italia di prevedere rimedi aggiuntivi e/o più stringenti per il mercato affari, al fine di renderlo maggiormente competitivo, l’Autorità evidenzia che la regolamentazione prevista per i mercati all’ingrosso, anche in virtù delle modifiche introdotte a valle della consultazione pubblica, include già una differenziazione degli obblighi in capo a Telecom Italia che riflette le diverse esigenze della clientela al dettaglio (residenziale o affari). In particolare si precisa che un operatore che si rivolge ad una clientela di tipo *business* può comunque già offrire un servizio differenziato ai propri clienti richiedendo all’operatore *incumbent* condizioni di fornitura differenti (ad esempio, richiedendo i cosiddetti *SLA premium*).

66. Con riferimento alla richiesta di Vodafone di prevedere interventi regolamentari specifici volti a tutelare la concorrenza nel mercato dell’accesso a banda larga al dettaglio, si osserva che tale mercato non è incluso nella lista dei mercati individuati dalla Raccomandazione come suscettibile di regolamentazione *ex ante* e, pertanto, l’introduzione di rimedi *ex ante* in tale mercato può discendere solo da un’analisi in cui si dimostri, anzitutto, che esso sia suscettibile di regolamentazione *ex ante* (verifica del cosiddetto triplo *test*) e che quindi la regolamentazione introdotta nei mercati all’ingrosso non sia sufficiente a risolvere i problemi concorrenziali e, successivamente, che non sia effettivamente concorrenziale (presenza di uno o più operatori con SMP). Per quanto attiene al suggerimento di Vodafone di effettuare la “pesatura” delle quote di mercato sulla base della redditività, l’Autorità ritiene che – in accordo con le indicazioni delle Linee Guida della Commissione nonché con la prassi delle altre Autorità di regolamentazione – le quote di mercato espresse in volumi ed in ricavi siano di per sé sufficienti, unitamente agli altri indicatori analizzati e relativi alle caratteristiche economiche e strutturali dei mercati rilevanti, ai fini della valutazione del significativo potere di mercato.

67. In merito al livello di concorrenzialità dei mercati in esame, l’Autorità ritiene che, benché si stiano osservando segnali di miglioramento degli scenari competitivi, la valutazione circa la concorrenzialità ed il potere di mercato di Telecom Italia non possa subire variazioni significative nell’orizzonte temporale considerato. Infatti, l’Autorità osserva che il controllo da parte di Telecom Italia della quasi totalità degli accessi su rete in rame nonché di *asset* che hanno un ruolo chiave, quali ad esempio infrastrutture e spazi, pone l’*incumbent*, in assenza di specifici obblighi asimmetrici, in una posizione tale da attribuirle un considerevole vantaggio competitivo, tenuto conto della mancanza di altre reti significative capaci di veicolare servizi in concorrenza (ad esempio le reti via cavo) e dell’attuale fase, ancora di sviluppo, delle reti NGA. Ulteriori elementi di vantaggio derivano dalle economie dimensionali e di diversificazione di cui l’operatore *incumbent* gode in misura maggiore rispetto a qualsiasi altro concorrente.

68. Al fine di aggiornare i dati relativi al mercato di cui alla delibera n. 238/13/CONS, l’Autorità, nel corso del mese di marzo 2014, ha effettuato una richiesta supplementare di informazioni agli operatori al fine di disporre di dati di mercato aggiornati per l’interno anno 2012 e per il 2013. Anche in termini di quote di mercato, si osserva una sostanziale invarianza nei risultati esplicitati nella delibera n. 238/13/CONS.

69. Con riguardo al mercato dell’accesso locale all’ingrosso (mercato n. 3a), nella Tabella seguente sono riportate le quote di mercato in volumi e ricavi dal 2008 al 2011

(periodo già analizzato nello schema di provvedimento sottoposto a consultazione pubblica con delibera n. 238/13/CONS), nonché l'aggiornamento a tutto il 2012, 2013 e 2014. Sebbene negli ultimi due anni le quote di mercato dell'*incumbent* in termini di volumi e ricavi risultano in diminuzione rispetto a quelle relative al periodo 2008-2011, il loro livello è comunque intorno al 90%.

Tabella 3 – Mercato dei servizi di accesso locale all'ingrosso: quote di mercato in volumi e ricavi (2008-2014)

| | Volumi (numero di linee) | | Ricavi | |
|-------------|--------------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| | Telecom Italia | Altri operatori | Telecom Italia | Altri operatori |
| 2008 | 98,68% | 1,32% | 89,42% | 10,58% |
| 2009 | 98,59% | 1,41% | 91,15% | 8,85% |
| 2010 | 98,53% | 1,47% | 91,82% | 8,18% |
| 2011 | 98,44% | 1,56% | 92,47% | 7,53% |
| 2012 | 97,91% | 2,09% | 91,46% | 8,54% |
| 2013 | 96,84% | 3,16% | 90,64% | 9,36% |
| 2014 | 95,85% | 4,15% | 89,96% | 10,04% |

Fonte: elaborazioni AGCOM su dati forniti dagli operatori.

70. Analogamente, passando all'esame del mercato dei servizi di accesso a banda larga al dettaglio (Tabella 4), si osserva che, sebbene le quote di mercato di Telecom Italia sia in volumi, sia in ricavi siano in riduzione nel periodo di analisi considerato, in termini percentuali, nel 2014 risultano prossime rispettivamente al 49% ed al 47%.

Tabella 4 – Mercato dei servizi di accesso a banda larga al dettaglio: quote di mercato in volumi e ricavi (2008-2014)

| | | Telecom Italia | Fastweb | Wind | Tiscali | Vodafone - Teletu | Altri |
|-------------|---------------|-----------------------|----------------|-------------|----------------|--------------------------|--------------|
| 2008 | Volumi | 61,09% | 13,63% | 12,35% | 4,88% | 6,57% | 1,47% |
| | Ricavi | 56,84% | 26,41% | 9,34% | 0,10% | 0,82% | 6,50% |
| 2009 | Volumi | 57,88% | 13,03% | 13,67% | 4,47% | 9,48% | 1,46% |
| | Ricavi | 55,98% | 25,56% | 10,76% | 0,07% | 1,69% | 5,94% |
| 2010 | Volumi | 55,65% | 12,49% | 14,92% | 4,03% | 11,63% | 1,29% |
| | Ricavi | 54,97% | 25,06% | 11,90% | 0,06% | 2,47% | 5,55% |
| 2011 | Volumi | 53,99% | 12,49% | 16,26% | 3,58% | 12,36% | 1,31% |
| | Ricavi | 52,97% | 24,26% | 13,98% | 0,04% | 3,27% | 5,49% |
| 2012 | Volumi | 52,57% | 13,65% | 16,55% | 3,43% | 12,13% | 1,67% |
| | Ricavi | 49,96% | 23,17% | 13,78% | 2,80% | 5,49% | 4,80% |
| 2013 | Volumi | 50,76% | 14,70% | 16,10% | 3,47% | 12,02% | 2,95% |
| | Ricavi | 47,96% | 24,26% | 14,31% | 2,47% | 5,61% | 5,38% |
| 2014 | Volumi | 49,40% | 15,28% | 15,74% | 3,20% | 12,36% | 4,01% |
| 2014 | Ricavi | 46,63% | 25,90% | 14,33% | 2,18% | 5,44% | 5,52% |

Fonte: elaborazioni AGCOM su dati forniti dagli operatori

71. Le quote di mercato in volumi per il mercato dei servizi di accesso centrale all'ingrosso (mercato n. 3b) sono riportate nella Tabella 5. Nell'anno 2014 la quota in volumi per l'operatore *incumbent* risulta pari a 61% circa.

Tabella 5 – Mercato dei servizi di accesso centrale all’ingrosso: quote di mercato in volumi (2008-2014)

| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| TI | 71,29% | 69,99% | 67,98% | 66,79% | 64,28% | 62,03% | 61,12% |
| Fastweb | 10,93% | 10,13% | 9,62% | 9,48% | 9,94% | 10,86% | 11,37% |
| Wind | 9,17% | 10,89% | 11,92% | 13,08% | 13,22% | 13,22% | 13,59% |
| Tiscali | 2,95% | 2,74% | 2,56% | 2,41% | 2,39% | 2,40% | 2,40% |
| Vodafone - Teletu | 5,12% | 5,69% | 7,36% | 7,66% | 9,44% | 9,41% | 9,43% |
| Altri operatori | 0,54% | 0,57% | 0,56% | 0,58% | 0,74% | 2,08% | 2,09% |

Fonte: elaborazioni AGCOM su dati forniti dagli operatori

72. Sulla base delle osservazioni riportate ai punti precedenti e dei dati di mercato relativi agli anni 2012, 2013 e 2014, l’Autorità conferma la propria posizione in merito alla definizione del significativo potere di mercato di Telecom Italia nei seguenti mercati rilevanti: *i*) mercato dei servizi di accesso locale all’ingrosso in postazione fissa; *ii*) mercato dei servizi di accesso centrale all’ingrosso in postazione fissa per i prodotti di largo consumo.

73. Con riferimento alla valutazione del significativo potere di mercato dei mercati dei servizi di accesso al dettaglio, effettuata nell’ambito dello schema di provvedimento di cui alla delibera n. 238/13/CONS, si rammenta che l’aggiornamento dell’analisi di mercato svolto con la delibera n. 42/15/CONS, alla luce della Raccomandazione del 2014, ha rilevato la non suscettibilità di tali mercati alla regolamentazione *ex ante* in quanto non risulta superato il cosiddetto *test* dei tre criteri (capitolo 1 dell’allegato B alla delibera n. 42/15/CONS).

74. Come illustrato nel paragrafo 1.6 dell’allegato B alla delibera n. 42/15/CONS, a valle della consultazione pubblica nazionale, l’Autorità conferma il proprio orientamento (mancato superamento del *test* dei tre criteri) e, quindi, non procede alla valutazione del significativo potere di mercato per i mercati dei servizi di accesso al dettaglio (mercati n. 1a e n. 1b).

4 VALUTAZIONE DELLE PROBLEMATICHE COMPETITIVE ESISTENTI NEI MERCATI DEI SERVIZI DI ACCESSO ALL’INGROSSO

Domanda D5 della delibera n. 238/13/CONS: Si condivide l’orientamento dell’Autorità in merito alle problematiche competitive esistenti nei mercati dell’accesso all’ingrosso?

Le osservazioni dei soggetti intervenuti ai sensi della delibera n. 238/13/CONS

75. Gli operatori alternativi che hanno formulato osservazioni in merito alle problematiche competitive esistenti nei mercati dei servizi dell’accesso all’ingrosso condividono solo in parte l’orientamento dell’Autorità. In particolare, Welcome Italia

concorda con quanto previsto ai punti 330-335 dell'allegato B alla delibera n. 238/13/CONS in relazione alla possibilità per l'*incumbent* di adottare pratiche anticompetitive legate ai prezzi ed alle condizioni di *provisioning* e di *assurance* dei propri servizi. Analogamente, secondo Vodafone, risulta chiara la posizione dominante di Telecom Italia sui mercati dell'accesso all'ingrosso fisico e virtuale e la conseguente possibilità per quest'ultima di mettere in pratica strategie volte ad escludere i concorrenti dal mercato, attraverso il rifiuto di accesso alla propria rete, oppure attraverso l'imposizione di condizioni tecniche e/o economiche, che impediscono ai concorrenti di competere ad armi pari, o ancora, attraverso l'accesso privilegiato alle informazioni. Riferendosi ai servizi di accesso disaggregato, Wind evidenzia il sussistere di una difficoltà competitiva indotta dall'incremento dei prezzi dei servizi *wholesale*, da un lato, e dai comportamenti di Telecom Italia, dall'altro.

76. L'associazione AIIP e gli operatori Fastweb, Tiscali, Vodafone e Welcome Italia non condividono le valutazioni dell'Autorità circa la maggiore pressione competitiva cui sarebbe sottoposta Telecom Italia nei 128 Comuni contendibili per la fornitura dei servizi *bitstream* e, quindi, la differenziazione geografica dei rimedi. Al riguardo, Welcome Italia evidenzia che sulla rete in rame, allo stato, non ci sono effettive offerte *wholesale* alternative a quelle dell'*incumbent* e ritiene che si possano eventualmente rimuovere gli obblighi di controllo dei prezzi quando, decorsi almeno altri tre anni, l'Autorità abbia individuato aree nelle quali più soggetti, in competizione fra loro, offrono servizi tecnicamente e qualitativamente equivalenti. Similmente, Fastweb ritiene che le barriere all'accesso ed i *sunk cost* necessari ad entrare nel mercato della fornitura di servizi di accesso all'ingrosso limitino la contendibilità del mercato e rendano impossibile, anche nel caso in cui Telecom Italia praticasse prezzi eccessivi, l'ingresso di altri operatori. Fastweb elenca una serie di comportamenti anticompetitivi (rifiuto dell'accesso, *price squeeze*, discriminazione tecnica, asimmetria informativa) che Telecom Italia potrebbe mettere in atto qualora non fosse limitata da vincoli regolamentari sufficienti e, dunque, ritiene che l'applicazione dei rimedi previsti dal quadro regolamentare vigente per contrastare efficacemente tali rischi dovrebbe essere garantita su tutto il territorio nazionale, dato che è in tale ambito geografico che Telecom Italia è stata identificata come operatore avente SMP.

77. Inoltre, Wind osserva che il quadro regolamentare di riferimento, scaturito dal precedente ciclo di analisi di mercato e dall'attuazione degli Impegni di Telecom Italia, ha rivelato limiti di efficacia nel perseguimento dell'obiettivo primario di tutela della concorrenza. Pertanto l'operatore ritiene che non possa essere previsto alcun alleggerimento degli obblighi in capo all'*incumbent*.

78. BT Italia rileva la mancanza di riferimenti alle problematiche competitive accertate dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) – da ultimo nell'ambito del procedimento A428 – che, a suo avviso, offrirebbero un idoneo supporto ai fini dell'identificazione della regolazione *ex ante* dei mercati e dimostrano come, nell'attuale struttura del mercato, i rimedi vigenti siano insufficienti ad eliminare l'incentivo per l'operatore *incumbent* ad abusare della propria posizione.

79. Fastweb, richiamando il procedimento A428 dell'AGCM, ritiene che l'obbligo di non discriminazione sia l'obbligo che si è dimostrato meno efficace ed evidenzia che la capacità di Telecom Italia di metter in atto comportamenti

discriminatori ha avuto negli ultimi anni un grave impatto sulla possibilità per gli operatori alternativi di competere efficacemente. Secondo Fastweb, la radice delle problematiche competitive nei mercati dei servizi di accesso all'ingrosso va ricercata nella scelta di optare per l'*equality of output* piuttosto che per l'*equality of input*. Ad avviso dell'operatore, ciò ha consentito a Telecom Italia l'utilizzo di procedure e di interfacce per la gestione degli ordinativi e dei malfunzionamenti differenziate per le proprie divisioni commerciali e per gli operatori alternativi. Tale questione assume una portata significativa nel contesto dello sviluppo delle reti NGA e ritiene che, nella fase iniziale di disponibilità dei servizi NGA, l'assenza di procedure effettivamente non discriminatorie potrebbe dare a Telecom Italia un vantaggio tale da generare una differenza incolmabile per gli altri operatori.

80. Telecom Italia non condivide le valutazioni dell'Autorità in merito alla problematiche competitive esistenti nel mercato n. 5. L'operatore ritiene che, né la presenza di presunte elevate barriere all'ingresso, né il controllo di infrastrutture difficili da duplicare, né l'integrazione verticale pongono la stessa nella posizione di poter adottare comportamenti anticompetitivi nei mercati dei servizi di accesso al dettaglio. In particolare, Telecom Italia sostiene che – vista la presenza di offerte alternative a banda larga all'ingrosso e di vincoli indiretti derivanti dalla sostituzione fisso-mobile – non potrebbe trarre alcun profitto da un eventuale rifiuto di accesso al servizio virtuale a banda larga all'ingrosso, né potrebbe comunque alterare a proprio vantaggio la competizione nei mercati a valle agendo su variabili di prezzo o differenti dal prezzo. Infine, Telecom Italia evidenzia che il sistema degli Impegni adottato le impedisce di sfruttare a proprio vantaggio l'accesso privilegiato alle informazioni tecniche e commerciali di cui dispone.

Le osservazioni integrative dei soggetti intervenuti ai sensi della delibera n. 65/14/CONS

81. Telecom Italia osserva che le analisi condotte nell'ambito della delibera n. 238/13/CONS hanno preso a riferimento una situazione competitiva “vecchia di due anni” che non riesce a cogliere compiutamente lo sviluppo di alcune delle dinamiche già presenti negli anni passati e che non riesce ad apprezzare la portata competitiva di alcuni fenomeni avvenuti in particolare nell'ultimo semestre 2013. Telecom Italia ritiene, quindi, che l'analisi di mercato richiede una valutazione “in ottica «prospettica» della nuova dimensione geografica della competizione infrastrutturale”, accentuata da fenomeni quali *i*) il repentino sviluppo del servizio di *sub-loop unbundling* osservato da giugno 2013 a marzo 2014; *ii*) la diffusione di offerte *wholesale broadband* alternative realizzate su linee in ULL ed *iii*) il rapido sviluppo di più reti fisse in fibra e della rete LTE.

82. Telecom Italia fa presente che il quadro regolamentare europeo individua quali possibili soluzioni alla regolamentazione dell'accesso *wholesale* alle nuove reti NGA, quella di concentrare le regole *ex ante* solo sulle componenti di rete effettivamente non replicabili (*enduring bottlenecks*) non considerando, quindi, elementi della rete dell'*incumbent* (quali gli armadi di distribuzione) già duplicati da altri soggetti, al fine di favorire accordi tra operatori che consentano la condivisione del rischio a fronte di impegni preventivi nell'acquisto di servizi *wholesale* (come ad

esempio il cosiddetto “*Kontingent Model*” per gli acquisiti di servizi VULA, recentemente avviato in Italia anche da Telecom Italia con la denominazione *Ultrabroadband Partnership Agreement*).

83. La maggior parte degli operatori – AIP e Clouditalia, BT Italia, Vodafone – ritiene che le dinamiche competitive non siano mutate. In particolare, AIP e Clouditalia osservano che in Italia, nel periodo oggetto dell’analisi, non vi sono i presupposti per la segmentazione geografica e, quindi, per la rimozione dell’obbligo di orientamento al costo dell’offerta *bitstream*. Gli operatori osservano che nel provvedimento l’Autorità non tiene conto di fattori che rendono nulla la valutazione della pressione competitiva relativa ai servizi *bitstream* autoprodotti, ovvero che *i*) oggi l’*incumbent* detiene oltre il 95% dei servizi *bitstream wholesale* su linea fissa e *ii*) non vi sono offerte *bitstream wholesale* basate su ULL alternative a quelle dell’*incumbent*, dati gli investimenti molto alti per nuovi sistemi IT di *provisioning* ed *assurance*. Inoltre, AIP e Clouditalia evidenziano che la pressione competitiva sarebbe limitata dal fatto che un numero rilevante di centrali all’interno delle zone considerate “competitive” non è più aperto all’*unbundling*. Infine, AIP e Clouditalia osservano che lo sviluppo di NGAN alternative è troppo limitato ed incerto per poter essere considerato come reale pressione competitiva nel mercato n. 5/2007.

84. BT Italia ritiene che la differenziazione geografica degli obblighi e l’indifferenziazione degli stessi rispetto alla tipologia di clientela, non rifletta le caratteristiche concorrenziali del mercato dei servizi di accesso a banda larga all’ingrosso. BT Italia evidenzia che le criticità competitive che caratterizzano il mercato affari sono tali da rendere necessario prevedere rimedi *ad hoc* in grado di indirizzare correttamente le problematiche competitive che lo caratterizzano.

Le valutazioni dell’Autorità

85. In merito ai rilievi di alcuni operatori circa il mancato riferimento nell’analisi alle problematiche competitive accertate dall’AGCM nell’ambito del procedimento A428, si fa presente innanzitutto che, il documento sottoposto a consultazione pubblica con delibera n. 238/13/CONS, non contiene riferimenti espliciti al predetto procedimento A428 in quanto quest’ultimo si è concluso solo successivamente all’avvio della consultazione pubblica da parte dell’Autorità e, pertanto, la proposta di provvedimento non poteva considerare gli esiti del procedimento *antitrust*. In ogni caso, lo schema di provvedimento sottoposto a consultazione pubblica evidenzia e prende in considerazione tutte le problematiche competitive connesse agli abusi di posizione dominante accertati dall’AGCM.

86. Come illustrato nel parere dell’Autorità reso nell’ambito del procedimento A428 dell’AGCM (di seguito il “Parere”), va evidenziata l’esistenza di un rapporto di complementarità tra l’attività di regolazione e quella di tutela della concorrenza. L’attività di regolazione *ex ante* prevede, infatti, l’imposizione degli obblighi di carattere generale che non esclude la possibilità che l’impresa regolata possa autonomamente comunque mettere in atto condotte anticompetitive in violazione delle norme antitrust. Tale attività regolamentare, per sua natura *ex-ante*, risponde ad obiettivi di promozione della concorrenza e dell’innovazione in un’ottica di medio e lungo termine, mentre l’attività di tutela della concorrenza è volta a reprimere, *ex-post*,

comportamenti discrezionali che l'operatore dominante può comunque porre in essere nelle singole relazioni con i concorrenti anche laddove il set di rimedi sia completo e in grado di rispondere alle esigenze del mercato.

87. Pertanto si evidenzia che le problematiche competitive riscontrate nell'analisi di mercato che, dunque, giustificano l'impianto regolamentare del presente provvedimento fanno riferimento anche alla possibilità che vengano posti in essere dall'operatore SMP i comportamenti anticompetitivi contestati a Telecom Italia nell'ambito del predetto procedimento *antitrust*, ossia il rifiuto di attivazione e la compressione dei margini.

88. Difatti, al punto 334 del documento sottoposto a consultazione, si è evidenziato che Telecom Italia potrebbe applicare nelle offerte all'ingrosso condizioni di *provisioning*, di *assurance* e di disponibilità del servizio tali da impedire agli operatori concorrenti di competere alle stesse condizioni sul mercato al dettaglio. In aggiunta, l'Autorità ha osservato che Telecom Italia potrebbe utilizzare strategicamente leve non di prezzo – quali i tempi di negoziazione e di stipula dei contratti di accesso, la scelta delle modalità tecniche, delle attrezzature e dei punti di accesso alla rete – per ostacolare l'ingresso e la competizione nei mercati al dettaglio da parte degli operatori concorrenti. Fra tali comportamenti, definiti di *Service Level Agreement squeeze*, rientrerebbe l'opposizione di un numero ingiustificatamente elevato di KO alle richieste di attivazione dei servizi.

89. Prima di procedere appare opportuno, anche al fine della valutazione delle condotte dell'operatore *incumbent* e dei conseguenti rimedi che si intende introdurre nella presente analisi di mercato, un richiamo, per quanto di rilievo ai fini del presente procedimento, alla sentenza del Consiglio di Stato (CdS) con la quale lo stesso ha rigettato il ricorso in appello di Telecom Italia avverso la decisione dell'AGCM di cui al procedimento A428 citato, a conferma del pronunciamento del giudice di primo grado.

90. L'AGCM, nell'adunanza del 9 maggio 2013, chiudeva l'istruttoria, adottando il provvedimento n. 24339, con cui imputava alla società Telecom Italia di avere posto in essere due abusi di posizione dominante. Il primo abuso contestato ha per oggetto l'opposizione di un numero significativamente elevato di KO (ossia di riscontri negativi o c.d. rifiuti di fornitura) alle richieste di attivazione, nel periodo 2009/2011, di servizi di accesso per la fornitura del servizio al dettaglio di accesso a Internet a banda larga da parte dei nuovi potenziali concorrenti (operatori alternativi), con un trattamento sostanzialmente divergente¹⁷, e quindi ritenuto discriminatorio dall'autorità *antitrust*, a

¹⁷ L'AGCM aveva evidenziato che per le divisioni commerciali di Telecom la procedura prevede che esse interagiscano direttamente con la funzione aziendale c.d. *Open Access* costituita nel 2008 all'interno della Direzione *Technology & amp, Operations* di Telecom Italia e che i loro ordinativi nel caso di indisponibilità di risorse siano posti in sospensione, in attesa che le risorse si liberino; per gli operatori alternativi, invece, è previsto che essi debbano interagire con la funzione aziendale *National Wholesale Services* e che i loro ordinativi nei medesimi casi ricevano un KO immediato, per effetto del quale sono costretti a procedere all'emissione di un nuovo ordinativo ed a dare avvio ad una nuova ed ulteriore procedura di richiesta di accesso. Altra differenza, spiegata dall'Autorità Garante e dal primo giudice condivisa, oltre che abbondantemente evidenziata dagli operatori alternativi in sede di giudizio, è nella gestione della verifica formale degli ordinativi di lavoro: nella fase iniziale di acquisizione le richieste degli operatori alternativi sono soggette a verifica formale, con buona probabilità di interruzione sul nascere dell'*iter* in caso di mancata rispondenza alle regole di compilazione; nell'ambito del processo

seconda della provenienza delle medesime richieste dalle divisioni interne di Telecom oppure dagli operatori alternativi. Le differenze di processo risiederebbero nella possibilità di porre l'ordine *retail* in sospensione con mantenimento della priorità, nell'assenza di una verifica preventiva formale dell'ordine per i clienti *retail*, nell'uso, per gli ordini *retail*, di banche dati più aggiornate di quelle degli operatori alternativi.

91. Tale condotta, per l'AGCM, incide in modo significativo sui tempi di lavorazione degli ordinativi, che per gli operatori alternativi risultano ingiustificatamente più lunghi di quelli previsti per le divisioni interne dell'*incumbent*, ostacolando la capacità di questi ultimi di operare in condizioni di sostanziale parità con la società Telecom e, quindi, di poter conquistare parte dei clienti già serviti da Telecom Italia.

92. Ciò detto, anche il CdS, nel rigettare il ricorso di Telecom Italia avverso la decisione dell'AGCM, evidenzia che la regolazione *ex ante* definisce soltanto la cornice regolatoria, in cui comunque possono annidarsi nella situazione concreta, condotte con effetti comunque escludenti. Va aggiunto che l'Autorità ha rilevato, sebbene i fatti sono ascrivibili a un periodo temporale successivo a quello oggetto del procedimento A428, tutte le condotte di Telecom Italia di non ottemperanza alla vigente normativa sui processi di attivazione/migrazione nella diffida di cui alla delibera n. 309/2014/CONS del 19 giugno 2014.

93. Tutto ciò premesso, alla luce della condotta tenuta da Telecom Italia e da cui è scaturita la diffida citata, oltre che in considerazione delle preoccupazioni espresse dagli operatori alternativi, con il presente provvedimento, l'Autorità intende rafforzare le misure di non discriminazione per promuovere e migliorare la qualità dei servizi di *provisioning* e *assurance* di Telecom Italia. In quest'ottica, tenuto conto anche delle risultanze e degli approfondimenti compiuti nell'ambito del procedimento di cui alla delibera n. 309/14/CONS, sono state previste misure specifiche ed aggiuntive concernenti il completamento ed il rafforzamento di SLA e penali, nonché l'adozione di un modello di esternalizzazione delle attività di *provisioning* e *assurance*.

94. Si evidenzia inoltre che, con riferimento alla pratica di compressione dei margini che la società avrebbe attuato nella fornitura dei servizi di accesso *narrowband* ai grandi clienti affari che utilizzano procedure competitive per la selezione del fornitore (secondo abuso contestato dall'AGCM a Telecom Italia) le offerte analizzate dall'AGCM si collocano in un periodo di osservazione in cui, ai sensi della regolamentazione vigente (delibera n. 33/06/CONS), non erano soggette a valutazioni di replicabilità. La previsione di test di prezzo per le offerte di servizi di accesso di cui sopra di Telecom Italia è stata infatti introdotta successivamente con la delibera n.

interno, la fase di acquisizione iniziale è immediata e le divisioni commerciali di Telecom Italia verificano direttamente le anagrafiche, risolvono attraverso il *call-center* gli errori formali nella compilazione dell'ordine e possono modificare l'ordine nella fase di predisposizione. Altre differenze rilevate fanno riferimento alle banche dati di Telecom Italia, che non sono dettagliate ed aggiornate in tempo reale, mentre sono più efficienti e sempre aggiornate in tempo reale quelle per le divisioni interne; il mancato aggiornamento, quasi con un effetto a catena, a sua volta determina un maggior numero di richieste che si concludono negativamente con i KO; altra disparità è dovuta alla circostanza che con la sospensione si mantiene la priorità dell'ordinativo, mentre con il KO è necessario ripresentare una richiesta di attivazione.

731/09/CONS relativa al secondo ciclo di analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa.

95. Con riferimento all'efficacia della regolamentazione vigente nel risolvere i problemi competitivi legati alla non discriminazione – ed in particolare all'osservazione di Fastweb secondo cui la radice delle problematiche competitive esistenti nei mercati dei servizi di accesso all'ingrosso va ricercata nella scelta di optare per un approccio basato sull'*equality of output* piuttosto che sull'*equality of input* – l'Autorità rimanda alle proprie valutazioni espresse in merito alle domande relative alle disposizioni in tema di non discriminazione (capitolo 5 dell'allegato B al presente provvedimento).

96. Per quanto riguarda l'osservazione di Telecom Italia in merito all'assenza di problematiche competitive nei mercati dell'accesso all'ingrosso per il repentino sviluppo del servizio di *sub-loop unbundling*, per la presenza di offerte alternative a banda larga all'ingrosso e per la presenza di vincoli indiretti derivanti dalla sostituzione fisso–mobile, si osserva quanto segue.

97. L'Autorità condivide l'osservazione di Telecom Italia in merito all'impatto del recente sviluppo del servizio di *sub-loop unbundling* – registratosi, in particolar modo, a partire dalla seconda metà del 2013 – sulle condizioni concorrenziali dei mercati dell'accesso. L'Autorità infatti considera positivamente l'effetto che questo servizio incomincia ad avere sull'introduzione di offerte *wholesale* alternative a quelle di Telecom Italia ed osserva che anche lo sviluppo di tali offerte *wholesale* alternative potrà avere un'influenza positiva sull'instaurarsi di condizioni di effettiva concorrenza sui mercati dei servizi di accesso all'ingrosso. Al riguardo, essendo la diffusione del servizio di *sub-loop unbundling* ancora nella fase iniziale, si ritiene che, ad oggi e nell'orizzonte della presente analisi, l'adozione di tale servizio non sia in grado di modificare significativamente il livello di competizione infrastrutturale. Dall'analisi dei dati aggiornati al 31 dicembre 2014, il numero di linee SLU attive è di poco superiore all'1% del totale delle linee attive in rame. In considerazione dell'importanza che lo SLU rivestirà nel futuro per la realizzazione di reti FTTC, nel presente provvedimento, come sarà ampiamente illustrato nelle valutazioni relative all'obbligo di accesso (D6), si conferma l'obbligo di fornitura del servizio di SLU sull'intero territorio nazionale.

98. Inoltre, benché l'Autorità concordi con Telecom Italia sull'opportunità di individuare una regolamentazione di accesso *wholesale* alle nuove reti NGA solo per le componenti di rete effettivamente non replicabili, non condivide l'osservazione di Telecom Italia secondo cui non sarebbe proporzionato regolamentare le condizioni di accesso agli armadi di distribuzione. Infatti, sebbene gli armadi di distribuzione siano già stati duplicati da un operatore in alcune aree del Paese, l'accesso a tali elementi di rete (inteso come la possibilità di interconnettere armadi adiacenti alle “strisce” di connessione al *sub-loop* presenti nell'armadio di Telecom Italia) risulta necessario a garantire la fruizione del servizio SLU e, quindi, allo sviluppo di concorrenza infrastrutturale sui mercati dell'accesso all'ingrosso. In proposito, si rimanda alle valutazioni dell'Autorità relative all'obbligo di accesso.

99. Con specifico riferimento all'osservazione di Telecom Italia, secondo cui vi sarebbero vincoli concorrenziali indiretti derivanti dalla sostituzione fisso-mobile, l'analisi non ha dimostrato l'esistenza di una relazione di sostituibilità tra i servizi di accesso dati da rete fissa e da rete mobile nella definizione dei mercati al dettaglio e

all'ingrosso, come ribadito nell'ambito delle valutazioni relative alle domande D1 e D2. L'Autorità ha, quindi, concluso che le due tipologie di servizi di accesso per la fornitura dei servizi dati appartengono a mercati rilevanti distinti. Per tale ragione non si ritiene condivisibile la posizione espressa da Telecom Italia in merito all'esistenza di una concorrenza indiretta esercitata dalle offerte dati su rete mobile a livello *retail* e tale da condizionare il funzionamento del mercato all'ingrosso dei servizi *bitstream*.

5 OBBLIGO DI ACCESSO E DI USO DI DETERMINATE RISORSE DI RETE

Domanda D6 della delibera n. 238/13/CONS: Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia l'obbligo di accesso e di uso di determinate risorse di rete attraverso gli strumenti e le modalità descritte?

5.1 CONSIDERAZIONI GENERALI

Le osservazioni dei soggetti intervenuti ai sensi della delibera n. 238/13/CONS

100. Telecom Italia non condivide l'orientamento dell'Autorità di confermare, nonostante le discontinuità del contesto competitivo evidenziate dalla stessa Autorità nel corso dell'analisi, l'impianto regolamentare dei precedenti cicli di analisi di mercato, soprattutto per quanto riguarda l'obbligo di fornitura del servizio *end to end*, ritenuto dall'operatore non proporzionato e non giustificato. Telecom Italia evidenzia, inoltre, che l'insieme di obblighi di accesso passivi e attivi proposto dall'Autorità costituisce un *unicum* per completezza in Europa.

101. In generale, BT Italia, Fastweb e Vodafone condividono l'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia obblighi di accesso sia fisico sia virtuale alle reti in rame e in fibra, ma evidenziano in merito alcune criticità che potrebbero, a loro parere, generare distorsioni competitive nel mercato. Welcome Italia condivide gli strumenti e le modalità utilizzati dall'Autorità per imporre a Telecom Italia l'obbligo di accesso. BT Italia ritiene che l'Autorità debba definire separatamente per ciascuno dei segmenti di mercato – affari e residenziale – l'insieme di rimedi attivi e passivi più appropriato al fine di consentire un reale e sostenibile sviluppo della competizione.

102. BT Italia invita inoltre l'Autorità a definire con chiarezza i servizi cui si applica l'obbligo di accesso – in termini di elementi di rete e funzionalità utilizzate – in quanto attualmente vi sono delle offerte *wholesale* di Telecom Italia (ad esempio, il servizio GEA) che non sono regolamentate e sono disponibili solo a condizioni commerciali. Anche AIIP e Welcome Italia evidenziano l'esistenza di servizi di accesso Ethernet sinora mai regolamentati nonostante le offerte *retail* commercializzate da Telecom Italia, quali le offerte GEA ed *Ethernity*.

103. Secondo Telecom Italia, l'Autorità dovrebbe rivalutare il proprio orientamento al fine di tenere conto del principio di proporzionalità nell'imposizione degli obblighi: *i)* di accesso alla fibra spenta, di accesso disaggregato alla rete in fibra e di accesso *bitstream* su rete in fibra, rimuovibili in virtù della presenza – a monte – dell'obbligo di accesso fisico alle infrastrutture ritenuto sufficiente a garantire un'effettiva concorrenza nei mercati al dettaglio; *ii)* di fornire il servizio VULA a livello

di armadio di strada, non necessario in virtù della presenza dell'analogo servizio VULA a livello di centrale locale su rete FTTC e del *bitstream* su rete FTTC; *iii*) di accesso fisico all'ingrosso su rete in fibra per linee non attive ed accesso *bitstream* su rete in rame ed in fibra per linee non attive, che costringerebbero Telecom Italia a soddisfare richieste non ragionevoli degli OAO; *iv*) asimmetrici di accesso ai *bottleneck* di rete, in quanto il controllo della fornitura dovrebbe essere indipendente dalla natura SMP del fornitore; *v*) di accesso alla funzionalità di *multicast*, che non costituisce un'*essential facility* data la penetrazione limitata dell'IPTV; *vi*) di realizzazione, in caso di rete FTTB e su richiesta dell'operatore, di alloggiamenti opportuni per l'installazione di apparati VDSL di operatori terzi; *vii*) di installazione del PTE per conto di operatori terzi anche nel caso in cui l'edificio non sia cablato da Telecom Italia.

104. Tiscali non condivide le considerazioni dell'Autorità in merito all'articolazione della *ladder of investment* nello scenario NGA in quanto, non esistendo una soluzione equiparabile all'*unbundling*, la *ladder* subisce un'interruzione tra i servizi attivi di banda larga ed i servizi passivi di accesso alle infrastrutture di posa ed alla fibra spenta.

105. BT Italia ritiene che si debba correlare la durata dei contratti di fornitura dei servizi di accesso alle infrastrutture e dei servizi *bitstream* – analogamente a quanto previsto per il servizio ULL – alla durata effettiva del contratto tra l'OAO ed il cliente finale. A parere di Wind, per i contratti di fornitura del servizio di accesso alla fibra spenta ed ai minitubi è opportuno prevedere, in aggiunta alla modalità IRU a 15 anni, anche possibilità di cessione delle infrastrutture con IRU a tempi più brevi. AIIP ritiene opportuno che la delibera finale preveda un canone mensile, invece della modalità IRU, per la fornitura del servizio di accesso *end to end* nelle aree interessate dai piani NGA di Telecom Italia.

Le osservazioni integrative dei soggetti intervenuti ai sensi della delibera n. 65/14/CONS

106. AIIP e Cloudditalia evidenziano la necessità di definire durate contrattuali del servizio di accesso alla fibra spenta prevedendo per la tratta secondaria un canone mensile o al più un affitto con IRU a 1 o 2 anni e, per la tratta primaria, un canone mensile o al più un affitto con IRU a 3 o al massimo 5 anni. Le società ritengono, inoltre, che l'Autorità, in ragione delle diverse caratteristiche della domanda, debba operare una distinzione tra i servizi a larga banda destinati alla clientela *business* e quelli destinati alla clientela residenziale anche per il mercato n. 5/2007 e che quindi individui uno specifico mercato *bitstream* per i servizi *business* soggetto a regolamentazione (incluso l'obbligo di orientamento al costo) sull'intero territorio nazionale.

107. BT Italia ritiene opportuno che l'Autorità modifichi la definizione di rete FTTH di cui all'Art. 1 dello schema di provvedimento sottoposto a consultazione nazionale al fine di adattarla alla definizione fornita dalla Raccomandazione NGA, prevedendo esplicitamente che “per FTTH si intendono sia le fibre ottiche fino al domicilio che le fibre ottiche fino all'edificio e/o nodo intermedio”.

108. Telecom Italia ritiene che le novità di mercato intervenute a partire dal secondo semestre 2013, congiuntamente agli elementi già acquisiti in precedenza,

dovrebbero condurre l’Autorità a concentrare l’intervento regolamentare sui servizi che, nei diversi contesti concorrenziali, rappresentano degli effettivi *bottleneck*. L’operatore ritiene che l’Autorità debba rivedere la regolamentazione NGAN eliminando l’obbligo di fornitura *end to end* nonché, analogamente a quanto avviene in altri Paesi europei, l’obbligo di fornitura della fibra in rete di accesso in aree NGAN a fronte della presenza di una efficiente offerta di cavidotti (basata su minitubi) o, in subordine, prevedendo la definizione di prezzi della fibra spenta in rete di accesso diversificati per area geografica. Telecom Italia rileva, inoltre, la necessità di rimuovere gli obblighi di fornitura e di orientamento al costo dei servizi *wholesale* che avevano l’obiettivo di favorire l’ingresso nel mercato di nuovi operatori, tra i quali i servizi di CS, CPS, WLR e *shared access*, in quanto non vi è più alcun effettivo interesse da parte degli operatori alternativi all’utilizzo di tali servizi, soprattutto nell’ambito di un contesto regolamentare che si propone di stimolare l’innovazione. In aggiunta, l’operatore ravvisa la necessità di inserire il VULA tra i rimedi del mercato n. 4/2007, come servizio virtuale sostitutivo dell’*unbundling* della fibra. Infine, l’operatore ritiene che non sia più giustificata l’imposizione dell’obbligo di fornitura del servizio *bitstream* su rete in rame nelle aree ULL in quanto il mercato *wholesale* di tali servizi ha già raggiunto un livello elevato di competizione, come confermato dal ridotto numero di linee *bitstream* in tali aree.

Le valutazioni dell’Autorità

109. In merito alle considerazioni di Telecom Italia circa l’appropriatezza dei rimedi al contesto concorrenziale, l’Autorità ritiene che l’impianto regolamentare proposto, consistente nell’imposizione in capo a Telecom Italia di obblighi di accesso sia locale sia centrale alle reti in rame e in fibra, sia appropriato e proporzionato ai fini delle risoluzioni delle problematiche competitive individuate nei mercati rilevanti e, inoltre, coerente con il quadro regolamentare europeo, considerato il contesto infrastrutturale e concorrenziale italiano. Nello specifico, per quanto riguarda l’appropriatezza dell’imposizione dei singoli obblighi si rimanda alle valutazioni riportate ai punti successivi.

110. Con riferimento agli obblighi di fornitura delle prestazioni di CS e CPS, si fa presente che tali servizi sono inclusi nel mercato n. 2 della Raccomandazione sui mercati rilevanti n. 2007/879/CE (non più incluso nella nuova Raccomandazione del 2014) e che, pertanto, l’Autorità valuterà se confermare l’imposizione di tali obblighi nell’ambito della prossima analisi di tale mercato.

111. Per quanto riguarda l’obbligo di fornitura del servizio VULA in corrispondenza dell’armadio di strada della rete di Telecom Italia, si ritiene opportuno accogliere la richiesta di quest’ultimo, peraltro avanzata anche da alcuni operatori alternativi come riportato ai punti 166-169 della delibera n. 238/13/CONS, e non confermare l’imposizione di tale obbligo. Per le considerazioni di merito si rimanda alle successive valutazioni riguardanti l’obbligo di fornitura del servizio di SLU e la valutazione dell’impatto regolamentare dell’utilizzo della tecnica di *vectoring*.

112. Con riferimento agli obblighi di accesso fisico all’ingrosso su rete in fibra per linee non attive ed accesso *bitstream* su rete in rame ed in fibra per linee non attive, l’Autorità conferma i rimedi proposti in quanto ritenuti essenziali al fine di consentire

agli operatori alternativi, evitando tra l'altro discriminazioni tra clienti finali determinate da problematiche di carattere puramente tecnico-operativo, l'accesso a tutte le risorse di rete disponibili e non solo a quelle relative e linee attive. L'Autorità non ritiene, tra l'altro, la richiesta di attivazione di una Linea non Attiva sia necessariamente non ragionevole atteso che l'attivazione comporta oneri di intervento tecnico sostenibili da Telecom Italia e remunerati sulla base delle attività sottostanti. Restano fermi i casi in cui, a seguito di analisi di fattibilità, sussistano insormontabili ostacoli tecnici alla fornitura, correttamente previsti dal vigente quadro regolamentare.

113. In merito alla proporzionalità dell'imposizione di obblighi asimmetrici ai *bottleneck* di rete, si evidenzia che con la delibera n. 538/13/CONS è stata definita una regolamentazione simmetrica in materia di accesso alle infrastrutture fisiche di rete imponendo in capo a tutti gli operatori, e quindi anche agli operatori alternativi, l'obbligo di fornire accesso al segmento di terminazione ed alla tratta di adduzione della rete in fibra ottica. L'Autorità ritiene, tuttavia, opportuno valutare l'avvio di un nuovo procedimento finalizzato a rivedere ed estendere l'attuale quadro regolamentare in relazione agli obblighi di accesso simmetrici.

114. Si ritiene che gli obblighi di realizzazione di alloggiamenti per gli apparati VDSL di operatori terzi e di installazione del PTE per conto di operatori terzi anche nel caso in cui l'edificio non sia cablato da Telecom Italia siano appropriati, in quanto funzionali alla fornitura dell'accesso al segmento di terminazione in rame e in fibra, obbligo imposto in capo a Telecom Italia già con la delibera n. 1/12/CONS, e che siano proporzionati in quanto i servizi sono forniti solo a seguito di un esplicito impegno da parte dell'operatore che intende usufruire del servizio di accesso. Si precisa, inoltre, che il costo di installazione di Telecom Italia è remunerato da appositi contributi.

115. L'Autorità rileva che l'obbligo per Telecom Italia di rendere disponibile agli operatori alternativi la funzionalità di *multicast*, già presente negli apparati di Telecom Italia, è volto a non precludere la diffusione dell'IPTV su reti in fibra ottica, applicazione che potrebbe contribuire allo sviluppo delle reti di nuova generazione. Trattasi pertanto di un obbligo di accesso proporzionato alla finalità per la quale è imposto.

116. L'Autorità considera opportuno non accogliere, per il momento, la richiesta di Telecom Italia di inserire il VULA nel mercato n. 3a (corrispondente al mercato n. 4/2007) poiché tale servizio, essendo in una fase ancora iniziale di adozione, non può ancora considerarsi sostituibile con il servizio di *unbundling* e *sub-loop unbundling* sia in termini di copertura (limitata, nel VULA, alle sole aree FTTC dell'*incumbent* che superano di poco il 35% della copertura in termini di linee telefoniche) che prestazioni, in termini di effettivi tempi di attivazione del servizio. Il VULA trova, pertanto, allo stato una collocazione adeguata nel mercato n. 3b (corrispondente al mercato 5/2007) dell'accesso centrale all'ingrosso piuttosto che nel mercato n. 3a, come sarà più dettagliatamente motivato nell'allegato B.

117. Con riferimento all'osservazione di Telecom Italia circa l'opportunità di rimuovere l'obbligo di fornitura del servizio *bitstream* offerto su rete in rame nelle aree ULL, anche a seguito dell'aggiornamento dell'analisi di mercato, si ritiene che al momento non sussistano nel mercato condizioni di concorrenza, incluso la presenza di

offerte wholesale alternative con copertura adeguata, tali da giustificare la rimozione di tale obbligo.

118. Per quanto concerne l'osservazione di alcuni operatori circa la possibilità di definire mercati o rimedi differenziati per tipologia di clientela (affari e residenziale), si precisa *in primis* che le analisi di sostituibilità effettuate dall'Autorità non hanno evidenziato condizioni tali da giustificare l'identificazione di mercati rilevanti separati per le due tipologie di clientela. In merito, si evidenzia che un operatore che si rivolge ad una clientela di tipo *business* può comunque già offrire un servizio differenziato ai propri clienti richiedendo all'operatore *incumbent* condizioni di fornitura differenti (ad esempio, richiedendo i cosiddetti *SLA premium*).

119. In merito alle osservazioni di alcuni operatori circa l'esistenza di offerte *retail* Gigabit Ethernet di Telecom Italia a cui non corrispondono offerte *wholesale* regolamentate, si precisa che tali servizi forniscono un link di connettività di livello 2, in fibra ottica, tra la sede del cliente e un nodo *feeder* Ethernet della rete di Telecom Italia. Trattasi, pertanto, di un collegamento trasmissivo a capacità dedicata tra un nodo di rete e la sede del cliente. Per tale ragione il sottostante servizio *wholesale* appartiene al mercato della fornitura all'ingrosso di segmenti terminali di linee affittate (mercato n. 6/2007, con la nuova raccomandazione mercato n. 4/2007). A tale riguardo si fa presente che, in accordo a quanto previsto all'Art. 2 comma 16 della delibera n. 10/13/CIR, Telecom Italia era già tenuta a pubblicare, nell'ambito dell'Offerta di Riferimento 2013 per i circuiti trasmissivi a capacità dedicata e in attuazione dell'allora vigente quadro regolamentare, le condizioni tecniche ed economiche degli accessi in fibra P2P (*point-to-point*) Gbit Ethernet su fibra. Tale obbligo regolamentare è stato confermato nell'analisi del mercato n. 6/2007, avviata con delibera n. 603/13/CONS e conclusa con delibera n. 412/15/CONS, seppur rinviando la valutazione delle condizioni tecniche e economiche di fornitura al procedimento di approvazione della pertinente offerta di riferimento. Con delibera n. 17/15/CIR, in attuazione di quanto sopra, l'Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica una valutazione tecnica e economica di tali servizi con la previsione di introdurre gli stessi nel corso del 2015.

120. In merito all'osservazione di Tiscali circa l'articolazione della *ladder of investment* in uno scenario NGA, si fa presente che l'Autorità in realtà ha previsto – nel caso in cui l'*unbundling* su rete in fibra non sia tecnicamente fattibile – una soluzione equiparabile all'*unbundling*, vale a dire il servizio *end to end*. Tale servizio consente infatti agli operatori alternativi di fornire servizi di accesso diretto in fibra ai propri clienti finali, e quindi la *ladder of investment*, così come rappresentata in Figura 9 dello schema di provvedimento sottoposto a consultazione nazionale, non presenta alcuna interruzione.

121. Si ritiene opportuno accogliere la richiesta di BT Italia applicando quanto previsto per la durata dei contratti di fornitura dei servizi di accesso disaggregato anche ai servizi di accesso a banda larga all'ingrosso. Si modificano, pertanto, l'Art. 36 e l'Art. 38 dello schema di provvedimento sottoposto a consultazione nazionale. Si evidenzia altresì che i servizi di accesso alle infrastrutture civili ed alla fibra spenta in rete di accesso primaria, secondaria e nella tratta di adduzione non sono vincolati alla fornitura di servizi ad uno specifico cliente finale, ma possono essere riutilizzati per

diversi clienti finali, e quindi non risulta necessario vincolare la durata contrattuale alla durata minima di un contratto di fornitura di servizi al dettaglio.

122. In merito alle osservazioni di Wind circa la possibilità di prevedere ulteriori durate per i contratti IRU di accesso alla fibra spenta ed ai minitubi, nonché all'osservazione di AIP e Clouditalia circa la durata dei contratti di accesso alla fibra spenta, si conferma, a livello generale, l'orientamento espresso nello schema di provvedimento in quanto si è valutato che una durata pari a quindici anni consenta di garantire a Telecom Italia un adeguato ritorno degli investimenti ed inoltre non si ritiene proporzionato prevedere durate dei contratti in IRU inferiori in quanto, come richiamato ai punti precedenti, i servizi di accesso alle infrastrutture civili ed alla fibra spenta non sono vincolati alla fornitura di servizi ad uno specifico cliente finale, ma possono essere riutilizzati per diversi clienti finali. Ad ogni modo, si evidenzia che nel caso in cui un operatore richiedente l'accesso non intenda vincolarsi con contratti di un lunga durata, lo stesso ha comunque a disposizione servizi di accesso a canone quali il *bitstream* NGA, il VULA o il servizio *end to end* che prevedono un canone mensile e, solo in caso di indisponibilità di risorse, per quest'ultimo una serie di opzioni di durate IRU tra cui almeno una quinquennale.

123. Con riferimento all'osservazione di AIP circa la modalità di fornitura del servizio *end to end*, si precisa che, in continuità con quanto disposto dalla delibera n. 1/12/CONS, le tariffe sono articolate in un contributo *una tantum* ed un canone mensile nel caso in cui le risorse necessarie alla fornitura del servizio siano disponibili. In caso di indisponibilità di risorse – quindi nel caso in cui l'operatore richiedente il servizio ricorra alla soluzione degli studi di fattibilità oppure alla programmazione degli ordinativi – le tariffe consistono in un contributo *una tantum* ed un contributo derivante da un contratto IRU pluriennale. Si specifica inoltre che Telecom Italia è tenuta a garantire all'operatore la possibilità di scegliere la durata dei suddetti contratti IRU nell'ambito di una serie di opzioni, pubblicate in Offerta di Riferimento, tra cui almeno una quinquennale, nonché di rivendere il servizio prima della scadenza del contratto IRU stipulato. Al fine di meglio precisare le summenzionate condizioni, si integra quanto previsto all'Art. 29 dello schema di provvedimento sottoposto a consultazione nazionale.

124. Per quanto concerne la richiesta di BT Italia di modificare la definizione di rete FTTH, tenuto conto del contesto italiano attuale in cui gli operatori stanno pianificando la realizzazione di reti principalmente in architettura FTTC, si ritiene opportuno confermare la definizione di cui alla lettera *ddd.* dell'Art. 1 dello schema di provvedimento sottoposto a consultazione nazionale e, quindi, utilizzare la dicitura “rete FTTH” solo per le reti in cui la fibra ottica termina in corrispondenza della borchia d'utente, mantenendo distinte le definizioni di “rete FTTB”, in cui la fibra arriva fino alla base dell'edificio o nelle sue immediate vicinanze, e “rete FTTC”, in cui la fibra arriva fino ad un nodo intermedio.

5.2 SERVIZIO END TO END

125. Telecom Italia ritiene che l'obbligo di fornitura del servizio di accesso *end to end* sia non proporzionato e non giustificato dal momento che: *i)* non è previsto dalla Raccomandazione NGA; *ii)* potrebbe avere effetti distorsivi sulla concorrenza laddove

sono state realizzate o sono previste reti di accesso in fibra ottica di altri operatori; *iii*) sono presenti a monte gli obblighi di accesso alle infrastrutture di posa in grado di consentire lo sviluppo di reti in fibra ottica alternative; *iv*) Telecom Italia sarebbe obbligata a realizzare lavori non previsti dai propri piani.

126. In merito alla possibilità, prevista dallo schema di provvedimento, che in futuro l'Autorità riveda l'appropriatezza dell'obbligo di fornitura del servizio *end to end*, Fastweb sottolinea che, a causa di tale l'incertezza regolamentare, non sarebbe possibile sviluppare un eventuale piano di investimenti NGA basato sull'utilizzo del servizio *end to end*. In merito, Wind non condivide la proposta di rimuovere l'obbligo di fornitura del servizio *end to end* a seguito dell'introduzione della tecnologia WDM-PON.

Le valutazioni dell'Autorità

127. Con riferimento alle osservazioni di Telecom Italia circa l'imposizione dell'obbligo di fornitura del servizio *end to end*, si ribadisce che tale modalità di accesso fisico disaggregato alla rete rientra nell'ambito degli obblighi di accesso passivi previsti dalla Raccomandazione NGA. Inoltre, la stessa Commissione europea, nella lettera di commenti pervenuta nell'ambito del procedimento che ha condotto all'approvazione della delibera n. 1/12/CONS, ha ritenuto appropriata l'imposizione di tale obbligo come misura transitoria che potrebbe anche comportare "un obbligo di costruzione", in attesa che "la disaggregazione della fibra diventi una soluzione tecnicamente fattibile". Si fa altresì presente che il meccanismo di programmazione degli ordinativi e la soluzione degli studi di fattibilità sottoposta a consultazione nazionale sono stati confermati allo scopo precipuo di ovviare al problema dell'eventuale indisponibilità di risorse e quindi di alleggerire l'onere di realizzazione della rete in capo a Telecom Italia, consentendo di soddisfare la maggior parte delle richieste avanzate dagli operatori in fase di pianificazione della rete dell'*incumbent*, mentre le esigenze restanti dovrebbero essere soddisfatte con gli studi di fattibilità.

128. In merito alle considerazioni di Wind e Fastweb circa la possibilità che in futuro l'Autorità rimuova l'obbligo di fornitura del servizio *end to end*, si precisa che ciò avverrebbe solo nel momento in cui l'accesso pienamente disaggregato diventasse tecnicamente fattibile, in modo da consentire comunque agli operatori alternativi di usufruire di un accesso fisico alla rete di Telecom Italia. Si fa presente, inoltre, che nel caso in cui l'Autorità decida in futuro di rimuovere l'obbligo di fornitura del servizio *end to end*, a seguito della fattibilità tecnica dell'*unbundling* su rete in fibra, saranno definite comunque appropriate misure al fine di gestire la fase di migrazione tra i due servizi di accesso

5.3 SERVIZIO BITSTREAM

Le osservazioni dei soggetti intervenuti ai sensi della delibera n. 238/13/CONS

129. In merito all'obbligo di fornitura del servizio *bitstream* Ethernet, BT Italia evidenzia le seguenti criticità: *i*) il profilo simmetrico non è ancora acquistabile nonostante Telecom Italia già commercializzi ai clienti finali servizi Ethernet; *ii*) la

copertura del servizio simmetrico raggiunge solo il 10% della copertura dell'omologo servizio in tecnologia ATM; *iii*) il servizio simmetrico non è disponibile in aree non coperte dalla tecnologia ATM. BT Italia ritiene quindi opportuno che l'Autorità preveda: *i*) la rimozione del servizio *bitstream* ATM solo se l'analogo servizio in tecnologia Ethernet è effettivamente disponibile; *ii*) che le offerte *bitstream* di Telecom Italia (su rete sia in fibra sia in rame) garantiscano almeno gli stessi profili commercializzati alla propria clientela finale; *iii*) l'obbligo per Telecom Italia di attivare in modo sincronizzato i servizi *bitstream* tra tutte le sedi del cliente e di effettuare una gestione unificata dei guasti e della fatturazione ai clienti anche in presenza di profili e tecnologie differenti; *iv*) l'estensione ai servizi *bitstream* di garanzie analoghe a quelle previste per il servizio ULL, quale l'indicazione come *recipient*, in caso di richiesta della portabilità del numero, dell'operatore titolare del contratto con il cliente finale, nonché l'eliminazione dal provvedimento finale di qualsiasi riferimento al "contratto sottoscritto" tra OAO e cliente finale, in virtù di quanto previsto dalla vigente normativa sui contratti a distanza.

130.AIIP evidenzia la necessità di prevedere espressamente che gli obblighi di accesso virtuale in capo a Telecom Italia non siano circoscritti per la rete in fibra ai soli accessi alla nuova rete NGA ma che riguardino tutti gli accessi in fibra di Telecom Italia, fermo restando il limite della fattibilità tecnica, analogamente a quanto previsto per gli accessi in fibra su ATM delle precedenti Offerte di Riferimento di servizi *bitstream*.

Le osservazioni integrative dei soggetti intervenuti ai sensi della delibera n. 65/14/CONS

131.AIIP ribadisce la propria posizione, condivisa anche da Cloudditalia, in merito alla necessità di assicurare la disponibilità di accessi *bitstream* simmetrici Ethernet su rete in fibra ottica con tutti i profili venduti dalle divisioni commerciali di Telecom Italia e con la medesima disponibilità territoriale, ossia sia in aree NGA sia in aree non NGA.

132.BT Italia ribadisce l'importanza di garantire l'obbligo di fornitura di servizi di accesso a banda larga all'ingrosso anche con profili e/o banda dedicata per singolo cliente che non sono stati ancora richiesti dalle divisioni commerciali dell'operatore dominante purché tali profili siano tecnicamente fattibili.

133.Vodafone esorta l'Autorità ad imporre in capo a Telecom Italia l'obbligo di rendere disponibile una varietà di profili di velocità e di C-VLAN per i servizi VULA e *bitstream* NGA.

Le valutazioni dell'Autorità

134.In merito all'osservazione di BT Italia circa la disponibilità del servizio *bitstream* Ethernet, si fa presente che con la delibera n. 158/11/CIR l'Autorità ha introdotto specifiche previsioni per il processo di migrazione dai servizi *bitstream* ATM ai servizi *bitstream* Ethernet e si richiama altresì che, come rilevato nella delibera n. 94/12/CIR, il problema dell'*end of sale* ATM si riflette al momento solo sugli accessi asimmetrici (ADSL).

135. Con riferimento ai commenti di alcuni operatori concernenti la necessità di disporre di adeguati profili per i servizi *bitstream*, si fa presente che al comma 15 dell'Art. 6 dello schema di provvedimento sottoposto a consultazione è già previsto che "Telecom Italia, nella fornitura dei servizi di *bitstream* su rete in rame e in fibra ottica, garantisce l'accesso a tutte le modalità tecniche consentite dai propri apparati di rete e a tutte le funzionalità di configurazione, velocità di trasmissione, sistemi di gestione ed interfacce di interconnessione possibili sui propri apparati di rete e, in ogni caso, almeno a quelle impiegate per la fornitura dei propri servizi ai clienti finali".

136. Per quanto riguarda il rilievo di BT Italia circa l'opportunità di imporre in capo a Telecom Italia l'obbligo di attivare in modo sincronizzato i servizi *bitstream* tra tutte le sedi del cliente e di effettuare una gestione unificata dei guasti e della fatturazione ai clienti, si ritiene opportuno lasciare che questa possibilità venga valutata, su richiesta dell'operatore alternativo, in sede di contrattazione ed eventualmente gestita con un accordo tra le parti coinvolte.

137. L'Autorità precisa, inoltre, che la questione sollevata da BT Italia concernente l'opportunità di estendere ai servizi *bitstream* garanzie analoghe a quelle previste per il servizio di *unbundling* in caso di richiesta della portabilità del numero è stata già affrontata e risolta nella delibera n. 274/07/CONS. In tale delibera, al comma 19 dell'Art. 17 è stato esplicitamente previsto che "*fatto salvo ove diversamente specificato, tutti i servizi di unbundling, bitstream e WLR adottano modalità di gestione uniformi secondo le disposizioni di cui al presente provvedimento*". Fermo restando quanto sopra, l'Autorità ritiene comunque opportuno, per maggiore chiarezza, integrare l'articolo al fine di prevedere esplicitamente (come disposto per i servizi di accesso fisico all'ingrosso) che, in caso di richiesta di portabilità del numero contestuale alla richiesta di accesso virtuale, l'ordinativo inviato all'operatore notificato indichi l'operatore titolare del contratto con il cliente finale come operatore *recipient*. Si fa presente, inoltre, che con la delibera n. 611/13/CONS, l'Autorità ha integrato le procedure di cui alla delibera n. 274/07/CONS al fine di considerare anche i servizi di accesso NGAN di Telecom Italia (accesso disaggregato alla sottorete locale, VULA FTTC, VULA FTTH, *bitstream* FTTC *naked* e condiviso, *bitstream* FTTH, *end to end*, accesso al segmento di terminazione in fibra ottica) ed i servizi di rivendita a livello *wholesale* dei servizi di accesso.

138. Si ritiene infine opportuno, con riferimento alla richiesta di BT Italia in merito all'eliminazione dal provvedimento finale di qualsiasi riferimento al "contratto sottoscritto" tra OAO e cliente finale, di rimandare a quanto previsto dalla normativa vigente sui contratti a distanza e le procedure di attivazione e migrazione dei clienti.

139. In merito alla richiesta di AIIP di imporre a Telecom Italia l'obbligo di fornire accesso a tutti i propri collegamenti in fibra, l'Autorità precisa che, in continuità con quanto disposto nelle delibere n. 15/13/CIR e n. 1/12/CONS, Telecom Italia è tenuta a garantire l'accesso ai collegamenti P2P realizzati nell'ambito del proprio progetto NGA; non si prevedono dunque obblighi di accesso in relazione agli accessi in fibra ottica P2P realizzati nel passato da Telecom Italia al di fuori di un'architettura di rete NGAN, in quanto tali accessi non coprono capillarmente un territorio e/o un'area di centrale ma si sostanziano in progetti personalizzati per il singolo cliente.

5.4 SERVIZIO WLR

140. Per quanto concerne l'obbligo di fornitura del servizio WLR, Telecom Italia esorta l'Autorità a rivalutarne l'effettiva necessità alla luce del diminuito interesse degli OAO nei confronti di tale servizio rispetto all'utilizzo di servizi quali l'*unbundling* ed il *bitstream*. Al contrario, vista la natura della clientela cui si rivolge, diffusamente presente sul territorio nazionale, BT Italia ritiene opportuno che il servizio WLR sia disponibile sull'intero territorio nazionale al fine di poter disporre di un insieme completo di servizi di accesso *wholesale*.

Le valutazioni dell'Autorità

141. In merito all'osservazione di Telecom Italia circa l'effettiva necessità dell'obbligo di fornitura del servizio WLR, l'Autorità conferma il proprio orientamento anche in considerazione dei volumi venduti che sembrano confermare l'interesse degli OAO nei confronti di tale servizio. Si precisa inoltre che l'obbligo di fornitura del servizio WLR è stato introdotto – con la delibera n. 33/06/CONS – nelle aree non coperte dal servizio di *unbundling* al fine di assicurare agli operatori alternativi la possibilità di presentare offerte agli utenti finali che siano competitive con quelle di Telecom Italia su tutto il territorio nazionale e, quindi, di garantire a tutti i consumatori finali – e non solo a coloro che risiedono nelle aree aperte all'*unbundling* – la possibilità di scegliere tra più fornitori di servizi di accesso. Alla luce di quanto detto, non si ritiene necessario estendere l'obbligo di fornitura del servizio WLR all'intero territorio nazionale. Si richiama infine che tale obbligo si presenta essenziale – al pari degli altri obblighi di accesso imposti – ai fini di assicurare una competizione effettiva nei mercati al dettaglio dell'accesso alla rete telefonica fissa. Si rimanda, a tale riguardo, allo svolgimento del triplo test nell'ambito dell'Allegato B. In tale sede, infatti, la presenza del servizio WLR è stata ritenuta essenziale al fine di ritenere non superato il primo test.

5.5 VECTORING E RIMODULAZIONE DELL'OBBLIGO DI SLU

Le osservazioni dei soggetti intervenuti ai sensi della delibera n. 238/13/CONS

142. Telecom Italia apprezza l'orientamento dell'Autorità di non limitare la diffusione della tecnica del *vectoring*, ma ritiene che la proposta in consultazione, che prevede la rimodulazione dell'obbligo di fornitura del servizio di SLU, rischi di ostacolare l'uso del *vectoring* nelle aree con più reti FTTC e quindi proprio dove si prevede un maggiore livello di competizione infrastrutturale, penalizzando di conseguenza la scelta FTTC rispetto ad altre soluzioni architetturali quali le reti FTTH o LTE.

143. Fastweb osserva che il servizio di SLU rappresenta uno strumento fondamentale per garantire la possibilità di un'effettiva concorrenza infrastrutturale ed afferma che l'assenza di tale servizio potrebbe determinare il ridimensionamento o addirittura il blocco degli investimenti annunciati dall'operatore. In merito, Fastweb afferma di aver intrapreso un importante piano di sviluppo di una rete NGA in architettura FTTC/VDSL2 che si basa sull'utilizzo del servizio di SLU. Fastweb fa

presente inoltre che il MoU siglato con Telecom Italia prevede, *inter alia*, l'intenzione di procedere in modo coordinato nell'eventuale sviluppo del *vectoring*.

144. Fastweb, Metroweb, Tiscali, Vodafone e Wind non condividono l'orientamento dell'Autorità di rimuovere l'obbligo di fornitura del servizio di SLU. In merito, Fastweb e Vodafone ritengono che tale previsione non sia giustificata in quanto in tal modo gli OAO non potrebbero realizzare proprie infrastrutture in architettura FTTC. Fastweb e Tiscali sostengono che non è corretto affermare che l'eliminazione dell'obbligo di fornitura del servizio di SLU è indispensabile per l'implementazione del *vectoring* poiché le soluzioni *vectoring* multi-operatore dovrebbero essere disponibili già a fine 2013/inizio 2014. Secondo Fastweb, inoltre, la sola tecnologia VDSL senza *vectoring* già garantisce prestazioni sufficienti a soddisfare nel breve termine la domanda di servizi a banda ultralarga. Metroweb, Tiscali e Wind ritengono che la rimozione dell'obbligo di fornitura del servizio di SLU costringerebbe gli OAO all'utilizzo di servizi attivi e ciò potrebbe condurre, secondo Tiscali, ad una nuova monopolizzazione del mercato da parte di Telecom Italia e, secondo Wind, ad una trasformazione degli *unbundler* del rame in *reseller* della fibra in contrasto con il principio della *ladder of investment*. Una implementazione del *vectoring* in ottica non multi-operatore potrebbe, a parere di Wind, compromettere l'evoluzione delle reti verso l'unica soluzione realmente *future proof* – l'architettura FTTH – e, a parere di BT Italia, rivelarsi prematura in quanto l'operatore intravede concrete possibilità di sviluppo nelle soluzioni multi-operatore. Wind ritiene inoltre che il *vectoring* in modo non coordinato potrebbe indurre – almeno per quanto noto ad oggi e comunque salvo diverse dimostrate evidenze – una discriminazione di offerta del servizio anche a livello *retail*. Metroweb ritiene che il *vectoring*, pur richiedendo bassi costi di implementazione e tempi di realizzazione contenuti, non garantisce prestazioni tali da assicurare ovunque il conseguimento dell'obiettivo più sfidante dell'Agenda digitale europea che richiederebbe la realizzazione di una rete ottica FTTH/FTTB nelle aree urbane più densamente popolate. Alcatel-Lucent accoglie molto positivamente l'intenzione dell'Autorità di favorire, laddove possibile, la tecnologia del *vectoring*, in considerazione della sua importanza per lo sviluppo economico e per l'Agenda digitale europea. Alcatel-Lucent evidenzia che le prestazioni teoriche della tecnica di *vectoring* consentono di indirizzare l'obiettivo dell'Agenda digitale europea dei 100 Mbps con un limitato investimento iniziale rispetto alla soluzione FTTH (investimento che può essere poi parzialmente riutilizzato per una successiva evoluzione verso FTTB/H) e con un *time to market* considerevolmente più contenuto.

145. In merito al *benchmark* illustrato dall'Autorità nello schema di provvedimento sottoposto a consultazione, Fastweb e Metroweb evidenziano che i Paesi europei in cui è stata attuata la rimozione dell'obbligo di fornitura del servizio di SLU presentano caratteristiche competitive differenti rispetto a quelle italiane, quali la presenza di reti alternative di accesso e la mancanza di progetti di sviluppo di reti FTTC da parte degli OAO.

Le osservazioni integrative dei soggetti intervenuti ai sensi della delibera n. 65/14/CONS

146. Per quanto concerne l'obbligo di fornitura dello SLU e l'implementazione del *vectoring*, Metroweb conferma le osservazioni espresse nell'ambito della consultazione pubblica e propone, in aggiunta, due opzioni alternative che consentano di perseguire l'obiettivo prioritario di promozione della concorrenza.

147. Fastweb ritiene che la proposta sottoposta a consultazione, che prevede la rimozione dell'obbligo di fornitura del SLU nelle aree in cui sarà introdotto il *vectoring*, non sia coerente con gli orientamenti espressi dalla stessa Autorità nell'ambito dell'approvazione dell'Offerta di Riferimento 2013 dei servizi di accesso passivi su rete in rame di cui alla delibera n. 747/13/CONS. L'operatore evidenzia, infatti, che con l'approvazione dell'Offerta di Riferimento 2013 l'Autorità ha riconosciuto la possibilità di implementare il *vectoring* multi-operatore ed ha introdotto specifiche norme per il coordinamento. A parere di Fastweb, tali previsioni fanno decadere le motivazioni che sostengono la rimozione dell'obbligo di fornitura del SLU. Fastweb ritiene quindi essenziale che l'approccio di cui alla delibera n. 747/13/CONS sia recepito anche nell'ambito dell'analisi di mercato in corso al fine di dare certezza regolamentare ai piani di investimento degli operatori alternativi in reti FTTC. In merito, la società evidenzia che al 1° gennaio 2014 risultano già installati circa il 60% dei *cabinet* previsti dal proprio piano a fine 2014. Fastweb fa inoltre presente che l'obbligo introdotto in capo a Telecom Italia con la delibera n. 747/13/CONS di condivisione del proprio armadio di strada mediante installazione del cosiddetto soprizzo è non proporzionato nelle aree in cui Fastweb ha realizzato o è in procinto di realizzare i propri *cabinet*. Fastweb ritiene quindi che il summenzionato obbligo non debba essere imposto in capo a Telecom Italia nelle aree di armadio nelle quali è presente o prevista la presenza di almeno un *cabinet* di un operatore alternativo adiacente a quello di Telecom Italia e quindi nelle aree attualmente interessate dai piani di investimenti in FTTC. Ciò anche in considerazione del fatto che tale obbligo rischia di compromettere gli investimenti già effettuati o pianificati per la realizzazione di armadi adiacenti a favore di chi si limita ad installare un soprizzo.

148. Ad avviso di Telecom Italia, al fine di incentivare gli investimenti nelle reti di nuova generazione, è necessario migliorare la disciplina delle condizioni di accesso alla sottorete locale stabilita dalla delibera n. 747/13/CONS. In particolare, l'operatore ritiene che la previsione dell'obbligo di ospitare operatori alternativi nei propri armadi stradali (realizzazione del cosiddetto soprizzo) non sia giustificata alla luce dello scenario di mercato che vede due operatori competere nella realizzazione di infrastrutture FTTC e nell'offerta *wholesale* di servizi FTTC, grazie agli accordi di co-investimento in infrastrutture civili e alla piena efficacia dei già esistenti obblighi di collocazione presso gli armadi adiacenti a quelli di Telecom Italia. L'armadio stradale, a parere di Telecom Italia, non rappresenta quindi un collo di bottiglia al quale deve essere dato accesso (con la realizzazione del soprizzo) per garantire lo sviluppo della concorrenza. Telecom Italia rileva, inoltre, che il meccanismo degli annunci e della raccolta delle manifestazioni di interesse degli operatori alternativi previsto dall'Autorità con delibera n. 155/14/CONS rallenterà significativamente i propri piani di copertura FTTC.

149. Vodafone ritiene che la tecnica di *vectoring* non debba essere implementata finché non saranno disponibili sul mercato soluzioni *vectoring* multi-operatore che consentano un *level playing field* per tutti gli operatori che intendono competere tramite soluzioni FTTC.

Le valutazioni dell'Autorità

150. L'Autorità, con la proposta sottoposta a consultazione con delibera n. 42/15/CONS, ha preso atto delle preoccupazioni manifestate da numerosi operatori in merito all'iniziale orientamento di rimuovere parzialmente l'obbligo di fornitura del servizio di SLU in quanto tale servizio, in un contesto di realizzazione di reti prevalentemente in architettura FTTC, rappresenta, come sottolineano gli operatori, uno strumento essenziale per garantire lo sviluppo di una reale concorrenza infrastrutturale. Si prende atto, inoltre, delle proposte avanzate da alcuni operatori di prevedere soluzioni di co-investimento, al fine di consentire l'accesso e la co-locazione presso gli armadi di strada di Telecom Italia, e di definire modalità di implementazione del *vectoring* che consentano a tutti gli operatori di usufruire dei benefici di tale tecnica.

151. In ragione delle considerazioni suesposte e dell'importanza che tale servizio rivestirà nell'immediato futuro, l'Autorità conferma anche in questo provvedimento la non opportunità di rimuovere l'obbligo di fornitura del servizio di SLU e modifica in tal senso l'articolato. Per ciò che concerne la definizione delle modalità implementative del *vectoring*, si rimanda ai punti successivi.

152. In merito alle difficoltà riscontrate da diversi operatori – evidenziate anche nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle Offerte di Riferimento di Telecom Italia – di ottenere accesso agli attuali armadi di strada della rete in rame, si fa presente che l'Autorità ha introdotto, con le delibere n. 747/13/CONS e n. 155/14/CONS, apposite previsioni tecniche e procedurali concernenti la fornitura del servizio di SLU e, in particolare, le modalità di accesso e co-locazione presso gli armadi di strada ed ha istituito un'apposita unità di monitoraggio al fine di affrontare le questioni di carattere prettamente tecnico. A tal riguardo si evidenzia, in particolare, che nell'ambito del procedimento di approvazione dell'offerta di co-locazione 2014, attualmente in consultazione pubblica con delibera n. 135/14/CIR, è stato affrontato, oltre al tema delle condizioni economiche del *Multioperator Cabinet*, anche il tema dell'allacciamento alla rete elettrica per i *cabinet multioperatore*. Si richiama, infine, la previsione inerente all'incremento della capacità produttiva in termini di numero massimo di studi di fattibilità di collocazione al *cabinet*.

5.6 IMPLEMENTAZIONE DEL VECTORING

153. Wind ritiene che il *vectoring* non sia una tecnologia neutra in termini competitivi in quanto non "unbundlizzabile" se non in ottica MOV.

154. Alcatel-Lucent ritiene che nelle aree in cui non viene rimosso l'obbligo di fornitura del servizio di SLU perché già utilizzato, si potrebbe creare una situazione di "Inverse Digital Divide", cioè gli utenti di queste aree, dove gli OAO hanno investito in anticipo in infrastrutture usufruendo dello SLU, avrebbero prestazioni inferiori alle aree dove sarà possibile implementare il *vectoring*.

155. Al fine di agevolare la diffusione di soluzioni *vectoring* multi-operatore, Fastweb suggerisce all’Autorità di definire opportune linee guida che specifichino le caratteristiche tecniche degli apparati attivi da utilizzare all’armadio. Tiscali inoltre ritiene che le problematiche riportate dall’Autorità circa le soluzioni multi-operatore siano risolvibili, ad esempio ricorrendo ad un soggetto terzo che si occupi della manutenzione per risolvere eventuali problemi di coordinamento tra gli operatori. Secondo Tiscali, la sussistenza dell’obbligo di fornitura del servizio di SLU potrebbe favorire la ricerca di soluzioni condivise per il controllo coordinato del fascio di linee uscenti dall’armadio da parte dell’*incumbent* e degli OLO e consentire di realizzare l’obiettivo dell’Agenda digitale senza, compromettere o sacrificare le opportunità di sviluppo di alcuno degli operatori del mercato.

156. In merito, Alcatel-Lucent evidenzia che la propria soluzione multi-operatore si basa sull’idea di un “*vectoring group*” gestito da un unico operatore, mentre le altre funzioni (configurazione DSL, *unplink*, QoS, allarmistica, ecc.) sono quanto più possibile gestite dai singoli operatori, ognuno solamente per le proprie linee. Alcatel-Lucent conferma inoltre che le problematiche sollevate dalla tecnologia multi-operatore (quali, ad esempio, l’utilizzo di apparati dello stesso *vendor* e di *release* compatibili, la necessità di coordinamento tra gli operatori per le operazioni di *maintenance*, la presenza di vincoli tecnologici dovuti alla distanza tra gli apparati, la limitazione al numero di operatori supportabili) richiedono un’attenta valutazione e la sinergia di tutti gli attori della filiera e che, ad oggi, non ha evidenza di Paesi che abbiano interesse per tali soluzioni.

157. In merito al meccanismo di comunicazione preventiva previsto dall’Autorità nello schema di provvedimento, Telecom Italia ritiene che andrebbe meglio precisata, nell’ambito del provvedimento finale, la procedura di identificazione delle aree in cui lo SLU non è attivo o non è in corso di attivazione, al fine di evitare la distorsione dei meccanismi competitivi, la generazione di un continuo contenzioso con gli operatori alternativi, il blocco strumentale dei piani di Telecom Italia da parte degli operatori alternativi e, in definitiva, per evitare il blocco degli sviluppi NGAN.

158. Fastweb, Tiscali e Vodafone ritengono che il meccanismo, previsto dall’Autorità, riguardante la comunicazione preventiva delle aree nelle quali l’*incumbent* intende implementare il *vectoring*, possa comportare la messa in atto di blocchi strumentali da parte di Telecom Italia nella fornitura dello SLU nelle aree, a parere di Tiscali, più remunerative. Vodafone inoltre evidenzia che, qualora Telecom Italia manifesti l’intenzione di utilizzare il *vectoring* senza poi effettivamente implementarlo, gli OAO sarebbero costretti ad investire prima nell’acquisto del servizio VULA all’armadio e poi, una volta reintegrato l’obbligo di fornitura dello SLU, ad investire nuovamente per usufruire del servizio di SLU e per consentire la migrazione dei propri clienti in VULA sulla propria rete, con un sostanzioso aggravio dei costi sostenuti. Secondo Vodafone, anche qualora Telecom Italia non intendesse effettuare annunci opportunistici, la proposta dell’Autorità creerebbe comunque una situazione di incertezza per gli OAO che desiderino mettere in atto un piano di infrastrutturazione a livello di armadio di strada in quanto sarebbero frenati nei loro investimenti dal timore di eventuali annunci di implementazione del *vectoring* da parte dell’*incumbent*.

159. BT Italia propone all'Autorità di rimandare qualsiasi decisione regolamentare a valle degli approfondimenti svolti nell'ambito del tavolo tecnico previsto nel presente provvedimento.

160. Metroweb propone all'Autorità di consentire l'adozione del *vectoring*, con la conseguente rimozione dell'obbligo di SLU in capo all'*incumbent*, nelle sole aree a bassa competizione.

161. Alcatel-Lucent ritiene opportuno che l'Autorità preveda che, nelle aree in cui il servizio di SLU è ancora disponibile, l'OAO che acquista il servizio non possa cederlo o sub-affittarlo ad altri operatori e che il servizio di SLU venga rilasciato qualora l'OAO non renda disponibili ai clienti finali le relative offerte *retail* entro un tempo definito dalla data di attivazione dello SLU. Alcatel-Lucent invita inoltre l'Autorità a prevedere che, nel caso in cui l'obbligo di fornitura dello SLU venisse rimosso, Telecom Italia sia messa in condizione di implementare il *vectoring*, mentre laddove lo SLU è disponibile, tale servizio possa essere richiesto da un OAO se e solo se l'OAO implementa il *vectoring* con vincoli quasi simmetrici rispetto a quelli imposti a Telecom Italia, come indicato al punto 62 dell'Allegato D dello schema di provvedimento.

162. Fastweb ritiene che una soluzione *vectoring* coordinata, quale quella citata dall'Autorità al punto 59 dell'Allegato D dello schema di provvedimento, possa essere adottata in tutti gli armadi del territorio nazionale in cui uno o più operatori, *incumbent* o alternativi, abbiano intenzione di sviluppare la soluzione *vectoring*. Qualora si dovesse valutare la possibilità di introdurre il *vectoring*, Wind ritiene necessaria una sperimentazione preliminare di tale tecnica sul campo, a spese di chi propone l'introduzione del *vectoring*, i cui risultati siano condivisi con tutti gli operatori e con l'Autorità. Tale sperimentazione dovrebbe, secondo l'operatore, utilizzare soluzioni di più *vendor* in parallelo e dovrebbe valutare le effettive caratteristiche, gli effettivi impatti sui clienti finali e sulla qualità dei servizi relativamente sia alle linee su cui si implementa il *vectoring* sia alle linee escluse ma co-esistenti nel medesimo armadio o centrale.

Le valutazioni dell'Autorità

163. Come precedentemente esposto, in seguito alle osservazioni formulate dalla maggioranza degli operatori l'Autorità, nello schema di provvedimento sottoposto a consultazione con delibera n. 42/15/CONS, ha ritenuto opportuno mantenere l'imposizione dell'obbligo di fornitura del servizio di SLU su tutto il territorio nazionale. Di conseguenza, al fine di non impedire la diffusione della tecnica di *vectoring*, l'Autorità ha proposto apposite previsioni che ne consentano l'implementazione agli operatori interessati.

164. Si rimanda, a tale riguardo, a quanto previsto nelle delibere n. 747/13/CONS e a quanto sottoposto a consultazione pubblica con delibera n. 135/14/CIR in relazione alla disciplina del MOV. L'Autorità ritiene, pertanto, di confermare l'obbligo di utilizzo, per gli operatori che si infrastrutturano per l'accesso al *cabinet*, di apparati conformi alle specifiche MOV che saranno pubblicate dall'Autorità a conclusione del tavolo tecnico di cui alla delibera n. 747/13/CONS.

165.L'Autorità si riserva di definire, una volta stabilizzate le specifiche tecniche del MOV, una specifica procedura di annuncio per il *vectoring* in analogia a quella prevista, nella delibera n. 155/14/CONS, per l'installazione dei *cabinet*.

5.7 SERVIZIO VULA AL CABINET

166.Telecom Italia ritiene che l'imposizione dell'obbligo di fornitura del servizio VULA in corrispondenza dell'armadio di strada, che costituisce tra l'altro un *unicum* nel panorama europeo, non sia né proporzionata né giustificata, in virtù dell'esistenza di servizi di accesso equivalenti dal punto di vista delle prestazioni quali il VULA a livello di centrale locale. Tale rimedio, inoltre, disincentiverebbe l'implementazione di una tecnologia innovativa quale il *vectoring*. In particolare, l'operatore sostiene che, dal punto di vista economico, tale obbligo è non proporzionato in quanto risulterebbe meno conveniente per gli OAO rispetto al servizio VULA fornito a livello di centrale locale. Inoltre, Telecom Italia evidenzia che la predisposizione tecnica dell'offerta del servizio VULA da armadio richiederebbe tempi piuttosto lunghi – tenendo conto dei tempi per l'avvio e la conclusione del tavolo tecnico e per la pubblicazione e l'approvazione della relativa Offerta di Riferimento – che ritarderebbero l'implementazione della tecnica di *vectoring* e, di conseguenza, il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda digitale europea. Al fine di risolvere tali problematiche, Telecom Italia suggerisce – in una prima fase ed in attesa di valutare meglio l'effettiva necessità del nuovo obbligo di VULA da armadio – di consentire l'utilizzo del *vectoring* a condizione che siano disponibili i servizi VULA a livello di centrale locale e *bitstream* su rete FTTC.

167.In merito alla fornitura del servizio VULA all'armadio di strada come “rimedio sostitutivo” rispetto al servizio di SLU Fastweb sostiene che, mentre la realizzazione di una rete proprietaria, mediante l'utilizzo del servizio di SLU, consente all'OAO di differenziare caratteristiche e qualità dei servizi offerti rispetto a quelli proposti dall'*incumbent* ai propri clienti, l'utilizzo del servizio VULA, in quanto servizio attivo, offre possibilità più limitate ed indebolisce quindi la capacità di competere dell'OAO. Inoltre, a parere di Fastweb, il servizio VULA all'armadio non offre alcun vantaggio, né in termini tecnici né in termini economici, rispetto al servizio VULA fornito a livello di centrale locale, ma al contrario presenta un elevato grado di complessità tecnica rispetto alla soluzione in centrale (l'operatore cita, ad esempio, la necessità di installare un numero consistente di apparati, quali i *kit* di interconnessione all'armadio e gli apparati attivi di concentrazione in centrale). Alcatel-Lucent ritiene che il servizio VULA fornito a livello di armadio di strada possa rivelarsi più oneroso rispetto all'analogo servizio fornito a livello di centrale locale. Metroweb afferma che l'offerta del servizio VULA in corrispondenza dell'armadio di strada rappresenterebbe, rispetto al servizio di SLU, un arretramento lungo la scala degli investimenti, in particolare per quegli operatori che operano già oggi in modalità *unbundling* da centrale. BT Italia ritiene che il servizio VULA all'armadio di strada, così come il servizio di SLU, non sia adeguato in termini di sostenibilità economica per il mercato affari. Infine, Fastweb e Tiscali evidenziano i tempi – a parere degli operatori abbastanza lunghi – necessari per la definizione, nell'ambito di un apposito tavolo tecnico, delle caratteristiche del VULA, per la pubblicazione ed approvazione finale della relativa Offerta di Riferimento e per la predisposizione di reti e sistemi per rendere

operativo il nuovo servizio. Secondo Fastweb si raggiungerebbe il paradosso per cui la soluzione di ripiego – il VULA all’armadio – arriverebbe in ritardo rispetto alla soluzione risolutiva – la soluzione *vectoring* multi-operatore.

168. Per quanto concerne la fornitura da parte degli OAO del servizio di VULA all’armadio, Telecom Italia evidenzia che la proposta dell’Autorità non consentirebbe alla stessa di gestire liberamente la propria rete di accesso in quanto, qualora un OAO decidesse di implementare il *vectoring* in una determinata area di armadio, non ancora considerata dall’*incumbent* per l’implementazione del *vectoring*, Telecom Italia sarebbe costretta ad acquistare il servizio VULA all’armadio dall’operatore *first mover* a prezzi, tra l’altro, non orientati ai costi ma equi e ragionevoli. L’operatore evidenzia tra l’altro che la fornitura del servizio VULA all’armadio da parte di un OAO è regolata nell’ambito dei contratti bilaterali di SLU, senza quindi alcuna garanzia regolamentare sull’impegno che verrebbe assunto dall’operatore nei confronti dell’intero mercato.

169. In merito, Fastweb ritiene che l’obbligo per gli OAO di fornire il servizio VULA all’armadio sia non proporzionato in quanto non tiene conto delle economie di scala e di scopo degli OAO, differenti rispetto a quelle dell’*incumbent*. BT Italia ritiene che l’approccio proposto in consultazione pubblica rischi di causare un incremento del grado di incertezza in quanto, nel pianificare lo sviluppo di reti NGA, gli operatori dovranno tenere conto non solo delle previsioni formulate da Telecom Italia ma anche dei piani tecnici – al momento ancora ignoti – di altri operatori. Tale scelta comporterebbe inoltre, a parere di BT Italia, la necessità per gli operatori di realizzare ed adottare nuovi sistemi e processi di *provisioning* ed *assurance* – in quanto diversi da quelli attualmente condivisi con Telecom Italia – e quindi un ingente dispendio di risorse per acquistare un servizio tra l’altro non adeguatamente garantito nelle condizioni tecniche (in termini di SLA e penali) ed economiche (offerto a prezzi equi e ragionevoli). Metroweb ritiene che l’Autorità non possa imporre un obbligo regolamentare a soggetti non dominanti e rileva il rischio che l’Autorità non abbia il potere di intervenire sull’offerta *wholesale* dell’OAO che implementa il *vectoring* al fine di verificarne l’equità e la ragionevolezza.

Le valutazioni dell’Autorità

170. Si ritiene opportuno non imporre in capo a Telecom Italia l’obbligo di fornitura del servizio VULA presso l’armadio di strada, considerati i numerosi dubbi espressi dai partecipanti alla consultazione pubblica e tenuto conto della circostanza che l’introduzione di tale servizio, quale servizio sostitutivo, non risulta più necessaria considerata la conferma dell’obbligo di fornitura del servizio di SLU su tutto il territorio nazionale. Analogamente, non si ritiene più necessario che i contratti di fornitura del servizio di SLU prevedano che, in caso di implementazione della tecnica di *vectoring*, l’OAO acquirente il servizio debba fornire un servizio di VULA presso l’armadio di strada. In virtù di quanto detto, si apportano le necessarie modifiche all’articolato.

5.8 INTERFERENZE

171. In merito alla valutazione dell’impatto del *vectoring* sulle altre tecnologie utilizzate da centrale o da armadio e viceversa, Alcatel-Lucent fa presente quanto segue:

i) nel caso di ADSLx applicata da centrale e VDSL2 *vectoring* da armadio, grazie a tecniche di *downstream power back off* (DPBO) finalizzate a non perturbare il segnale ADSLx, l'impatto sulle prestazioni del *vectoring* è minimo o trascurabile; ii) nel caso di VDSL2 applicata da centrale e VDSL2 *vectoring* da armadio, le tecniche di DPBO riducono di molto le prestazioni del *vectoring*; iii) nel caso di ADSL2+ e VDSL2 *vectoring* applicate entrambe da armadio, l'impatto sulle prestazioni del *vectoring*, sebbene limitato, potrebbe essere non trascurabile (Alcatel-Lucent invita l'Autorità ad avviare uno studio in merito che tenga conto delle reali condizioni dell'ultimo miglio italiano); iv) nel caso di VDSL2 e VDSL2 *vectoring* applicate entrambe da armadio, non vi sono problemi se si usano modem d'utente *vectoring friendly* o la tecnologia "Zero Touch *Vectoring*" che consente all'operatore di riconoscere il segnale dei modem non *vectoring-friendly* e di limitarne l'impatto sulle linee *vectoring*.

172. Metroweb evidenzia che con la rimozione dell'obbligo di SLU si limiterebbe anche l'accesso a livello d'edificio – d'interesse dell'operatore ai fini della realizzazione di una rete FTTB – in quanto Telecom Italia sarebbe portata a negare l'accesso al proprio segmento di terminazione in rame per evitare interferenze dannose con il segnale VDSL2 *vectoring* a livello di armadio.

Le valutazioni dell'Autorità

173. In merito all'eventuale impatto di sistemi xDSL sulle linee in *vectoring* e viceversa si rimanda alle attività del tavolo tecnico previsto dalla delibera n. 747/13/CONS.

6 OBBLIGO DI TRASPARENZA

Domanda D7 della delibera n. 238/13/CONS: Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia l'obbligo di trasparenza attraverso gli strumenti e le modalità descritte?

Le osservazioni dei soggetti intervenuti ai sensi della delibera n. 238/13/CONS

174. Ad eccezione di Telecom Italia, tutti gli operatori che hanno formulato osservazioni circa l'obbligo di trasparenza condividono l'orientamento dell'Autorità, anche se vi è stato chi, fra gli operatori alternativi, ha evidenziato alcune criticità.

175. Telecom Italia non condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre l'obbligo di trasparenza, secondo le modalità e gli strumenti descritti nello schema di provvedimento, nelle aree geografiche identificate dall'Autorità come "contendibili". In tali aree, secondo l'operatore, l'obbligo di trasparenza non deve essere più asimmetrico e, dunque, Telecom Italia e gli operatori alternativi devono fornire le medesime informazioni sullo sviluppo e sulla qualità della rete al fine di evitare che si creino distorsioni nelle emergenti condizioni competitive e che si arresti lo sviluppo delle reti NGA. BT Italia ritiene che l'Autorità dovrebbe chiarire che l'obbligo di trasparenza deve riguardare anche le condizioni economiche praticate da Telecom Italia nei Comuni "contendibili", per permettere agli operatori alternativi di predisporre le proprie offerte *retail*.

176. Fastweb e BT Italia ritengono che non si debba consentire a Telecom Italia di introdurre modifiche alle condizioni tecniche e/o economiche delle Offerte di Riferimento approvate per non inficiare la certezza regolamentare, necessaria alla pianificazione degli investimenti. Se Fastweb ritiene sia opportuno eliminare tale previsione, BT Italia ritiene che si debbano esplicitare i casi in cui tale previsione sia applicabile e, in ogni caso, che le modifiche non possano essere retroattive e debbano entrare in vigore decorso il tempo necessario agli operatori alternativi a recepirle, in nessun caso inferiore a 180 giorni dall'approvazione dell'Autorità.

177. Vodafone invita l'Autorità a specificare che la scadenza del 31 luglio si riferisce all'anno che precede l'entrata in vigore della specifica Offerta, al fine di assicurare agli operatori la necessaria prevedibilità rispetto ai costi ed alle condizioni tecniche degli *input* intermedi.

178. Telecom Italia chiede una semplificazione degli SLA di *assurance* dei servizi in quanto la complessità degli SLA si trasmette ai sistemi informativi e quindi ai costi di manutenzione ed aggiornamento dei sistemi, oltre a rendere più difficile una valutazione oggettiva della parità di trattamento. Pertanto, al fine di rendere più efficiente la gestione operativa pur garantendo l'attuale livello di *performance*, Telecom Italia propone una semplificazione degli SLA dei servizi più comuni, prevedendone l'articolazione su due livelli (SLA Base e SLA *Business*).

179. Fastweb ritiene che si debba rendere le penali più stringenti al fine di scoraggiare Telecom Italia dall'attuare pratiche di compressione dei margini tecnici. Vodafone rileva che le penali di *provisioning* per i servizi di accesso disaggregato all'ingrosso e *bitstream*, per poter svolgere una funzione di deterrenza, andrebbero fissate sulla base di valori assoluti, indipendenti dai canoni (*retail* o *wholesale*). In aggiunta, secondo l'operatore, le penali dovrebbero indicare dei parametri massimi per il triennio, suscettibili di riduzioni o di integrazioni da parte dell'Autorità in sede di approvazione delle Offerte di Riferimento al fine di indurre l'*incumbent* a una maggiore efficienza.

180. Wind chiede che siano definiti anche gli SLA e le penali per la risoluzione dei degni relativi ai servizi presenti in Offerta di Riferimento per i mercati nn. 1, 4 e 5. Tali SLA e penali dovranno applicarsi sia alle linee certificate in fase di attivazione sia alle linee non certificate.

181. Fastweb ritiene che l'obbligo di pubblicazione da parte di Telecom Italia dei piani tecnici per la qualità e lo sviluppo della rete fissa di accesso sia insufficiente se non accompagnato da misure atte a garantire che i piani abbiano un valore vincolante e che le informazioni permettano agli operatori alternativi di pianificare i propri investimenti. A tal fine, ad avviso di Fastweb, è necessario prevedere in capo a Telecom Italia un obbligo d'informazione preventiva, all'Autorità e agli operatori alternativi, delle variazioni ai piani di intervento sulla rete annuali e trimestrali.

182. Vodafone sottolinea la necessità di integrare gli obblighi delineati nello schema di provvedimento con gli obblighi di comunicazione preventiva dell'adeguamento dei *cabinet* alle tecnologie FTTC.

Le osservazioni integrative dei soggetti intervenuti ai sensi della delibera n. 65/14/CONS

183. Telecom Italia ribadisce le proprie osservazioni in merito alla necessità di razionalizzare e semplificare gli obblighi relativi alla definizione di SLA e KPI. Anche Vodafone ribadisce quanto detto in merito alla necessità della definizione di SLA e penali che scoraggino la messa in atto di comportamenti anti-competitivi da parte di Telecom Italia.

184. Alla luce delle criticità e limitazioni riscontrate nei processi di *assurance*, Vodafone esorta l'Autorità a fissare una serie di principi generali che rendano efficace il processo di acquisizione dei servizi passivi all'ingrosso tra i quali, ad esempio, il divieto di inserire limiti al numero di studi di fattibilità. L'operatore evidenzia, infine, l'opportunità di prevedere misure volte a ridurre i tempi di risposta agli studi di fattibilità e di analisi dei progetti inviati dagli operatori alternativi, nonché di rivedere le tempistiche di comunicazione di posa cavo.

185. Ferma restando la necessità di effettuare *test* di replicabilità economica e tecnica *ex ante* (ossia, prima della commercializzazione dei servizi *retail* da parte di Telecom Italia), AIIP e Cloudditalia ritengono opportuno che l'Autorità integri gli obblighi di trasparenza per i servizi di accesso a banda larga all'ingrosso con l'obbligo di pubblicare tutte le informazioni sulle caratteristiche tecniche (inclusi KPI, SLA ed SLG) e sulla reale disponibilità dei servizi con la massima frequenza e con adeguato preavviso rispetto alla loro offerta sul mercato.

186. Con riferimento alle condizioni tecniche di fornitura dei servizi di accesso, Fastweb condivide l'imposizione di SLA differenziati in SLA base e SLA *premium* e di standard di qualità corredati da penali in caso di ritardato e/o mancato adempimento da parte di Telecom Italia. Fastweb, però, considera inefficiente imporre SLA e penali per tutti i servizi di accesso su rete fissa nell'ambito della corrente analisi di mercato. A parere della società, infatti, l'analisi di mercato dovrebbe definire dei livelli massimi di SLA e penali omogenei per tutti i servizi di accesso alla rete di Telecom Italia e demandare all'analisi delle Offerte di Riferimento la definizione puntuale degli stessi. Fastweb, inoltre, ritiene necessaria una revisione degli SLA di *delivery* dei servizi *bitstream* al fine di allinearli agli SLA relativi al servizio di *unbundling* e che le tempistiche del processo di *delivery* per i servizi di *unbundling* siano ridotte tenendo conto delle efficienze di processo maturate dal 2009 ad oggi. L'operatore esorta quindi l'Autorità a rafforzare le penali in capo a Telecom Italia e ad introdurre nuovi SLA per *i)* gli ordini erroneamente rifiutati; *ii)* le rimodulazioni non giustificate e *iii)* il rispetto degli obblighi di notifica delle comunicazioni.

Le valutazioni dell'Autorità

187. Si ritiene che, anche alla luce delle osservazioni pervenute dal mercato, l'attuale meccanismo (a livello procedimentale) di approvazione delle offerte di riferimento soddisfi le esigenze del mercato tenuto conto dalla rapida evoluzione dei servizi di accesso che le analisi di mercato, per ragioni legate alla loro durata, non possono sempre tempestivamente affrontare.

188. Si propone, allo scopo di anticipare le tempistiche di approvazione delle offerte di riferimento, di confermare un anticipo della pubblicazione dell'OR da parte di Telecom Italia al 31 luglio dell'anno precedente quello di vigenza della stessa.

189. Al riguardo, per quanto concerne la richiesta di chiarimenti di Vodafone, si conferma che la scadenza del 31 luglio per la pubblicazione annuale dell'Offerta di Riferimento si riferisce all'anno precedente all'entrata in vigore della specifica Offerta, come risulta peraltro inequivocabilmente espresso al comma 4 dell'art. 8 della delibera n. 238/13/CONS, secondo cui "Telecom Italia pubblica su base annuale, entro il 31 luglio di ciascun anno, le Offerte di Riferimento [...] relative all'anno successivo" (enfasi aggiunta).

190. Inoltre in ottica di semplificazione amministrativa e come già fatto nei recenti procedimenti avviati, si procederà ad un accorpamento dei procedimenti relativi all'approvazione delle diverse offerte di riferimento in modo da ridurre il numero di procedimenti.

191. Circa le preoccupazioni degli operatori alternativi in merito alla facoltà di Telecom Italia di introdurre modifiche alle Offerte di Riferimento, l'Autorità ritiene opportuno confermare tale previsione sottolineando che la modifica dell'Offerta di Riferimento può avvenire solo in presenza di circostanze eccezionali non prevedibili alla data della presentazione della stessa, come ad esempio, nel caso di lancio di nuovi servizi al dettaglio per i quali non esiste un corrispondente servizio all'ingrosso nell'Offerta di Riferimento già approvata o nel caso di introduzione di nuovi profili di accesso. Tali modifiche dovranno essere comunicate all'Autorità e valutate da parte degli Uffici.

192. Circa l'entrata in vigore delle modifiche dell'Offerta di Riferimento a seguito dell'approvazione dell'Autorità, si fa presente innanzitutto che le eventuali modifiche introdotte non avranno effetto retroattivo. Si ritiene, inoltre, che i tempi per l'entrata in vigore delle modifiche (intesa come applicabilità delle nuove condizioni economiche o utilizzabilità di modificate condizioni tecniche lato *wholesale* nel rispetto del principio di parità di trattamento), previsti dalla delibera n. 238/13/CONS (30 o 90 giorni a seconda che le modifiche riguardino gli aspetti economici o tecnici dell'offerta), siano più che sufficienti a consentire agli operatori alternativi di adeguarsi alle variazioni. Tale preavviso di 90 o 30 giorni decorre dalla pubblicazione della modifica sul sito *web* di Telecom Italia successiva alla verifica degli Uffici competenti. In relazione all'introduzione di nuovi profili di accesso l'Autorità ritiene che oltre al preavviso di tre mesi, di cui sopra, le offerte al dettaglio di Telecom Italia basate su tali profili non possano essere lanciate prima di un mese dalla effettiva disponibilità dei corrispondenti servizi all'ingrosso. In tal senso, si dettaglia ulteriormente l'articolato.

193. Relativamente alle osservazioni di Vodafone circa l'opportunità di rivedere le disposizioni relative ad alcune prestazioni necessarie per l'acquisizione dei servizi passivi, quali quelle relative agli studi di fattibilità, si ritiene che tali problematiche debbano continuare ad essere affrontate in sede di approvazione dell'Offerta di Riferimento, nell'ambito della quale l'Autorità svolgerà le proprie valutazioni sulle proposte di Telecom Italia tenendo conto, sia delle capacità tecniche e operative di quest'ultima, sia delle esigenze di efficienza nella fornitura del servizio.

194. In merito alle proposte di diversi operatori concernenti l'individuazione degli SLA e delle relative penali, l'Autorità, anche alla luce delle osservazioni del mercato in esito alla consultazione di cui alla delibera n. 42/15/CONS, ritiene di accogliere le osservazioni degli operatori alternativi. L'Autorità, pertanto, ritiene di rivedere già nell'ambito del presente procedimento gli SLA e le penali dei principali servizi di accesso. A tale riguardo l'Autorità ritiene opportuno allineare le penali per ritardata attivazione o ripristino tra i diversi servizi di accesso, svincolandole dal valore specifico del canone mensile del servizio *wholesale*. Parimenti l'Autorità intende estendere tutti gli SLA al 100% e introdurre gli SLA mancanti, con particolare riferimento allo SLU. L'Autorità, inoltre, intende rivedere gli SLA e le penali relative ai degrading dei servizi di accesso fisico e *bitstream* ritenendo che comunque un degrado sia un evento in grado di compromettere la fruibilità di un servizio da parte del cliente finale, con particolare riguardo ai clienti *business*. Si rimanda, a tale riguardo, all'Allegato B al presente provvedimento. L'Autorità ritiene, comunque, opportuno avviare un procedimento volto, sulla base dei principi introdotti nella presente analisi di mercato, a porre in essere un'ulteriore semplificazione e armonizzazione dell'insieme degli SLA ed SLG di tutti i servizi di accesso, in accordo ai principi di semplificazione, non contraddittorietà ed uniformità.

195. Relativamente all'obbligo di comunicazione dei Piani tecnici di cui all'art. 51 dell'Allegato B alla delibera n. 238/13/CONS, l'Autorità prende atto delle preoccupazioni di Fastweb circa il carattere non vincolante di tali piani. L'Autorità, tuttavia, rileva che, anche se Telecom Italia non è obbligata ad attuare tali piani, le loro variazioni risultano dalle relazioni trimestrali e dalle comunicazioni che Telecom Italia effettua in conformità a quanto stabilito dalla delibera n. 731/09/CONS – così come previsto anche dal presente provvedimento all'Art. 52 che ha recepito le previsioni di cui ai Gruppi di Impegni n. 5 e 6 resi vincolanti dalla delibera n. 718/08/CONS.

196. Infine, in relazione all'esigenza manifestata da Vodafone di integrare gli obblighi delineati nello schema di provvedimento con gli obblighi di comunicazione preventiva dell'adeguamento dei *cabinet* alle tecnologie FTTC si rammenta quanto già indicato al punto 151, ossia che la delibera n. 747/13/CONS, oltre che con la delibera n. 155/14/CONS, ha introdotto apposite previsioni tecniche e procedurali concernenti la fornitura del servizio di SLU e, in particolare, le modalità di accesso e co-locazione presso gli armadi di strada.

7 OBBLIGO DI SEPARAZIONE CONTABILE

Domanda D9 della delibera n. 238/13/CONS: Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia l'obbligo di separazione contabile attraverso gli strumenti e le modalità descritte?

Le osservazioni dei soggetti intervenuti ai sensi della delibera n. 238/13/CONS

197. Gli operatori alternativi che hanno formulato osservazioni in merito all'obbligo di separazione contabile condividono, in generale, la posizione dell'Autorità pur ravvisando alcune carenze nelle condizioni implementative di tale obbligo. Nello specifico tali operatori ritengono necessario che siano introdotte delle integrazioni per

garantire l'efficacia del rimedio in questione e, dunque, prevenire comportamenti anti-competitivi dell'*incumbent*. Telecom Italia, invece, non condivide l'orientamento espresso dall'Autorità nella proposta di provvedimento.

198. Fastweb propone la pubblicazione, da parte dell'Autorità, sia della contabilità regolatoria di Telecom Italia, sia della relazione che certifica il perimetro impiantistico-contabile delle attività dedicate alla rete di accesso, al fine di dare certezza al mercato circa l'effettiva implementazione della parità di trattamento interna-esterna ed evitare pratiche anticoncorrenziali da parte di Telecom Italia. L'operatore, infatti, richiamando quanto previsto dalla Raccomandazione 2005/698/CE, ritiene che non vi siano motivazioni di riservatezza commerciale e di sensibilità concorrenziale che possano giustificare la mancata divulgazione del quadro dei costi e del capitale impiegato, considerato che la rete di accesso in rame è offerta da Telecom Italia in regime di monopolio. BT Italia lamenta la scarsa trasparenza di elementi essenziali per valutare l'adeguatezza dei sistemi di contabilità dei costi, quali per esempio i criteri di attribuzione dei costi ai vari servizi regolamentati che, a parere della società, non sono mai stati sottoposti al vaglio degli operatori attraverso un processo di consultazione pubblica. BT Italia evidenzia, altresì, che la contabilità regolatoria di Telecom Italia non è resa pubblica in maniera completa.

199. Vodafone, ritenendo necessaria l'evoluzione del modello di *equivalence*, sostiene che anche i meccanismi di definizione dei *transfer charge* debbano evolvere coerentemente. In particolare, l'implementazione del sistema di *equivalence of input*, a parere di Vodafone, renderebbe più agevole ed esplicita la definizione dei prezzi dei trasferimenti interni dei servizi intermedi, oggi caratterizzati da tutti gli elementi di incertezza propri delle poste figurative interne.

200. AIPP e Welcome Italia sottolineano la necessità – qualora l'Autorità intenda confermare il proprio orientamento in merito alla differenziazione geografica dell'obbligo di controllo del prezzo del servizio *bitstream* – di integrare e dettagliare l'obbligo di separazione contabile prevedendo l'obbligo di predisporre una contabilità separata per l'area geografica in cui si rimuove il controllo dei prezzi basato sull'orientamento al costo ed una per il resto del territorio nazionale, sia per i servizi forniti al proprio interno, sia per quelli venduti nel mercato all'ingrosso, al fine di consentire di verificare efficacemente l'assenza di comportamenti anti-competitivi di Telecom Italia. Analogamente, BT ritiene necessario che l'Autorità chiarisca che l'obbligo di separazione contabile si applica a tutti i servizi *wholesale*, compresi quelli forniti nei 128 Comuni, e chiede che il prezzo dei servizi di accesso *wholesale* a larga banda praticato nei suddetti Comuni sia correttamente contabilizzato nei *Contratti di servizio* così come all'interno dei prospetti contabili relativi ai singoli servizi *wholesale*.

201. AIPP evidenzia, altresì, la necessità che l'Autorità verifichi, ai fini del pieno rispetto del principio di non discriminazione e della corretta determinazione dell'orientamento al costo del servizio *bitstream*, le "effettive capacità configurate sulla rete", tenendo conto anche di tutta la banda disponibile alla stessa Telecom Italia. A tal fine AIPP rileva la necessità di imporre l'obbligo di pubblicare in contabilità regolatoria la "reale quantità di banda configurata" sulle reti per i servizi a banda larga, in maniera da poter determinare il costo unitario di fornitura del servizio di trasporto della banda *bitstream* non più sulla base di stime di consumo di banda, ma su dati reali.

Le osservazioni integrative dei soggetti intervenuti ai sensi della delibera n. 65/14/CONS

202. AIIP e Clouditalia, nel contributo sottoscritto congiuntamente, rilevano la necessità che sia resa nota, in contabilità regolatoria, la banda configurata su rete GBE/IP per le divisioni commerciali di Telecom Italia e per ciascun concorrente, fornendo, altresì, evidenza separata della quantità di banda e dei relativi costi per il trasporto di primo e secondo livello e per tutte le classi di servizio.

203. BT rileva la necessità di un ampliamento della presente istruttoria al fine di procedere all'inventariazione degli elementi di rete necessari alla realizzazione dei singoli servizi di accesso *wholesale* ed alla definizione delle relazioni esistenti fra ciascun servizio *retail* ed *wholesale*. In particolare, l'operatore ritiene fondamentale l'individuazione del perimetro degli elementi di rete rilevanti, affinché il sistema di contabilità di costi abbia come oggetto un insieme di elementi di rete coerente con la declinazione degli obblighi di accesso, nonché l'analisi delle categorie di costo rilevanti e delle regole di attribuzione dei costi ai servizi, finalizzata ad individuare e condividere i parametri (*driver* di allocazione) più idonei a garantire il rispetto dei criteri di causalità, oggettività, trasparenza.

204. Con riferimento alla predisposizione dei contratti di servizio BT Italia rappresenta la necessità di riservare attenzione alla definizione delle condizioni tecniche di fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso anche integrando, se necessario, le prescrizioni attualmente proposte nel documento in consultazione pubblica, di cui alla delibera n. 238/13/CONS. A parere della Società è fondamentale che i contratti di servizio riportino in maniera chiara e trasparente non solo le condizioni tecniche di fornitura ed i relativi costi, ma anche le procedure di *provisioning* ed *assurance*.

Le valutazioni dell'Autorità

205. In merito all'osservazione di Fastweb circa la necessità di pubblicare, da parte dell'Autorità, non solo la contabilità regolatoria di Telecom Italia, ma anche la relazione che certifica il perimetro impiantistico-contabile delle attività dedicate alla rete di accesso, si ribadisce quanto già espresso dall'Autorità nelle "Linee Guida in materia di contabilità regolatoria di rete fissa e contratti di servizio" adottate con delibera n. 678/11/CONS. In particolare – anche in risposta alla necessità di procedere all'inventariazione degli elementi di rete sottostanti la fornitura dei singoli servizi di accesso *wholesale*, segnalata da BT – l'Autorità fa osservare che, a garanzia dei principi di trasparenza e non discriminazione, nella delibera n. 678/11/CONS è stata disposta l'introduzione di un prospetto in cui sono riportati i costi ed il capitale impiegato per la fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso e la loro ripartizione tra le varie risorse di rete. Tale *report* "trasversale" assicura, dunque, una visione d'insieme circa la fornitura dei servizi di accesso (cosiddetta "Vista unitaria dell'accesso").

206. Con riguardo all'osservazione espressa da BT Italia circa la pubblicità della contabilità regolatoria di Telecom Italia, l'Autorità fa presente che la scelta dei dati contabili da pubblicare è guidata dalla necessità di bilanciare l'esigenza di assicurare un adeguato livello di trasparenza delle informazioni con quella di garantire la riservatezza di informazioni sensibili. In merito all'esigenza di condivisione rappresentata da BT

Italia di elementi essenziali, quali i criteri di attribuzione dei costi ai vari servizi, l’Autorità ribadisce quanto già espresso in merito nelle Linee Guida di cui alla delibera n. 678/11/CONS. In tale sede non è stata rilevata l’opportunità di individuare i *driver* di allocazione nell’ambito di un procedimento soggetto a consultazione pubblica in quanto l’Autorità ha ritenuto che le disposizioni delle citate Linee Guida già contenessero misure idonee volte a rafforzare le esigenze di trasparenza e di non discriminazione. Si rinvia, per maggiori dettagli, a quanto già argomentato dall’Autorità ai punti D2.26-D2.29 e D2.37 dell’Allegato B alla delibera n. 678/11/CONS. Con riferimento ai contratti di servizio, l’Autorità condivide le osservazioni di BT Italia e fa osservare di aver già fatto espresso rinvio alle relative modalità di predisposizione indicate dalle Linee Guida di cui alla delibera n. 678/11/CONS. Al riguardo, l’Autorità precisa che il contenuto dei contratti di servizio deve essere conforme a quanto disposto nelle citate Linee Guida e, pertanto, dettaglia ulteriormente l’articolato.

207. In relazione a quanto osservato da Vodafone, ossia che l’implementazione del sistema di *equivalence of input* renderebbe più immediata la definizione dei prezzi di trasferimento interno dei servizi intermedi, l’Autorità rimanda alle proprie valutazioni espresse in merito all’obbligo di non discriminazione.

208. Con riferimento alla necessità espressa da AIIP e da Cloudfitalia di prevedere l’obbligo di pubblicazione, in contabilità regolatoria, della quantità di banda reale configurata sulle reti per i servizi a banda larga si fa presente che, come richiamato nelle delibere n. 13/09/CIR e n. 71/09/CIR e, da ultimo, confermato dalla delibera n. 731/09/CONS, Telecom Italia è già tenuta a trasmettere all’Autorità i volumi di banda MCR e PCR-MCR effettivamente configurati ed i costi, separatamente per gli OAO e le proprie divisioni. Inoltre, i formati contabili di cui alla delibera n. 731/09/CONS, così come modificati dal presente provvedimento, già richiedono l’indicazione di volumi di banda Ethernet di primo e di secondo livello. L’Autorità ritiene opportuno accogliere la richiesta, avanzata da AIIP e da Cloudfitalia, di integrare i formati contabili prevedendo l’indicazione dei volumi e dei costi con riferimento a tutte le classi di servizio attualmente disponibili nell’Offerta di Riferimento relativa ai servizi *bitstream*. L’Allegato M della delibera n. 238/13/CONS è modificato di conseguenza riportando nelle Tabelle 5 e 7 anche le informazioni contabili relative alle classi di servizio 3, 5 e 6.

209. Sulla base delle osservazioni pervenute dagli operatori nel corso della consultazione pubblica in merito alla necessità di intervenire sull’insieme delle informazioni contabili che l’operatore notificato è tenuto a trasmettere all’Autorità e di procedere alla definizione delle relazioni esistenti fra ciascun servizio *retail* ed *wholesale*, si fa presente che si è provveduto a specificare le relazioni dei trasferimenti interni e ad apportare alcuni aggiornamenti ai prospetti contabili di cui all’Allegato M della delibera n. 238/13/CONS, come richiamato al punto precedente.

210. L’Autorità condivide l’esigenza espressa da alcuni operatori di definire, in maniera organica, il sistema di contabilità regolatoria per poter disporre di informazioni funzionali alle proprie attività di *price setting* e *price control*. A tal fine fa presente di aver avviato, con delibera n. 143/14/CONS, un apposito procedimento istruttorio volto all’aggiornamento delle disposizioni in materia di contabilità regolatoria dei servizi di rete fissa e mobile, finalizzato alla razionalizzazione della reportistica contabile e alla definizione di un sistema strutturato di contabilità.

211. Da ultimo, considerati i tempi di adozione del presente provvedimento e quelli necessari all'operatore notificato per implementare le disposizioni in tema di contabilità regolatoria, si ritiene che le modifiche alle disposizioni relative all'obbligo di separazione contabile siano applicate a partire dall'esercizio contabile relativo all'anno 2016.

8 OBBLIGO DI CONTABILITÀ DEI COSTI

Domanda D11 della delibera n. 238/13/CONS: Si condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre a Telecom Italia l'obbligo di contabilità dei costi attraverso gli strumenti e le modalità descritte?

Le osservazioni dei soggetti intervenuti ai sensi della delibera n. 238/13/CONS

212. Fastweb condivide l'orientamento dell'Autorità di imporre in capo a Telecom Italia l'obbligo di contabilità dei costi. L'operatore condivide, inoltre, la previsione introdotta al punto 432, secondo la quale, con riferimento all'attività di manutenzione correttiva, si richiede a Telecom Italia di dare evidenza, all'interno dei prospetti contabili, dei costi sostenuti per le singole attività che compongono il processo, includendo: *i*) i costi attribuibili alle attività di *back office* svolte centralmente ed *ii*) i costi attribuibili alle attività svolte sul territorio, tra cui quelle per la gestione tecnica ed operativa della forza lavoro, per la risoluzione dei guasti singoli ("bonifica impulsiva") e per la risoluzione dei guasti complessi ("bonifica evolutiva"). Al riguardo, Fastweb ritiene fondamentale che venga data evidenza anche della scomposizione dei costi di manutenzione correttiva distinguendo quelli sostenuti da Telecom Italia per lo svolgimento dell'attività internamente dai medesimi costi riconosciuti ad imprese terze (*System*). L'operatore ritiene che tale rappresentazione sia necessaria per verificare efficacemente l'effettiva esistenza di una disparità tra le condizioni economiche applicate alle divisioni interne e le condizioni economiche ribaltate sul canone di accesso *wholesale* pagato dagli operatori alternativi.

213. Tiscali, pur condividendo l'orientamento dell'Autorità, osserva che, in tema di manutenzione correttiva, la trasparenza delle informazioni sia sicuramente utile ma non sufficiente in quanto ritiene necessario anche indurre l'*incumbent* a comportamenti più virtuosi volti al raggiungimento di una maggiore efficienza.

214. BT e Welcome Italia ritengono che, qualora nel provvedimento l'Autorità confermi la differenziazione geografica dell'obbligo di controllo dei prezzi, sia necessario specificare che l'obbligo di redigere una contabilità dei costi, per ogni servizio appartenente ai mercati in esame, riguarda anche il servizio di accesso virtuale all'ingrosso, fornito internamente o venduto esternamente, nei 128 Comuni identificati come contendibili. In particolare, Welcome Italia ritiene necessario che Telecom Italia fornisca evidenza separata delle scritture contabili, dei prospetti di dettaglio e di ogni altra informazione utile per i suddetti Comuni e per le restanti aree.

215. BT segnala che il valore del WACC riportato al paragrafo 435 dell'allegato B alla delibera n. 238/13/CONS (10,68%) è diverso da quello riportato al precedente paragrafo 415 (10,40%).

216. Telecom Italia non condivide la declinazione dell'obbligo di contabilità dei costi. L'operatore, osserva che la contabilità dei costi – essendo una misura a sostegno del controllo dei prezzi – dovrebbe essere applicata ai soli servizi i cui prezzi sono oggetto dell'obbligo di orientamento al costo ed evidenzia che le modalità con cui è declinato, da una parte, l'obbligo di controllo dei prezzi e, dall'altra, quello di contabilità dei costi ne rendono vano l'utilizzo. Per questa ragione, Telecom Italia

ritiene che l'obbligo – così come proposto dall'Autorità – sia ingiustificato, non rispetti il principio di proporzionalità e costituisca solo un onere aggiuntivo non in grado di fornire all'Autorità informazioni utili alle verifiche del rispetto degli obblighi di controllo dei prezzi.

217. Telecom Italia ritiene necessario che sia esplicitata la relazione tra *price setting* e *price control* e che sia, quindi, individuata una relazione logica e di uso tra i modelli di costo utilizzati per il *price setting* che fanno riferimento a metodologie di lungo periodo ed i risultati di consuntivo dell'esercizio rappresentati.

218. Telecom Italia ritiene che lo strumento di verifica su base annua ed a consuntivo dei propri margini *wholesale* – fondato su *report* di Contabilità dei costi – abbia evidenziato già in passato alcune criticità, in particolare per i servizi innovativi (es. servizi *broadband*), per i quali, a suo avviso, si è concretizzata una forma di “asimmetria regolatoria su margini e perdite”. Infatti, Telecom Italia sostiene che l'Autorità non le abbia consentito, in quanto operatore SMP, di compensare le perdite iniziali accumulate nei “primi anni” (inevitabili nelle fasi di *start-up*, ma funzionali a sviluppare il mercato) con i successivi flussi positivi propri della fase di maturità del prodotto. Secondo Telecom Italia, nel contesto NGAN, il rischio che possa rinnovarsi la suddetta asimmetria regolatoria su margini e perdite condiziona le proprie scelte di investimento più che nel passato. Pertanto Telecom Italia ritiene necessaria l'individuazione “pro tempore” di un approccio regolamentare di lungo periodo di cui beneficerebbe in primo luogo il mercato, contribuendo ad innescare un circolo virtuoso tra flessibilità nei prezzi, maggiori investimenti, adeguata remunerazione e quindi un più rapido incremento della penetrazione di servizi di accesso su reti NGAN.

219. Telecom Italia ritiene che sia necessario un provvedimento organico in materia di contabilità regolatoria. In particolare, l'operatore rileva l'esigenza di un sistema di regole organiche e certe, definite con congruo anticipo per poter rendere materialmente possibili gli sviluppi sistemici necessari, e stabili nel tempo, considerati i significativi costi di progettazione e sviluppo dei sistemi e dei processi.

220. In relazione alla scadenza per la presentazione della contabilità regolatoria, Telecom Italia ritiene che la previsione di 60 giorni dopo l'approvazione del bilancio risulti inadeguata.

221. Telecom Italia fa presente che l'adozione di una base di costo mista genera appesantimenti e rischi di scarsa significatività dei risultati esposti nei *report* trasversali a più mercati (es. il c.d. *report* della Fabbrica). Pertanto Telecom Italia auspica l'adozione di una base di costo unica per tutti i mercati/servizi soggetti all'obbligo di contabilità dei costi.

222. Con riferimento alla pubblicazione dei dati di contabilità regolatoria, Telecom Italia osserva che nello schema di provvedimento non viene svolta alcuna considerazione in merito alla sensibilità di alcuni dati di dettaglio che possono presentare caratteristiche di riservatezza industriale e commerciale e, pertanto, ritiene che tale aspetto debba essere considerato ed ulteriormente approfondito nel pieno rispetto della normativa vigente.

223. In merito alla previsione di una contabilità regolatoria separata di *Open Access* prevista all'Art. 69 dell'allegato B alla delibera n. 238/13/CONS, Telecom Italia

osserva che solo i servizi SPM possono essere assoggettati a tale obbligo e che, di conseguenza, nessuna contabilità separata relativa a funzioni organizzative e/o entità di Telecom Italia può essere, nel suo insieme, oggetto di un tale obbligo.

224. In merito ai formati contabili previsti nell'Allegato M alla delibera n. 238/13/CONS, Telecom Italia osserva che il dettaglio informativo richiesto prevede oneri aggiuntivi rispetto all'attuale rendicontazione e che le tabelle contengono elementi che le rendono inadeguate a costituire il riferimento per obblighi di tipo contabile. In particolare, Telecom Italia rileva che la compilazione delle tabelle del Rendiconto di Capitale (tabelle 1, 4, 8 e 12) richiederebbe il censimento, il trattamento e l'esposizione di una serie di informazioni riguardanti i singoli *asset* di Telecom Italia, come il valore di acquisto a libro (*Gross Book Value*), la vita utile media, le consistenze di rete. Si tratterebbe, per Telecom Italia, di una definizione dell'obbligo di contabilità dei costi più simile ad un obbligo di tipo inventariale che di tipo regolamentare, la quale, peraltro, risulta estremamente onerosa per l'operatore.

225. Per quanto concerne la declinazione dell'obbligo per i servizi in rame e in fibra inclusi nei mercati dell'accesso, Telecom Italia rileva che il livello della loro articolazione è riconducibile al dettaglio delle voci di listino presenti nell'Offerta di Riferimento e che, quindi, non è stato definito in coerenza con i servizi SPM rappresentati in contabilità regolatoria. Inoltre, l'operatore ritiene che l'insieme dei formati richieda numerosi chiarimenti e pertanto suggerisce che il tema sia oggetto di approfondimenti tecnici in un apposito tavolo.

Le osservazioni integrative dei soggetti intervenuti ai sensi della delibera n. 65/14/CONS

226. BT Italia ritiene essenziale che vengano definite le modalità di rilevazione dei volumi destinati agli scambi interni quali, ad esempio, il formato e la frequenza della rilevazione. L'operatore sostiene, infatti, che la conoscenza di tale dato sia importante per la verifica della corretta valorizzazione degli scambi interni e, dunque, per assicurare il rispetto della parità di trattamento.

Le valutazioni dell'Autorità

227. Con riferimento a quanto espresso da Fastweb, si riconosce l'opportunità che all'Autorità sia data evidenza anche della scomposizione dei costi relativi all'attività di manutenzione correttiva, distinguendo i costi sostenuti da Telecom Italia mediante l'utilizzo di manodopera interna da quelli sostenuti ricorrendo ad imprese terze. Si ritiene, infatti, che tale dettaglio consenta all'Autorità di disporre di un quadro di informazioni più ampio per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali relative ai mercati dell'accesso alla rete fissa. Di conseguenza è modificato l'articolo 72 della delibera n. 238/11/CONS ed è richiesta un'integrazione dei dati da riportare nelle Tabelle 2 e 13 dell'Allegato M alla delibera n. 238/11/CONS (corrispondente all'Allegato I al presente provvedimento).

228. Inoltre, al fine di evitare duplicazioni di informazioni e di appesantire il sistema di contabilità dei costi, l'Autorità ritiene necessario apportare alcuni aggiornamenti in merito ai costi unitari di ciascun servizio di accesso fisico alla rete in

rame o in fibra che Telecom Italia deve rendere evidenti nel rispetto delle condizioni attuative degli obblighi di contabilità dei costi. In particolare, si modificano le disposizioni di cui all'Art. 72, comma 2, della delibera n. 238/11/CONS così come segue. La trasparenza dei costi di manutenzione correttiva riportati alla lettera d è assicurata mediante il rispetto di quanto enunciato al medesimo comma 2, lettere a, b e c, di conseguenza la lettera d è soppressa. Inoltre l'Autorità ritiene sufficiente che Telecom Italia dia evidenza dei costi di manutenzione correttiva relativi alle coppie xDSL ed alla tecnologia POTS per cui le lettere f e g del medesimo comma sono state modificate.

229. In merito a quanto espresso da Tiscali sulla necessità di indurre l'*incumbent* ad una maggiore efficienza nello svolgimento dell'attività di manutenzione correttiva, si rimanda a quanto già rappresentato dall'Autorità riguardo alla stima del costo efficiente realizzata nell'ambito della determinazione dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso che, in ottica prospettica, ha tenuto conto dell'evoluzione che il processo di manutenzione dovrebbe assumere nei prossimi anni. Si rimanda, a tale riguardo, anche a quanto indicato nell'allegato B (sezione 4) circa la valutazione dei costi di manutenzione correttiva.

230. In merito alla segnalazione di BT Italia circa la presenza di due differenti valori del WACC, l'Autorità chiarisce che si tratta di un mero errore materiale e conferma che il valore proposto in consultazione pubblica con la delibera n. 238/13/CONS è pari a 10,40%. Alla luce degli esiti della consultazione pubblica, l'Autorità adotta un valore di WACC pari a 8,77%, come illustrato nell'allegato D al presente provvedimento.

231. Per quanto attiene alla necessità, espressa da BT Italia, di avere contezza delle modalità di rilevazione dei volumi destinati agli scambi interni, l'Autorità ritiene che l'insieme delle misure volte a garantire il rispetto del principio della parità di trattamento attualmente in vigore, così come integrato dal presente provvedimento, sia sufficiente e proporzionato alla luce dell'obiettivo regolamentare. L'Autorità vigila, altresì, sull'equivalenza dei *transfer charge* riportati nei Contratti di servizio con le condizioni economiche dei servizi venduti esternamente.

232. Con riferimento all'osservazione di Telecom Italia secondo la quale l'obbligo di contabilità dei costi dovrebbe essere applicato ai soli servizi i cui prezzi sono oggetto dell'obbligo di orientamento al costo, l'Autorità richiama la Raccomandazione della Commissione sulla separazione contabile e la contabilità dei costi del 2005. Dalla Raccomandazione emerge che "lo scopo dell'obbligo di contabilità dei costi è quello di garantire che gli operatori notificati seguano criteri equi, obiettivi e trasparenti nell'imputare i propri costi ai servizi nelle situazioni in cui sono soggetti agli obblighi di controllo dei prezzi o di prezzi orientati ai costi" (corsivo aggiunto). Ne consegue, chiaramente, che l'obbligo di contabilità dei costi non si applica unicamente ai soli servizi i cui prezzi sono oggetto dell'obbligo di orientamento al costo.

233. In merito a quanto sostenuto da Telecom Italia ossia che l'obbligo di contabilità dei costi sia ingiustificato e non rispetti il principio di proporzionalità l'Autorità ribadisce che, come di consueto, le misure correttive si basano sulla natura della problematica competitiva identificata e sono proporzionate e giustificate alla luce degli obiettivi regolamentari. Nel caso di specie, l'analisi condotta dall'Autorità ha

riscontrato l'assenza di una concorrenza effettiva e, pertanto, alla luce delle problematiche competitive, l'Autorità ha ritenuto opportuno imporre l'obbligo di contabilità dei costi a sostegno della misura di controllo dei prezzi in quanto Telecom Italia potrebbe, in assenza di specifici obblighi, adottare pratiche anticompetitive, fissando, ad esempio, prezzi eccessivamente elevati e/o predatori.

234. Il rischio di comportamenti anticoncorrenziali risulta senz'altro maggiore in quanto Telecom Italia potrebbe sfruttare le asimmetrie informative derivanti dalla non perfetta conoscenza da parte del regolatore dei costi effettivi da essa sostenuti. Come noto, uno strumento che consente all'Autorità di superare, almeno in parte, le citate limitazioni di carattere informativo è costituito dall'accesso ad un sistema contabile che contenga informazioni affidabili e di dettaglio circa la struttura dei costi dell'*incumbent* e che consenta, dunque, di verificare se Telecom Italia abbia adottato comportamenti anticompetitivi. In altri termini, alla luce della problematica competitiva emersa, l'Autorità, al fine di promuovere l'efficienza e la concorrenza e di massimizzare i vantaggi per i consumatori, ha ritenuto opportuno imporre a Telecom Italia l'obbligo di redigere una contabilità dei costi per ogni singolo servizio appartenente ai mercati oggetto di regolamentazione, fornito internamente o venduto esternamente.

235. Con riferimento all'osservazione di Telecom Italia circa la relazione tra *price setting* e *price control* l'Autorità rappresenta quanto segue. Come noto, al fine di declinare l'obbligo di controllo dei prezzi imposto nei diversi mercati e di verificarne il rispetto da parte di Telecom Italia, l'Autorità deve avere evidenza dei costi sostenuti dall'*incumbent* per la fornitura di ciascun servizio ad essi appartenente. Pertanto, l'Autorità ha ritenuto opportuno, ai sensi dell'Art. 50 del Codice, imporre a Telecom Italia l'obbligo di redigere una contabilità dei costi per ogni singolo servizio, fornito internamente o venduto esternamente, appartenente ai mercati esaminati. Si fa presente come il livello di dettaglio richiesto nella predisposizione delle scritture contabili, corredate dai prospetti specificati nelle condizioni attuative, risulti strumentale all'attività di *price setting* e *price control* effettuata dall'Autorità e all'attività di verifica del revisore. Nello specifico sussiste di fatto una forte interrelazione tra il *price setting* ed i risultati della consuntivazione regolatoria. Le informazioni relative ai costi desunti dalle scritture contabili prodotte da Telecom Italia sono innanzitutto utilizzate dall'Autorità nell'ambito dell'attività di *pricing* dei servizi il cui prezzo è orientato al costo, quali, ad esempio, i servizi di trasporto della banda *bitstream*, i servizi accessori, ed i contributi *una tantum* di tutti i servizi regolamentati. L'Autorità fa, tra l'altro, uso dei dati contabili forniti dall'operatore notificato nell'ambito dell'attività di valutazione e verifica dei costi efficienti derivanti dall'applicazione dei modelli ingegneristici di tipo LRIC *bottom-up* e nell'ambito delle valutazioni di replicabilità economica delle offerte al dettaglio dell'*incumbent*.

236. In merito alle criticità sollevate da Telecom Italia circa le condizioni economiche dei servizi regolamentati, l'Autorità rappresenta quanto segue. Nel definire le tariffe dei servizi di accesso, l'Autorità ha tenuto conto della necessità di garantire il recupero dei costi sostenuti dall'operatore destinatario degli obblighi regolamentari. In particolare, i canoni dei servizi di accesso sono stati stabiliti utilizzando un modello di costo di lungo periodo. Proprio a tal fine (si veda l'Allegato C al presente provvedimento-modelli di costo) l'Autorità ha ritenuto, nell'ambito dello schema di provvedimento sottoposto a consultazione pubblica con delibera n. 42/15/CONS,

opportuno allineare i modelli di calcolo dei prezzi dei servizi NGAN ai principi introdotti nell'ambito delle relative delibere di approvazione delle offerte di riferimento 2012 e 2013. A tale riguardo i costi di accesso alle infrastrutture di posa e della fibra spenta sono determinate sulla base delle infrastrutture inizialmente predisposte tenendo conto della domanda prospettica da soddisfare nel medio-lungo termine. I valori dei canoni VULA e accesso al segmento terminale in fibra ottica sono determinati in linea con l'approccio DCF che consente un recupero completo dei costi nel periodo di 15 anni a partire dal 2012. Tali prezzi sono aggiornati sulla base della reale evoluzione della domanda in modo da azzerare la differenza tra costi e ricavi nel periodo dei 15 anni. Con riferimento ai valori dei servizi accessori (con particolare riferimento alla componente di energia), e dei prezzi della banda *bitstream*, l'Autorità ha ritenuto opportuno che essi siano stabiliti su base annua nell'ambito dell'approvazione delle Offerte di riferimento dei servizi di accesso, al fine di tenere conto delle variazioni nelle condizioni di costo che si possono presentare nel corso degli anni. L'Autorità ritiene, viceversa, anche in ottica di maggiore prevedibilità per il mercato e di semplificazione amministrativa, opportuno che i contributi *una tantum* siano definiti in questa analisi di mercato a partire dai prezzi approvati per il 2014, secondo un *trend* che segue la stima della evoluzione del costo della manodopera fino al 2017, come meglio specificato nell'allegato B. Nell'ambito delle offerte di riferimento saranno valutati i contributi di nuova introduzione. Parimenti l'Autorità ritiene opportuno, alla luce della stabilità dei costi verificata nel corso degli ultimi anni, definire nella presente analisi di mercato i costi dei servizi di colocazione (impianti di alimentazione, condizionamento, spazi, ecc.) per l'intero ciclo regolamentare.

237. In relazione alla richiesta di Telecom Italia di un sistema di regole organiche e certe, stabili nel tempo, definite con congruo anticipo per poter rendere materialmente possibili gli sviluppi sistemici necessari, l'Autorità osserva che nei propri provvedimenti ha sempre tenuto ben presente le tempistiche necessarie per ogni adeguamento dei sistemi di rilevazione delle informazioni utilizzate per il popolamento della contabilità regolatoria. L'Autorità concorda con l'osservazione di Telecom Italia che non possono esistere sistemi separati per ciascun mercato, tant'è che gli interventi regolamentari dell'Autorità in materia di contabilità regolatoria sono sempre stati volti a garantire omogeneità nell'implementazione degli obblighi di separazione contabile e contabilità dei costi per i mercati regolamentati; in tale contesto si colloca l'adozione delle Linee Guida di cui alla delibera n. 678/11/CONS. Ciò non significa, tuttavia, che non sia proporzionata e giustificata la misura secondo la quale gli operatori notificati siano tenuti a predisporre un conto profitti e perdite e un rendiconto del capitale impiegato per ciascuno dei mercati rilevanti individuati e per i servizi ad essi appartenenti in linea con quanto previsto dalla Raccomandazione della Commissione sulla separazione contabile e la contabilità dei costi del 2005.

238. Come peraltro già rappresentato dall'Autorità nell'ambito delle proprie valutazioni effettuate sul tema della separazione contabile, l'Autorità riconosce la necessità di consolidare l'omogeneità delle disposizioni contabili e, pertanto, condivide l'opportunità di procedere ad una razionalizzazione del sistema di contabilità regolatoria, basata su regole certe e condivise, attraverso un aggiornamento dei prospetti contabili.

239. Come noto, con delibera n. 143/14/CONS, l’Autorità ha avviato un procedimento istruttorio finalizzato alla definizione di un sistema contabile organico e funzionale alle attività di *price setting* e *price control*. La revisione dell’attuale impostazione della contabilità regolatoria è volta a verificare l’adeguatezza di tale strumento rispetto alle modalità di fissazione dei prezzi e di verifica del rispetto della regolamentazione alla luce dell’attuale quadro normativo e all’evoluzione del mercato, in un’ottica di semplificazione amministrativa riducendo, se del caso, il dettaglio informativo richiesto agli operatori. Pertanto, nelle more della conclusione del procedimento avviato con delibera n. 143/14/CONS, con il presente provvedimento l’Autorità ha ritenuto opportuno dettagliare le relazioni dei trasferimenti interni (tra servizi/mercati) ed apportare variazioni all’elenco dei Conti Economici e Rendiconti di Capitale Impiegato che Telecom Italia deve predisporre annualmente, nonché alcuni aggiornamenti ai prospetti contabili di cui all’Allegato M della delibera n. 238/13/CONS.

240. In risposta all’esigenza manifestata da Telecom Italia di posticipare la scadenza per la presentazione della Contabilità Regolatoria, ritenendo inadeguata la previsione di 60 giorni dall’approvazione del bilancio civilistico, l’Autorità ritiene di poter estendere di 30 giorni tale scadenza. Gli Uffici dell’Autorità si riservano comunque la facoltà, a partire dall’esercizio contabile 2016, di chiedere a Telecom Italia la presentazione della contabilità regolatoria, nella versione già certificata dal Revisore, entro 120 giorni dall’approvazione del bilancio civilistico.

241. L’Autorità ritiene di non poter dare seguito all’auspicio di Telecom Italia circa l’adozione di una base di costo unica per tutti i mercati/servizi soggetti all’obbligo di contabilità dei costi. Al riguardo l’Autorità ritiene opportuno che la contabilità dei costi di alcuni servizi appartenenti ai mercati esaminati sia predisposta utilizzando la base di costo HCA, al fine di avere evidenza della spesa realmente sostenuta. Nella predisposizione della Contabilità Regolatoria a costi storici, difatti, i valori rappresentati sono gli stessi impiegati per la redazione del bilancio d’esercizio della società.

242. In relazione all’osservazione di Telecom Italia riguardo all’assenza, nel provvedimento sottoposto a consultazione pubblica, di considerazioni sulla sensibilità di alcuni dati di dettaglio emersi dalla Contabilità Regolatoria che potrebbero presentare caratteristiche di riservatezza industriale e commerciale, l’Autorità rappresenta quanto segue. In via generale, in linea con le disposizioni di cui al vigente quadro regolamentare (Art. 50 del Codice), qualora sia imposto un sistema di contabilità dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, è l’Autorità, a valle dell’attività di verifica effettuata dal Revisore, a provvedere affinché sia pubblicata una descrizione che illustri quanto meno le principali categorie in cui sono raggruppati i costi, nonché i criteri utilizzati per la loro ripartizione. Al riguardo si rammenta che, nel determinare i dati contabili da rendere oggetto di pubblicazione, l’Autorità tiene sempre in considerazione la necessità di salvaguardia delle esigenze di riservatezza di informazioni sensibili garantendo, allo stesso tempo, un adeguato livello di trasparenza delle informazioni. In particolare, in merito agli elementi della Contabilità Regolatoria da rendere oggetto di pubblicazione, si ritiene adeguato mantenere il livello di riservatezza garantito dalle disposizioni di cui al paragrafo 5.2 dell’allegato A alla delibera n. 678/11/CONS recante “Linee Guida in materia di contabilità regolatoria di rete fissa e contratti di servizio”.

243. Riguardo all'osservazione di Telecom Italia in base alla quale solo i servizi SMP possono essere assoggettati all'obbligo di contabilità separata e che quindi nessuna contabilità separata debba essere prevista per funzioni e/o entità organizzative l'Autorità osserva quanto segue. Al fine di consentire la verifica dell'effettiva applicazione di condizioni economiche e tecniche equivalenti tra i soggetti richiedenti l'accesso e le proprie divisioni commerciali, nonché di assicurare ai concorrenti e al mercato garanzie di trasparenza e non discriminazione, risulta giustificato e proporzionato imporre a Telecom Italia l'obbligo di fornire evidenza contabile separata anche per la funzione organizzativa cui è demandata la fornitura dei servizi di accesso, in conformità alle disposizioni di cui alla delibera n. 678/11/CONS. Al riguardo si rammenta che la predisposizione di una contabilità separata relativa alla funzione di Telecom Italia cui siano attribuite le competenze per la fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso, è prevista dal Gruppo di Impegni n. 8 di Telecom Italia reso vincolante dalla delibera n. 718/08/CONS e, peraltro, già imposta come obbligo regolamentare nell'ambito del secondo ciclo di analisi di mercato di cui alla delibera n. 731/09/CONS. Si osserva, quindi, che ciò che rileva ai fini della verifica del rispetto dell'obbligo di non discriminazione, è la disponibilità di una evidenza contabile separata relativa a qualsivoglia funzione organizzativa di Telecom Italia cui sono attribuite le competenze in merito alla fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso.

244. In merito all'affermazione di Telecom Italia secondo la quale i prospetti contabili presentano un dettaglio di attribuzione dei costi ai servizi equivalente a quello delle Offerte di Riferimento, l'Autorità fa presente che gli obblighi regolamentari imposti nei mercati n. 3a e n. 3b sono relativi alla fornitura di tutti i servizi inclusi nei mercati rilevanti che, nel rispetto dell'obbligo di trasparenza, devono essere anche inclusi nelle Offerte di Riferimento. L'Autorità ritiene, pertanto, che sia corretta la corrispondenza tra il dettaglio richiesto per la predisposizione dei prospetti contabili e quello previsto per le Offerte di Riferimento. Inoltre l'Autorità precisa che, al fine di garantire l'efficacia degli obblighi imposti e, nello specifico, l'obbligo di contabilità dei costi, è necessario che le disposizioni regolamentari siano estese anche ai servizi accessori ed alle prestazioni associate ai servizi SMP oggetto del presente provvedimento.

245. Con riferimento alle osservazioni formulate da Telecom Italia circa i formati contabili di cui all'Allegato M della delibera n. 238/13/CONS, l'Autorità, come peraltro già espresso nell'ambito delle proprie valutazioni relative all'obbligo di separazione contabile, ha apportato alcune variazioni ai formati contabili e ribadisce che l'aggiornamento dell'intero sistema di contabilità regolatoria è, invece, oggetto dell'apposito procedimento istruttorio avviato con delibera n. 143/14/CONS.

246. Da ultimo, l'Autorità ritiene che Telecom Italia, nel riportare in un apposito prospetto della Contabilità Regolatoria i conti di riconciliazione con il bilancio civilistico, debba fornire evidenza separata circa la riconciliazione dei Ricavi, dei Costi e del Capitale Impiegato.

247. Alla luce delle considerazioni sopra esposte ed ai fini di una maggiore chiarezza, l'Autorità ha modificato il testo degli articoli 15, 69, 72 e 78 della delibera n. 238/13/CONS.

248. Analogamente a quanto già previsto in merito all'obbligo di separazione contabile, si ritiene che le modifiche alle disposizioni relative all'obbligo di contabilità dei costi introdotte con il presente provvedimento siano applicate a partire dall'esercizio contabile relativo all'anno 2016.

9 VALUTAZIONE DELLE PROBLEMATICHE COMPETITIVE ESISTENTI NEI MERCATI DEI SERVIZI DI ACCESSO AL DETTAGLIO, DELL'EFFICACIA DELLA REGOLAMENTAZIONE NEI MERCATI ALL'INGROSSO E REGOLAMENTAZIONE PROPOSTA NEI MERCATI DEI SERVIZI DI ACCESSO AL DETTAGLIO

Domanda D12 della delibera n. 238/13/CONS: Si condivide l'orientamento dell'Autorità in merito alla: i) valutazione delle problematiche competitive esistenti nei mercati dell'accesso al dettaglio; ii) valutazione dell'efficacia della regolamentazione dei mercati dell'accesso all'ingrosso; iii) regolamentazione proposta nei mercati dell'accesso al dettaglio?

Le osservazioni dei soggetti intervenuti ai sensi della delibera n. 238/13/CONS

249. Nel seguito si riportano le osservazioni presentate dagli operatori nell'ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 238/13/CONS che, essendo precedente alla Raccomandazione sui mercati rilevanti del settembre 2014, non includeva il triplo *test* ma unicamente l'analisi SMP del mercato al dettaglio e la conseguente proposta di regolamentazione. Successivamente alla Raccomandazione del 2014 (che non include più il mercato dell'accesso al dettaglio nella lista di mercati suscettibili di regolamentazione *ex ante*) l'Autorità, con la delibera n. 42/15/CONS, ha condotto il triplo *test* sottoponendone a consultazione pubblica gli esiti (circa mancato superamento di tale *test* e dunque non suscettibilità dei mercati analizzati alla regolamentazione *ex ante* con conseguente rimozione dei rimedi). Pertanto le osservazioni degli operatori di seguito riportate si riferiscono ad una proposta dell'Autorità (sottoposta a consultazione pubblica con delibera n. 238/13/CONS) che è stata superata dall'orientamento espresso dall'Autorità nell'ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 42/15/CONS. Per le osservazioni sul triplo *test* di cui alla delibera n. 42/15/CONS si rimanda all'Allegato B del presente provvedimento.

250. La maggior parte degli operatori non ha condiviso pienamente l'orientamento dell'Autorità sottoposto a consultazione con delibera n. 238/13/CONS circa la regolamentazione proposta per i mercati al dettaglio.

251. Vodafone condivide le valutazioni dell'Autorità circa le problematiche competitive esistenti nei mercati dell'accesso al dettaglio e ritiene che i rimedi ipotizzati sul versante *wholesale* costituiscano "primi validi presidi" in grado di limitare i rischi di pratiche anticompetitive da parte dell'*incumbent* quali quelle di *vertical* e *horizontal leveraging*, di apposizione di *switching cost* per vincolare i clienti finali, di definizione di prezzi eccessivi o predatori, di *tying* e *bundling* e di sussidi incrociati fra diversi prodotti/servizi. Tuttavia, secondo Vodafone, permangono comportamenti anticompetitivi da parte dell'operatore SMP che rendono necessari dei presidi sul versante *retail* ed una revisione dei *test* di prezzo di cui alla delibera n. 499/10/CONS.

252. BT Italia afferma che, nonostante la stringente regolamentazione in vigore, negli ultimi 14 anni Telecom Italia ha quasi costantemente abusato della propria posizione dominante, cercando in tutti i modi di rallentare il processo di crescita dei concorrenti. Secondo l'operatore, il modello di *equivalence* attualmente esistente in Italia è ancora lontano dal produrre quegli effetti pro-competitivi che tali modelli dovrebbero generare e, pertanto, dovrebbe evolvere verso un sistema basato sull'*equivalence of input*. BT Italia rileva, inoltre, che la competizione di tipo infrastrutturale non può essere l'unico principio cui ispirarsi ed evidenzia che Telecom Italia detiene ancora una posizione di quasi monopolio sul mercato affari. BT Italia esorta, dunque, l'Autorità ad introdurre misure regolamentari differenziate per il mercato affari, con un *set* di rimedi attivi e passivi appositamente studiati per rispondere alle caratteristiche strutturali di quest'ultimo, in grado di ridurre il *gap* competitivo esistente con il mercato residenziale.

253. Fastweb afferma di essere stata indotta, a seguito della crescente pressione competitiva esercitata dalle offerte *retail* di Telecom Italia, a lanciare sul mercato promozioni commerciali aggressive e rileva che ciò, tenuto conto che i servizi di accesso alla rete rappresentano il 70% del costo della produzione di un servizio *retail*, rappresenta un chiaro indizio di compressione dei margini dei *competitor*. L'operatore richiama, inoltre, il provvedimento AGCM sul caso A428 del 10 maggio 2013, che ha accertato comportamenti abusivi di Telecom Italia sui mercati dell'accesso all'ingrosso ed al dettaglio su rete fissa. Ad avviso di Fastweb è possibile, quindi, desumere che le misure regolamentari in materia di non discriminazione si sono rivelate insufficienti nel risolvere le problematiche competitive che caratterizzano il mercato dell'accesso su rete fissa. Analogamente a quanto rilevato da Vodafone, anche Fastweb ritiene necessario che l'Autorità intervenga con urgenza attraverso una revisione dei meccanismi di replicabilità delle offerte *retail* di Telecom Italia anche in considerazione del fatto che la metodologia prevista dalla delibera n. 499/10/CONS appare inadeguata ad assicurare la verifica della replicabilità delle offerte di servizi *retail* forniti su rete in fibra.

254. Wind ritiene essenziale un rafforzamento delle misure regolamentari relative alla replicabilità delle offerte di Telecom Italia anche attraverso la definizione di *test* di prezzo più restrittivi da applicare alle offerte *retail* di quest'ultima prima del lancio commerciale, sia per i servizi offerti su rete in rame sia per quelli su rete in fibra.

255. Inoltre, Welcome Italia sottolinea l'importanza di vigilare sul rispetto dell'obbligo previsto in capo a Telecom Italia di non privilegiare ingiustamente determinati clienti finali, facendo particolare riferimento a possibili offerte *ad hoc* rivolte a clienti o categorie di clienti di operatori concorrenti o a clienti che hanno espresso la volontà di passare ad altro operatore.

256. Le considerazioni di Telecom Italia si pongono in contrasto con quelle espresse dagli operatori alternativi. In particolare, l'operatore lamenta il livello delle asimmetrie a favore degli operatori alternativi, sia nella definizione dei prezzi sia in termini di grado di flessibilità nella formulazione delle offerte e dei relativi tempi di lancio. Telecom Italia osserva, inoltre, che la regolamentazione proposta dall'Autorità per il mercato n. 3a è sufficientemente articolata per risolvere le problematiche competitive individuabili nei mercati al dettaglio. Infine, Telecom Italia ritiene opportuna la rimozione dei rimedi imposti nei mercati dell'accesso al dettaglio nonché

la revisione della delibera n. 499/10/CONS. Secondo Telecom Italia, l'obbligo di verifica di replicabilità delle offerte *retail* dovrebbe essere applicato esclusivamente come strumento di verifica *ex post* del rispetto dell'obbligo di non discriminazione.

Le osservazioni integrative dei soggetti intervenuti ai sensi della delibera n. 65/14/CONS

257. Gli operatori AIIP, CloudItalia, BT, Vodafone e Wind non ritengono che, nel periodo considerato, ci siano state evoluzioni delle condizioni di concorrenza sui mercati dell'accesso tali da prevedere un alleggerimento della regolamentazione in capo all'operatore SMP. In particolare, gli operatori ritengono che – ai fini della verifica dell'efficacia dell'obbligo di non discriminazione – vada mantenuto il meccanismo di verifica *ex ante* della replicabilità delle offerte al dettaglio di Telecom Italia da parte dell'Autorità.

258. Al contrario, Telecom Italia ritiene che il *test* di replicabilità vada rivisto alla luce delle indicazioni della Raccomandazione dell'11 settembre 2013, relativa all'applicazione coerente degli obblighi di non discriminazione e delle metodologie di determinazione dei costi, e della metodologia adottata dalle altre ANR. In considerazione di suddetti elementi di novità Telecom Italia ritiene necessario che la cornice regolamentare nazionale sulla verifica di replicabilità si allinei alla maggiore flessibilità applicata in Europa.

Le valutazioni dell'Autorità

259. L'Autorità, successivamente alla Raccomandazione del 2014 (che non include più il mercato dell'accesso al dettaglio nella lista di mercati suscettibili di regolamentazione *ex ante*), ha condotto il triplo test sottoponendone gli esiti a consultazione pubblica con delibera n. 42/15/CONS. L'Autorità è giunta alla conclusione che il *test* dei tre criteri deve ritenersi non superato in considerazione dell'assenza di stabili barriere all'ingresso e delle dinamiche concorrenziali che si sono innescate nei mercati in esame grazie alla regolamentazione all'ingrosso. Conformemente al quadro comunitario, l'Autorità ritiene dunque di dovere rimuovere i seguenti obblighi relativi ai mercati al dettaglio: *i*) contabilità dei costi per ciascun servizio di accesso rivolto ai clienti residenziali e non residenziali; *ii*) non privilegiare ingiustamente determinati clienti finali; *iii*) non accorpare in modo indebito i servizi offerti. Per valutazioni più di dettaglio circa gli esiti del triplo test e la rimozione della regolamentazione nei mercati al dettaglio si rimanda alle considerazioni espresse nell'Allegato B del presente provvedimento.